

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	13
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	22
DIFESA (IV)	»	26
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	31
FINANZE (VI)	»	36
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	180
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	184
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	189
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	201
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	217
AFFARI SOCIALI (XII)	»	222

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Civici e Innovatori: (CI); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI: Misto-FARE!-PRI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	224
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	229
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	230
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	232
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	233
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	236

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con Rafael Pardo, Alto Consigliere del Presidente della Repubblica di Colombia per le trattative di pace con le FARC

3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INCONTRI INFORMALI

Martedì 4 luglio 2017.

**Incontro con Rafael Pardo, Alto Consigliere del
Presidente della Repubblica di Colombia per le
trattative di pace con le FARC.**

L'incontro informale si è svolto dalle
14.50 alle 15.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Atto n. 424 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 4

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI. Interviene la Sottosegretaria di Stato per l'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

Atto n. 424.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, anche a nome della relatrice per l'VIII Commissione, Chiara Braga, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo.

La scadenza della delega è fissata al 15 giugno 2017, ossia entro due mesi dal termine di recepimento della direttiva (15 agosto 2017), come previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell'originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europee entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115. Tale norma ha infatti previsto l'adozione, da parte del Governo, dei decreti legislativi di recepimento entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento delle direttive.

Con l'adozione della direttiva 2014/87/Euratom, alla quale dà attuazione come anticipato lo schema di decreto in esame, il Consiglio dell'UE ha deciso di elevare in tutta Europa e per tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti nucleari il livello degli obiettivi di sicurezza nucleare previsti dalla direttiva 2009/71/Euratom. Ricordo che con tale direttiva l'Unione europea è diventata il primo importante attore in ambito internazionale ad essersi dotato di norme di sicurezza nucleare giuridicamente vincolanti nel settore dell'energia

nucleare, ai sensi di quanto stabilito negli strumenti internazionali (Convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994) e negli standard di sicurezza fissati nel 2006 dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica-AIEA.

Nell'ambito del quadro nazionale per la sicurezza nucleare, che ciascuno Stato membro è stato tenuto ad istituire a norma della direttiva 2009/71/Euratom, la direttiva 2014/87/Euratom richiede misure legislative nazionali che prevedano: ripartizione delle responsabilità e coordinamento tra gli istituti statali competenti, requisiti nazionali di sicurezza, sistema di concessione delle licenze, sistema di controlli da parte dell'autorità nazionale, adeguate sanzioni per il mancato rispetto delle norme. Inoltre, gli Stati membri devono garantire misure normative che assicurino l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione dal punto di vista giuridico e finanziario, nonché misure che garantiscano la competenza tecnica e scientifica del personale e che prevenano eventuali conflitti di interesse. Ricordo che per quanto riguarda l'Italia, le funzioni di autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione sono svolte, come stabilisce l'articolo 1 del decreto legislativo n. 45 del 2014, dall'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Lo schema in esame è composto da tre articoli, il primo dei quali interviene a modificare ed integrare il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, con cui si diede attuazione a diverse direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.

L'articolo 1, al comma 1, introduce modifiche all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo recante le definizioni: nel dettaglio, viene riformulata la definizione di « incidente », e vengono introdotte le definizioni di « inconveniente », « incidente anomalo », « base di progetto », « incidente base di progetto » e « gravi condizioni », previste dalla direttiva 2014/87/Euratom. Sono, altresì, introdotte alcune ulteriori definizioni funzionali all'applicazione del decreto, non espressamente previste dalla direttiva, quali la definizione

di « difesa in profondità » e quella di « cultura della sicurezza nucleare », ricavate dal glossario dei termini tecnici dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), nonché la definizione di « piano operativo ».

Il comma 2 apporta alcune integrazioni all'articolo 10 del decreto legislativo. In particolare, viene specificato che le funzioni ispettive attribuite all'ISIN riguardano tutta la normativa in materia nucleare e quindi, oltreché l'osservanza del medesimo decreto legislativo e della legge n. 1860 del 1962 sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, anche il decreto legislativo n. 52 del 2007 sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, il decreto legislativo n. 31 del 2010 sulla disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e la legge n. 58 del 2015, recante ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, anche al fine di consentire all'ISIN di accertare le eventuali violazioni delle prescrizioni di tale normativa. Sono previsti inoltre specifici obblighi di collaborazione in capo agli esercenti le attività sottoposte a vigilanza, allo scopo di agevolare il corretto svolgimento delle ispezioni. Infine, si prevede che gli esiti delle attività di ispezione sono comunicati, oltreché agli organi di vigilanza competenti per territorio, anche all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione, per gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Il comma 3, che introduce il comma 5-bis all'articolo 35 del decreto legislativo, prevede che le amministrazioni territoriali titolari del potere autorizzativo provvedano alla trasmissione all'ISIN, con cadenza annuale, di un rapporto che dia conto delle violazioni rilevate nel corso delle attività ispettive, condotte sul territorio nazionale da altri organi di vigilanza, e dei conseguenti provvedimenti adottati dalle amministrazioni titolari del potere autorizzativo. Ricordo che il comma 1 dell'articolo 35 prevede che, fatti salvi i provvedimenti cautelari ed urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori o del-

l'ambiente, le amministrazioni titolari del potere di emanare i provvedimenti autorizzativi, quando siano riscontrate violazioni gravi o reiterate delle disposizioni del decreto o delle prescrizioni autorizzatorie, possono disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo non superiore a sei mesi ovvero, nei casi di particolare gravità, possono disporre la revoca del provvedimento autorizzativo. Tale disposizione, come viene espressamente dichiarato dalla stessa, è finalizzata a garantire l'acquisizione delle informazioni necessarie per la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale, da trasmettere al Governo e al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 45 del 2014.

Il comma 4 integra l'articolo 36 del decreto legislativo con la previsione dell'obbligo, per il richiedente l'autorizzazione alla costruzione e/o all'esercizio di impianti nucleari, di integrare la documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria, con elaborati tecnici idonei a dimostrare la sicurezza nucleare, con un livello di dettaglio proporzionato all'entità e alla natura dei pericoli inerenti all'impianto nucleare e al suo sito.

Il comma 5, al fine di recepire gli obblighi specifici di cui alla Sezione 2 della direttiva 2014/87/Euratom, integra il decreto legislativo introducendo i seguenti articoli: l'articolo 37-*bis* che stabilisce l'obiettivo generale della sicurezza nucleare da perseguire in fase di progettazione, ubicazione, costruzione, esercizio, utilizzo e disattivazione degli impianti nucleari al fine di prevenire incidenti ed attenuarne le conseguenze, nonché di evitare i rilasci radioattivi intervenendo già nella fase iniziale del rilascio stesso; l'articolo 37-*ter* che individua la difesa in profondità quale misura che il titolare deve applicare per conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare dell'impianto, specificandone le finalità, nonché le ulteriori misure che il titolare e l'ISIN devono porre in essere per promuovere e rafforzare una efficace cultura della sicurezza nucleare; l'articolo 37-*quater* che

disciplina la valutazione iniziale e le revisioni periodiche della sicurezza degli impianti nucleari, da effettuare tenendo conto dei problemi dovuti all'invecchiamento, dell'esperienza operativa, dei più recenti risultati della ricerca e dell'evoluzione delle norme internazionali.

Ulteriori disposizioni sono contenute nel comma 6, che modifica l'articolo 46 del citato decreto legislativo, chiarendo che l'obbligo di presentazione del regolamento di esercizio è necessario anche per l'esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili nucleari e per quello dei complessi nucleari sottocritici.

Il comma 7 integra l'articolo 47 del decreto legislativo, prevedendo che nel manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali è compreso il piano di emergenza interna, che deve stabilire le procedure di gestione dell'impianto in situazioni di emergenza, nonché le relative misure applicabili, in coordinamento con la pianificazione di emergenza. Si prevede inoltre che nel manuale di operazione devono essere stabilite le modalità con le quali il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta cura l'informazione tempestiva ai lavoratori in caso di inconvenienti e di incidenti.

Il comma 8 apporta una modifica di coordinamento del decreto legislativo, conseguente all'integrazione operata dal comma precedente, precisando, anche all'interno dell'articolo 49, che il piano di emergenza interna dell'impianto è incluso nel manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali.

Il comma 9 modifica l'articolo 50 del decreto legislativo, stabilendo l'obbligo di presentare, in allegato all'istanza di licenza di esercizio, il piano preliminare delle operazioni di disattivazione, da aggiornare ogni cinque anni o in presenza di specifiche circostanze. Tale piano deve essere approvato dall'Agenzia Nazionale Protezione Ambiente, previo parere dell'ISIN.

Il comma 10 aggiunge due commi all'articolo 56 del decreto legislativo, relativo al procedimento autorizzativo di disattivazione degli impianti: in particolare, il

comma 3-bis pone in capo al Ministero dello sviluppo economico il compito di assicurare l'effettiva partecipazione da parte del pubblico ai processi decisionali concernenti il rilascio dell'autorizzazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale dello schema di decreto e della relativa documentazione. Il Ministero assicura altresì che il pubblico possa esprimere le proprie osservazioni al riguardo e che delle stesse si tenga debitamente conto. Il comma 4-bis disciplina l'approvazione, da parte dell'ISIN, dei progetti particolareggiati e dei piani operativi presentati dal richiedente.

Il comma 11 introduce modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo, specificando gli adempimenti da porre in essere al termine delle operazioni di disattivazione dell'impianto, ivi compresa una relazione che dovrà essere predisposta a cura dell'ISIN.

Il comma 12 introduce modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo, volte a razionalizzare la procedura conseguente agli inadempimenti delle prescrizioni autorizzative e alle difformità rispetto ai progetti approvati, attraverso l'applicazione di misure progressive (diffida, sospensione, revoca dei provvedimenti autorizzativi) in ragione della gravità delle inosservanze riscontrate.

Il comma 13, che modifica l'articolo 58-bis del decreto legislativo, prevede che la responsabilità del titolare per la sicurezza nucleare comprenda anche la responsabilità per le attività dell'appaltatore e del subappaltatore, le cui attività potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare dell'impianto. Sono inoltre disciplinati, in conformità alla nuova direttiva, gli obblighi del titolare ai fini della sicurezza nucleare, per quanto riguarda: la verifica periodica della sicurezza degli impianti, l'attuazione di idonei sistemi di gestione, la previsione di efficaci procedure e misure di emergenza, nonché la disponibilità di adeguate risorse umane e finanziarie.

Il comma 14 modifica l'articolo 58-ter del decreto legislativo, al fine di prevedere che il titolare dell'autorizzazione è tenuto accrescere le capacità (nella norma vigente

si fa riferimento all'esperienza) e le competenze del proprio personale (che ha responsabilità in materia di sicurezza nucleare e di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi), al fine di acquisire, mantenere e sviluppare competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare e di preparazione alla gestione delle emergenze sul sito.

Il comma 15 modifica l'articolo 58-*quater* del decreto legislativo, attraverso l'introduzione di misure per garantire che l'informazione sulla regolamentazione della sicurezza nucleare e sulle normali condizioni di esercizio venga fornita ai lavoratori e alla popolazione, prestando particolare attenzione alle autorità locali, alla popolazione e ai soggetti interessati nelle vicinanze di un impianto nucleare. Viene altresì previsto che l'ISIN concluda accordi bilaterali con le autorità di regolamentazione competenti di altri Stati membri per regolare le attività di cooperazione sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari attraverso, tra l'altro, lo scambio e, se del caso, la condivisione di informazioni. Tali accordi sono comunicati ai Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico, dell'ambiente, e dell'interno, nonché al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 16 apporta modifiche all'articolo 58-*quinquies* del decreto legislativo, con la quali si prevede l'obbligo di trasmettere, entro il 22 luglio 2020, una relazione alla Commissione europea sull'attuazione della direttiva, redatta sulla base dei dati forniti dall'ISIN. In realtà tale obbligo è già previsto dalla norma vigente, ma viene aggiornata la scadenza, in linea con il disposto dell'articolo 1 della direttiva. Sono, altresì, aggiunti (all'articolo 58-*quinquies*) i nuovi commi 3-*quater*, 3-*quinquies* e 3-*sexies* che disciplinano in dettaglio la procedura di revisione tra pari, per realizzare un efficace confronto tra le diverse autorità di regolamentazione degli Stati membri su specifiche tematiche correlate alla sicurezza nucleare.

Il comma 17 introduce uno specifico reato contravvenzionale per il caso di chi

impedisce o ostacola, anche attraverso la mancata esibizione dei documenti richiesti, l'effettuazione delle ispezioni da parte dell'ISIN (nuovo articolo 135-*bis* del decreto legislativo). In tali fattispecie, si prevede l'arresto fino a due anni o l'ammenda da 30.000 a 100.000 euro.

Il comma 18 modifica e integra l'articolo 138 del decreto legislativo, da un lato aggiornando in euro gli importi delle sanzioni, precedentemente espressi in lire, dall'altro stabilendo apposite sanzioni:

per alcune fattispecie di esercizio degli impianti in assenza di licenza o di disattivazione degli stessi senza la relativa autorizzazione, attualmente non previste;

per il caso di esecuzione di progetti particolareggiati e piani operativi senza l'approvazione dell'ISIN o in difformità da quanto prescritto.

Il comma 19 integra l'articolo 143 del decreto legislativo prevedendo la possibilità di applicare l'istituto della sanatoria ad alcune contravvenzioni previste dal succitato articolo 138.

L'articolo 2 modifica in più punti l'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che – come anticipato – ha individuato nell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, al fine di consentire alla stessa di operare con indipendenza di giudizio e di valutazione) e in piena autonomia operativa, funzionale ed economica come richiesto dalla direttiva 2014/87/Euratom.

Nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto al nostro esame viene segnalato che la necessità di un rafforzamento dell'autonomia dell'ISIN è emersa anche all'esito della recente verifica effettuata in Italia nel dicembre del 2016 dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), finalizzata ad una revisione del sistema nazionale di regolamentazione e controllo per la sicurezza nucleare e la radioprotezione delle installazioni nucleari e delle attività di impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Più nello specifico, con riferimento all'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014:

con le modifiche al comma 2, in linea con la direttiva, si prevede che le informazioni;

sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia sono fornite dall'ISIN, senza alcuna autorizzazione di altri organismi o enti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

con le modifiche al comma 3 viene inserito il collegio dei revisori tra gli organi dell'ISIN;

con le modifiche al comma 7 viene chiarita la posizione del Direttore dell'ISIN che, se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, e allo stesso viene garantito il trattamento economico in godimento, comprensivo dei trattamenti economici accessori;

con le modifiche al comma 8, oltre al limite massimo di 60 unità di risorse di personale di provata competenza tecnica, viene previsto un ulteriore limite massimo di 30 unità al fine di consentire all'ISIN di disporre anche di personale di provata esperienza giuridico-amministrativa per adempiere ai compiti regolamentari in relazione al quadro nazionale di recepimento della normativa comunitaria e per la gestione amministrativa, economica e del personale. Viene previsto inoltre che almeno 5 unità abbiano la qualifica dirigenziale non generale. Con tale modifica per l'incremento della pianta organica dell'ISIN fino al limite massimo di 90 unità, si accoglie anche la specifica raccomandazione rivolta al Governo dalla AIEA, a conclusione della citata missione di dicembre 2016, di dotare l'ISIN di sufficienti risorse umane competenti per lo svolgimento in maniera adeguata e nei tempi richiesti delle funzioni attribuite dalla legislazione vigente e per il completamento

della strategia nazionale per il *decommissioning* delle installazioni nucleari e la gestione di lungo termine dei rifiuti radioattivi, ivi incluso lo smaltimento;

il comma 11 viene completamente sostituito, confermando l'attribuzione all'ISIN di autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa nonché della responsabilità della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale. Nel contempo la disposizione viene integrata al fine di precisare che l'ISIN ha personalità giuridica di diritto pubblico, e la sfera di autonomia si estende all'ambito organizzativo, nonché a quelli gestionale e contabile. Viene altresì precisato che la citata responsabilità è attribuita nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di autorità nazionale negli ambiti stabiliti dalla legislazione vigente;

con le integrazioni al comma 12 viene stabilito che la convenzione non onerosa con l'ISPRA preveda il trasferimento delle dotazioni di personale, beni, servizi, strutture, laboratori e di tutte le dotazioni necessarie per garantire le condizioni di operatività secondo i principi e i requisiti di autonomia introdotti dal nuovo testo del comma 11;

le integrazioni al comma 15 dispongono che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, deve essere assicurato il versamento all'entrata del bilancio dell'ISIN di un gettito annuo – pari a 3,81 milioni di euro – corrispondente ad una quota degli introiti derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente A2 della tariffa elettrica, con contestuale riduzione di una somma di pari importo della quota erogata alla Sogin S.p.A.;

con le modifiche al comma 16 si specifica che gli oneri economici per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio, di ispezione e di controllo nonché per effettuare rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'attività istruttoria e per le ispezioni e i controlli da parte dell'ISIN sono a carico del soggetto richiedente o dell'esercente o del titolare dell'impianto o dell'attività sot-

toposta a ispezione e controllo. Inoltre, in considerazione della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria rivestita dagli ispettori dell'ISIN, viene chiarito che le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico;

con le integrazioni al comma 18, viene esteso all'ISIN l'obbligo di assicurare la formazione e il mantenimento delle competenze del proprio personale anche in materia di preparazione alle emergenze sui siti nucleari;

con le modifiche al comma 20 viene chiarito che si provvede all'istituzione dell'ISIN nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi dei commi 8, 12, 15, 16 e 17 come novellati dal presente decreto.

L'articolo 3 dello schema, al comma 1, disciplina il termine di presentazione del piano preliminare delle operazioni di disattivazione dell'impianto, per i titolari di licenza di esercizio o di autorizzazione che non abbiano presentato – alla data di entrata in vigore del decreto in esame – l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione stessa. Tali soggetti devono presentare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'istanza preliminare. Tale previsione, afferma la relazione illustrativa al provvedimento in esame, trova fondamento negli standard di sicurezza fissati dall'AIEA. Al comma 2 si prevede l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, recante « Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari », da effettuare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sentito l'ISIN. In particolare, dovranno essere disciplinate le modalità di riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico delle strutture per lo stoc-

caggio del combustibile esaurito, posto che il decreto attualmente si applica all'esercizio tecnico di alcuni impianti nucleari, quali: gli impianti nucleari di potenza, gli impianti nucleari di ricerca, gli impianti nucleari per il trattamento di combustibili irradiati e gli impianti per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari. Con lo stesso decreto sono inoltre disciplinate le verifiche periodiche circa la sussistenza dei requisiti di idoneità alla direzione e conduzione degli impianti nucleari, atteso che la direttiva impone di adottare misure volte a garantire l'istruzione e la formazione permanente del personale che ha la responsabilità della sicurezza nucleare degli impianti.

Riterrebbe opportuno svolgere, compatibilmente con i tempi previsti per l'espressione del parere, un breve ciclo di audizioni, segnalando in particolare l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Per quanto concerne la redazione della proposta di parere dichiara fin d'ora, anche a nome della relatrice Chiara Braga, la propria disponibilità a valutare eventuali osservazioni che i colleghi degli altri gruppi volessero sottoporre alla sua attenzione.

Andrea VALLASCAS (M5S), nel concordare con la proposta del relatore per lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, propone di includere tra i soggetti da audire anche i rappresentanti di Sogin Spa e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Mirko BUSTO (M5S), nel preannunciare che rilievi specifici sul contenuto del provvedimento in esame verranno sottoposti ai relatori dai componenti del gruppo M5S, esprime la propria preoccupazione in merito alla scelta di destinare una quota della componente tariffaria A2 del prezzo dell'energia elettrica, pari a 3,8 milioni di euro annui, al bilancio dell'ISIN, sottraendola alla copertura degli oneri per lo smaltimento delle centrali nucleari e la chiusura del ciclo del combustibile. Sottolineando il ritardo accumulato dall'Italia sul completamento del Programma nazionale per la fuo-

riuscita dal nucleare nonché sull'individuazione del deposito unico delle scorie radioattive, evidenzia il rischio che una ulteriore sottrazione di risorse possa comportare un aggravamento della situazione già critica, non rilevando peraltro da parte del Governo l'impegno ad agire in fretta.

Filiberto ZARATTI (MDP), nel lamentare l'inadeguatezza delle forme di comunicazione e confronto con le realtà locali e con la popolazione in tema di nucleare, rileva l'opportunità di sfruttare l'occasione del provvedimento in esame per introdurre nella normativa nazionale i cosiddetti tavoli della trasparenza, di cui oggi non si sente più parlare, istituiti a livello regionale per consentire la partecipazione dei diversi soggetti interessati alle attività connesse con la dismissione delle centrali nucleari.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nel ritenere opportuno lo svolgimento delle audizioni proposte, ricorda che l'atto in esame è stato assegnato con riserva e che le Commissioni dovranno comunque attendere la trasmissione del parere da parte della Conferenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome, prima di procedere alla deliberazione della proposta di parere.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore per la X Commissione*, nel ribadire che le integrazioni al comma 15 dispongono che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, deve essere assicurato il versamento all'entrata del bilancio dell'ISIN di un gettito annuo – pari a 3,81 milioni di euro – corrispondente ad una quota degli introiti derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente A2 della tariffa elettrica, con contestuale riduzione di una somma di pari importo della quota erogata alla Sogin Spa, si riserva un approfondimento sulle ulteriori richieste di chiarimento sollevate dai colleghi Busto e Zaratti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni. C. 4083 Gigli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. C. 3211 Gnechi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Su un lutto del Presidente della Commissione, Andrea Mazziotti di Celso	12

COMITATO DEI NOVE:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A Dambruoso	12
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Emendamenti C. 2168-B, approvata, in testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	12
--	----

AVVERTENZA	12
------------------	----

SEDE REFERENTE

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.10

Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni.
C. 4083 Gigli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 giugno 2017.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Avverte che nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà definito il termine per la presentazione di proposte emendative.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.
C. 3211 Gnechi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 giugno 2017.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara con-

cluso l'esame preliminare. Avverte che nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà definito il termine per la presentazione di proposte emendative.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Su un lutto del Presidente della Commissione,
Andrea Mazziotti di Celso.**

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che il Presidente della Commissione, Andrea Mazziotti di Celso, è stato colpito da un grave lutto: la perdita del padre.

A nome suo e della Commissione, esprime la più sentita partecipazione al dolore del Presidente.

Emanuele FIANO (PD) esprime la partecipazione del suo gruppo al lutto che ha colpito il presidente Mazziotti di Celso.

Federica DIENI (M5S), Elena CENTEMERO (FI-PdL), Alfredo D'ATTORRE (MDP), Enrico ZANETTI (SC-ALA-CP-MAIE) e Gian Luigi GIGLI (DES-CD), a nome dei rispettivi gruppi, si associano alle parole della Presidente e del deputato Fiano.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 4 luglio 2017.

**Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.
C. 3558-A Dambruoso.**

Il comitato si è riunito dalle 14.15 alle 14.20 e dalle 19.30 alle 19.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.20.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

Emendamenti C. 2168-B, approvata, in testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Esame emendamenti C. 2168-B approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato 13

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali. C. 3592 Ferraresi, C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese e C. 4339 Brambilla (*Seguito esame e rinvio*) 13

SEDE CONSULTIVA:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 14

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013. C. 4462 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 19

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011. C. 4464 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 20

COMITATO DEI NOVE

Martedì 4 luglio 2017.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

Esame emendamenti C. 2168-B approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 4 luglio 2017. – Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. – Interviene

*il sottosegretario di Stato alla giustizia
Gennaro Migliore.*

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali.

C. 3592 Ferraresi, C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese e C. 4339 Brambilla.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 giugno scorso.

Franco VAZIO (PD), *presidente*, rammenta che nella seduta precedente il relatore, onorevole Ferraresi, ha svolto la relazione sul provvedimento in titolo, cui sono state abbinare le proposte di legge C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese e C. 4339 Brambilla.

Nessuno chiedendo di intervenire, chiede, quindi, all'onorevole Ferraresi, come intenda procedere per il prosieguo dei lavori.

Vittorio FERRARESI (M5S) *relatore*, chiede che la Commissione avvii sul provvedimento in titolo un'approfondita attività conoscitiva. Invita, quindi, i colleghi a far pervenire alla presidenza eventuali richieste di audizione.

Franco VAZIO (PD), *presidente*, nel prendere atto della richiesta del relatore, invita i gruppi parlamentari a far pervenire, entro venerdì 14 luglio prossimo, eventuali richieste in merito, da sottoporre alla valutazione dell'Ufficio di presidenza.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 luglio 2017. – Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.

C. 4565 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Ermini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.

Al riguardo, rammenta che il provvedimento in esame prevede una serie di misure che consistono nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente, di fatto individuato in Intesa Sanpaolo, ed il trasferimento del relativo personale.

In particolare, evidenzia che per garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché per la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione, si dispone: una iniezione di liquidità pari a circa 4,8 miliardi di euro; la concessione di garanzie statali, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro, sul finanziamento della massa liquidatoria dei due istituti da parte di Intesa Sanpaolo.

Segnala che, per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio, è previsto un meccanismo di ristoro analogo a quello stabilito dal decreto-legge n. 59 del 2016 per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015; le prestazioni sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti. Sono introdotte, inoltre, misure per rendere fiscalmente neutre le operazioni di cessione e gli interventi pubblici

che le possono accompagnare. Si intende altresì consentire il trasferimento dei crediti per le imposte differite delle banche in liquidazione al cessionario dell'azienda bancaria.

Ciò premesso, in riferimento al contenuto del decreto-legge in discussione, segnala che l'articolo 1, al comma 1, individua l'ambito di applicazione del provvedimento, precisando che lo stesso disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle stesse, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato (comma 1). Il comma 2 prevede che le misure del decreto che integrano la fattispecie di aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, sono adottate subordinatamente alla positiva decisione della Commissione europea che stabilisca la loro compatibilità con la relativa disciplina europea.

Fa presente che l'articolo 2 del provvedimento, ad esito della positiva decisione della Commissione UE sulle misure adottate dall'Italia per agevolare l'uscita dal mercato di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, di: sottoporre le due banche a liquidazione coatta amministrativa, disponendo altresì la continuazione dell'esercizio dell'impresa (articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*)); prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente (articolo 2, comma 1, lettera *c*)); adottare misure di sostegno pubblico per la predetta cessione.

Fa presente che sono previste specifiche misure (comma 2) per l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione e viene chiarita la decorrenza (comma 3) dei provvedimenti di liquidazione, cessione degli *asset* e di sostegno pubblico disposti ai sensi delle norme in esame. Più in dettaglio, il comma 1, a seguito del parere positivo della Commissione UE (reso il 25 giugno 2017), affida a uno o più decreti del Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, adottati su proposta della Banca d'Italia, il compito di disporre: la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza; la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del provvedimento in esame. In deroga all'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), la continuazione è disposta senza necessità di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza; la cessione da parte dei commissari liquidatori degli *asset* all'acquirente individuato (Intesa Sanpaolo) in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario medesimo. Con l'offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, identificati nell'offerta stessa. In proposito, rammento che con comunicato stampa del 26 giugno 2017, Intesa Sanpaolo ha reso noto di aver firmato con i commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca il contratto di acquisto, al prezzo simbolico di un euro, di alcune attività e passività e alcuni rapporti giuridici facenti capo alle due banche.

Rammenta che l'articolo 3, al comma 1, dispone che i commissari liquidatori cedano le aziende bancarie di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza, o singoli rami, nonché i beni, i diritti e i rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, ad un soggetto individuato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, ai sensi del successivo comma 3. Come già evidenziato, tale soggetto è stato, in particolare, individuato in Intesa Sanpaolo, come preannunciato dalla stessa banca nel sopra richiamato comunicato-stampa del 26 giugno. Alla cessione non si applica la speciale disciplina di vigilanza prevista dal Testo Unico Bancario per le cessioni

di banche (articolo 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del TUB), salvo per quanto espressamente richiamato nel decreto in esame. Non si applica, inoltre, stante la specialità della disciplina in esame, la norma sulla cessione dell'impresa nel contesto delle ordinarie operazioni di liquidazione coatta amministrativa (di cui all'articolo 90, comma 2, del Testo Unico Bancario). Le norme in esame espressamente escludono dalla cessione, anche in deroga al principio della *par condicio creditorum* sancito dall'articolo 2741 c.c.: determinate passività indicate dalle norme sul *bail-in* nel quadro di una procedura di risoluzione (articolo 52, comma 1, lettera *a*), punti *i*, *ii*, *iii* e *iv*), del D.Lgs. n. 180 del 2015); i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati, derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; le passività derivanti da controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa. Il comma 2 prevede norme speciali per assicurare l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi, anche in considerazione della necessità di assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa per evitare lo scioglimento dei contratti conseguente all'avvio della procedura concorsuale.

Evidenza, in particolare, che si dispone l'efficacia della cessione verso i terzi a seguito della pubblicazione sul sito della Banca d'Italia della notizia della cessione. Al riguardo, segnalo che il 26 giugno 2017 sul sito della Banca d'Italia è stata pubblicata la notizia del contratto di cessione a Intesa Sanpaolo S.p.A. di ramo delle aziende bancarie Veneto Banca S.p.A. in l.c.a. e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in l.c.a.. Non è dunque necessario svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini

costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264 (per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore), 2022 (sui trasferimenti dei titoli nominativi), 2355 (sugli adempimenti per la circolazione delle azioni), 2470 (sui trasferimenti di quote di s.r.l.), 2525 (sul passaggio delle quote in società cooperative), 2556 (sui trasferimenti di imprese soggette a registrazione) e 2559, primo comma (sulla cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta), del codice civile, né adempiere a quanto previsto dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario. Ferme restando la validità dei privilegi e delle garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, il cessionario effettua gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, così come l'indicazione di dati catastali e confini per gli immobili trasferiti, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul sito (dunque entro il 23 dicembre 2017). Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi. Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione sul sito produce gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile, diventando dunque efficace nei loro confronti. Inoltre, non si applicano i termini previsti dalla legge (articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428) per le comunicazioni relative ai trasferimenti d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori.

Rammenta che il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione; questi non è obbligato solidalmente con il cedente, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso un reato, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dalla legge (non si applica dunque l'articolo 31 del D.lgs. n. 231 del 2001 sulla respon-

sabilità amministrativa di enti e società). Sono previste regole specifiche per i beni culturali, come definiti ai sensi del relativo codice (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). In particolare, ai fini dell'esercizio della prelazione di acquisto da parte del MIBACT o degli enti territoriali autorizzati *ex lege*, la denuncia di trasferimento è effettuata dal cessionario entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di cessione. Inoltre, la condizione sospensiva prevista dall'articolo 61, comma 4, del medesimo decreto legislativo si applica alla sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni culturali. Non si applica il comma 6 del medesimo articolo, che, nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, consente all'acquirente di recedere dal contratto. Al contratto di cessione, nella parte in cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, non si applicano: l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (in tema di obbligo di allegare all'atto di vendita l'attestato di prestazione energetica degli edifici); l'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 (relativo all'obbligo di allegare all'atto di trasferimento le planimetrie ed altri dati catastali); l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 200, n. 380 (relativo all'obbligo di allegare il certificato di destinazione urbanistica agli atti di trasferimento di beni immobili); l'articolo 36, nella parte in cui prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (quest'ultimo in tema di prelazione del conduttore nell'acquisto di un immobile locato); le nullità di cui agli articoli 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (rispettivamente riferite ai trasferimenti di edifici, o loro parti, senza estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ovvero senza

licenza o concessione ad edificare). Si chiarisce che, ove l'immobile ceduto si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il cessionario presenta domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla conclusione del contratto di cessione; le altre ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile.

Evidenzia che il comma 3 del medesimo articolo 3 stabilisce che il cessionario sia individuato, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, nonché avendo riguardo agli impegni che esso dovrà assumersi ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Il comma 4 prevede che, se la concentrazione che deriva dalla cessione non è disciplinata dal regolamento comunitario sulle concentrazioni tra imprese (regolamento (UE) n. 139/2004), essa si intende autorizzata, in deroga alle procedure stabilite dalla legislazione nazionale *antitrust*, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale. Infine, il comma 5 dispone che se la cessione comprende titoli assistiti da garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (disciplinate dal decreto-legge n. 237 del 2016), il corrispettivo della garanzia è riconsiderato per tener conto della rischiosità del soggetto garantito. Il cessionario può altresì rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia dello Stato per i titoli da esso acquistati; in questo caso, la garanzia si estingue e, in relazione alla rinuncia, non è dovuto alcun corrispettivo. L'articolo 4 del decreto-legge autorizza il Ministro ad effettuare

specifici interventi pubblici a sostegno dell'operazione di liquidazione delle banche venete (comma 1). Più in dettaglio si tratta dei seguenti interventi: concessione della garanzia dello Stato a copertura dello sbilancio di cessione; erogazione di un supporto finanziario per ricostituire i fondi propri del cessionario, per un ammontare idoneo a fronteggiare l'assorbimento patrimoniale derivante dalle attività ponderate per il rischio acquisito; concessione della garanzia dello Stato sull'adempimento di obblighi delle due banche in liquidazione, in relazione a impegni, dichiarazioni e garanzie da esse assunti; erogazione al cessionario di fondi a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale.

Segnala che il cessionario anticipa al commissario liquidatore le spese necessarie per il funzionamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa (comma 2); è previsto uno specifico ordine per il pagamento dei crediti concessi dal cessionario degli *asset* e per l'escussione delle garanzie statali (comma 3). Si prevede poi lo svolgimento di una *due diligence* sul compendio ceduto, con possibilità di retrocedere al cedente alcuni beni ed *asset* aziendali (commi 4 e 7), a specifiche condizioni di legge oppure secondo quanto appositamente previsto dal contratto di cessione (commi 5 e 6). L'articolo 5 disciplina la cessione alla Società per la Gestione di Attività S.p.A., da parte dei commissari liquidatori, dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti o retrocessi. Il corrispettivo della cessione è rappresentato da un credito della liquidazione nei confronti della società, pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della SGA S.p.A.. A quest'ultima è attribuita l'amministrazione degli stessi.

Rammenta che l'articolo 6 prevede misure di ristoro a favore degli investitori. Nello specifico, si prevede che gli investitori che al momento della liquidazione coatta amministrativa detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche ed acquistati

nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà istituito dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 855, della legge n. 208 del 2015). Si precisa altresì che la disposizione si applica solo quando gli strumenti finanziari in questione sono stati sottoscritti o acquistati prima del 12 giugno 2014. L'articolo 7 introduce apposite norme in materia fiscale. L'articolo 8 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze possa dettare disposizioni tecniche di attuazione del provvedimento con uno o più decreti di natura non regolamentare. L'articolo 9 stabilisce che le misure all'esame siano adottate a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito dall'articolo 24 decreto-legge n. 237 del 2016 « Tutela del risparmio nel settore creditizio ». Tale articolo individua, inoltre, ulteriori misure di carattere ordinamentale al fine di attuare il provvedimento in esame. L'articolo 10, infine, stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (25 giugno 2017).

Daniele FARINA (SI-SEL) chiede al rappresentante del Governo se corrispondano al vero le notizie diramate da alcune fonti giornalistiche secondo le quali il contratto di acquisto firmato da Banca Intesa include una clausola risolutiva che prevede l'inefficacia del contratto e la retrocessione alle banche in liquidazione coatta amministrativa del perimetro oggetto di acquisizione, in particolare nel caso in cui il decreto in titolo non fosse convertito in legge, ovvero fosse convertito con modifiche tali da rendere più onerosa per Intesa Sanpaolo l'operazione, e non fosse pienamente in vigore entro i termini di legge.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel replicare all'onorevole Farina, rammenta che la sovranità del Parlamento non può essere messa in discussione in alcun caso.

Franco VAZIO (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013.

C. 4462 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanna IORI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013. Tale Accordo, che si compone di un preambolo e di dodici articoli, si propone di creare uno strumento giuridico di regolamentazione della collaborazione bilaterale di polizia sotto il profilo sia strategico sia operativo. Lo scopo dell'intesa è quello di contrastare in maniera più incisiva il crimine organizzato transnazionale nonché il terrorismo internazionale, conformemente alle previsioni degli ordinamenti giuridici dei due Paesi ed ai rispettivi obblighi internazionali.

In proposito, rammenta che la Colombia figura tra i maggiori produttori mondiali di cocaina, il cui smercio internazionale è nelle mani di potentissimi cartelli locali, che si rapportano anche alla criminalità organizzata transnazionale.

In riferimento agli aspetti di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1 individua le Autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero del-

l'interno e per la Colombia la Polizia Nazionale. Vengono, inoltre, salvaguardati i principi delle rispettive legislazioni nazionali e gli obblighi internazionali assunti dalle due Parti contraenti: per l'Italia, la salvaguardia si estende agli obblighi derivanti dalla partecipazione del nostro Paese all'Unione europea. L'articolo 2 individua i settori di cooperazione da effettuare, nell'ambito dei propri mezzi ed in conformità alle legislazioni nazionali delle Parti, per prevenire, contrastare ed indagare su crimini nei seguenti ambiti, peraltro non esclusivi: crimine organizzato transnazionale; produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori; tratta di persone e traffico di migranti; traffici illeciti di armi, munizioni, esplosivi, nonché di materiali radioattivi e tossici; criminalità informatica; reati economici e riciclaggio di denaro.

Rammenta che le Parti, inoltre, collaborano nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in base alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali assunti. Le modalità della cooperazione bilaterale vengono individuate dal successivo articolo 3, che ne prevede l'attuazione attraverso lo scambio di informazioni riguardanti: reati, criminali, organizzazioni e loro modalità operative, strutture e contatti; stupefacenti, metodi di produzione, canali e mezzi del relativo traffico e modalità di occultamento; reati di terrorismo, terroristi e loro organizzazioni, loro modalità operative, strutture e contatti; strumenti legislativi, scientifici e d'analisi per combattere il crimine; formazione del personale di polizia; adozione di speciali tecniche investigative quali operazioni sotto copertura e consegne controllate; metodi per il contrasto alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti; passaporti e altri documenti di viaggio; reati economici, riciclaggio, tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita, irregolarità nelle procedure di appalto di lavori pubblici.

Segnala che le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, ed i relativi requisiti formali e sostanziali,

sono contenute nelle disposizioni dell'articolo 4. L'articolo 5 individua le ipotesi di rifiuto di assistenza, che riguardano il caso in cui potrebbero essere compromessi sovranità, sicurezza interna, ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato richiesto, oppure vi sia contrasto con la sua legislazione nazionale o con gli obblighi internazionali da esso assunti (comma 1). Ai sensi del comma 2 l'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta presenta un onere eccessivo per le risorse della Parte richiesta. All'esecuzione delle richieste è dedicato l'articolo 6.

Fa presente che l'articolo 7 riguarda la protezione dei dati personali, dei documenti e delle informazioni classificate scambiati durante la collaborazione bilaterale: ad essi ciascuna delle Parti garantisce un livello di protezione equivalente a quello in vigore nell'ordinamento della Parte che ha originato i documenti o le informazioni medesimi, che non potranno essere divulgati a Parti terze senza il consenso scritto della autorità competente che li ha forniti. Per quanto concerne i dati personali, questi verranno utilizzati, registrati e trasferiti esclusivamente per le finalità previste dall'Accordo.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto, rammenta che lo stesso si compone di quattro articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, mentre l'articolo 3, infine, reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo medesimo.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011.

C. 4464 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanna IORI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011 (A.C. 4464).

Rammenta che l'Accordo in questione, composto da un preambolo e undici sezioni, si propone di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza ed interesse reciproco ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti.

In riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che la Sezione IV tratta le questioni attinenti alla giurisdizione sul personale militare e civile impegnato nelle attività di cooperazione militare: lo Stato ospitante avrà il diritto di esercitarla nei confronti dei reati commessi sul proprio territorio e puniti in base al proprio ordinamento, anche se commessi da personale dell'altra Parte contraente, salvo alcune specifiche fattispecie, nelle quali la giurisdizione è comunque riservata alle autorità dello Stato d'origine. Vi sono altresì clausole di salvaguardia del personale nel caso in cui questo sia stato coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato inviante. La Sezione V disciplina, inoltre, il risarcimento degli

eventuali danni provocati dal personale della Parte ospitante o di entrambe le Parti in relazione al servizio reso.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame, segnala che lo stesso si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta ufficiale*. L'articolo 3, infine, è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo medesimo.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	25

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

Emendamenti C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento trasmesso, per gli ambiti di competenza, dalla XIV Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricordando che nella seduta del 30 maggio scorso la Commissione aveva deliberato di riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo, nominando l'onorevole Cimbro relatrice presso la Commissione Politiche dell'Unione europea, segnala che presso tale Commissione, nel prosieguo dell'esame in sede referente, è stato presentato

l'articolo aggiuntivo Quartapelle Procopio 13.01 (*vedi allegato*). Ricorda che la Commissione esaminerà tale proposta emendativa alla luce della prassi consolidata secondo cui gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni competenti per materia ai fini dell'espressione del parere. Tale parere assume una peculiare valenza procedurale: ad esso, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tale emendamento avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Eleonora CIMBRO, *relatrice*, con riferimento all'articolo aggiuntivo 13.01, che la collega Quartapelle Procopio ha presen-

tato presso la XIV Commissione al disegno di legge europea per il 2017, segnala che esso concerne interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea. Nell'illustrare l'articolo aggiuntivo all'esame, che segnala di volere sottoscrivere insieme al collega Piras a nome del gruppo Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista, evidenzia che esso si muove sul terreno della cosiddetta « cooperazione delegata », espressione con cui ci si riferisce, nel quadro del « Codice di condotta dell'UE sulla divisione del lavoro nell'ambito della politica di sviluppo », ad una modalità di gestione che consente alla Commissione europea di delegare fondi ad uno Stato membro per l'esecuzione di programmi di cooperazione a seguito della firma di appositi « accordi di delega » e, a loro volta, agli Stati membri di trasferire risorse alla Commissione stessa attraverso la firma di « accordi di trasferimento », il tutto al fine di favorire una maggiore concentrazione ed efficacia degli aiuti in quei Paesi partner e settori nei quali più evidente è il valore aggiunto di un donatore specifico, in un'ottica di reciprocità e massimizzazione dell'efficacia dell'aiuto.

Ricorda che la cooperazione delegata è disciplinata dall'articolo 6 della legge n. 125 del 2014, dedicato alla partecipazione ai programmi dell'Unione europea, ai sensi del quale l'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea; contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea e armonizza i propri indirizzi e le proprie linee di programmazione con quelli dell'Unione europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti. Inoltre, l'Italia contribuisce, altresì, all'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione centralizzata indiretta, di norma mediante l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Sottolinea che, sulla base degli indirizzi contenuti nel Documento triennale di programmazione, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli stru-

menti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo. Ricorda, altresì, che, sempre sulla base degli indirizzi contenuti nel Documento triennale di programmazione, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo.

Ciò premesso, evidenzia che la proposta emendativa dispone, al comma 1, che, per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamenti europei ai sensi del citato articolo 6, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono, nei limiti di tale finanziamento, avvalersi, senza oneri, di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione, per la durata degli interventi, nei limiti del finanziamento comunitario ricevuto e alle condizioni previste per l'Agenzia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113, recante lo Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Sottolinea che, per gli interventi in Paesi in cui l'Agenzia ha proprie sedi, la disposizione si applica fino al subentro dell'Agenzia nella responsabilità degli stessi interventi.

Passando all'illustrazione del contenuto del comma 2 dell'articolo aggiuntivo, segnala che esso prevede che il controllo della rendicontazione degli interventi possa essere effettuato da un revisore legale o da una società di revisione, nel rispetto del decreto legislativo n. 50 del 2016, con oneri a carico del finanziamento europeo.

Sottolinea che la finalità primaria della proposta è, dunque, fare sì che, nelle more del completamento dell'avviato processo di accreditamento dell'Agenzia presso la Commissione europea, sia consentito al MAECI di continuare ad eseguire gli interventi di cooperazione delegata, consentendo agli uffici all'estero del Ministero di reclutare personale specializzato per gestire gli interventi, possibilità che è loro preclusa ad oggi dall'abrogazione della legge n. 49 del 1987.

Ricorda anche che, come emerso di recente in occasione dell'esame presso la

III Commissione dello schema di Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2016-2018, i fondi per la cooperazione delegata sono pressoché quadruplicati dal 2016 al 2017. Come ha anche affermato il Viceministro Giro nella sua audizione alle Commissioni esteri di Camera e Senato del 30 maggio scorso, la cooperazione delegata è il simbolo del ritorno dell'Italia sulla scena in tema di aiuto allo sviluppo, valorizzato dal passaggio da 3 programmi per 33 milioni di euro a 11 per 126 milioni di euro.

Ritiene che l'aumento delle risorse finanziarie per la cooperazione delegata dimostra l'affidabilità internazionale dell'Italia in questo settore, ma richiede, altresì, un incremento delle risorse umane chiamate a gestire i vari interventi.

Sempre relativamente al comma 2 della proposta emendativa, ricorda che per eseguire gli interventi di cooperazione delegata è necessario rafforzare gli strumenti di cui il MAECI dispone per assicurare il controllo sulla rendicontazione prescritto dall'articolo 60, paragrafo 5, comma secondo, del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che, al predetto articolo 60, disciplina la gestione indiretta. Segnala come il corretto e tempestivo svolgimento di tale controllo sia essenziale ai fini dell'attuazione degli interventi, condizionando la regolare erogazione dei finanziamenti da parte dell'Unione europea. Sottolinea che al controllo provvede, attualmente, a norma del decreto ministeriale 3 febbraio 2014, un collegio di tre revisori, uno dei quali, con funzione di presidente, designato dal

MAECI tra il proprio personale con qualifica dirigenziale o equiparata, e gli altri designati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra dirigenti della Ragioneria generale dello Stato.

A tal proposito precisa che il comma 2 dell'articolo proposto consente al MAECI di ricorrere, all'occorrenza, anche a revisori o a società di revisione legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, individuati nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea. Segnala che di tale facoltà potrà, inoltre, avvalersi l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Nel ribadire che dalle disposizioni dell'articolo aggiuntivo proposto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, segnala che i costi sostenuti per l'avvalimento nei termini esposti di personale non appartenente alla Pubblica Amministrazione e per l'attività di controllo di rendicontazione sono a carico del bilancio comunitario, che finanzia integralmente i programmi affidati dalla Commissione europea in gestione indiretta al MAECI, il quale ne è in ultima analisi responsabile.

Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sull'articolo aggiuntivo all'esame.

Il viceministro Mario GIRO si associa alla valutazione favorevole esposta dalla relatrice.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (Esame emendamenti C. 4505 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea).

1. Per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge 11 agosto 2014, n. 125, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari possono, nei limiti del suddetto finanziamento, avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, per la durata degli interventi,

alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), del Decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 133. Per gli interventi nei Paesi in cui l'Agenzia ha proprie sedi il presente comma si applica fino al subentro dell'Agenzia nella responsabilità per gli interventi stessi.

2. Il controllo della rendicontazione degli interventi di cui al comma 1 può essere effettuato da un revisore legale o da una società di revisione legale individuati nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con oneri a carico del finanziamento dell'Unione europea.

13. 01. Quartapelle Procopio, Carrozza, Causi, La Marca, Locatelli, Tidei, Cimbro, Piras.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	26
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
ALLEGATO (<i>Proposta di deliberazione di rilievi formulata dal relatore</i>)	29

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Atto n. 421.

(Rilievi alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 29 giugno 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, deputato Galperti, si è riservato di presentare una proposta di deliberazione di rilievi.

Guido GALPERTI (PD), relatore, propone di valutare favorevolmente lo schema di decreto in esame, formulando, altresì, quattro rilievi (*vedi allegato*).

Quindi, dopo aver precisato di aver riassunto nelle premesse il fondamento e gli obiettivi del provvedimento, si sofferma più diffusamente sulla parte motiva della sua proposta, evidenziando che il primo rilievo è volto a rappresentare alla Commissione bilancio l'esigenza — emersa anche nel corso dell'audizione informale — che l'assegnazione delle risorse avvenga quanto prima, così da permettere alle amministrazioni interessate di realizzare tempestivamente gli interventi e i programmi destinatari dei finanziamenti.

Con il secondo rilievo si chiede alla Commissione bilancio di rappresentare al Governo, con il parere che essa esprimerà, l'esigenza di una rimodulazione del cro-

noprogramma di erogazione degli stanziamenti destinati al Ministero della difesa per attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni. Allo stato, infatti, il profilo di finanziamento definito dallo schema di decreto in esame prevede per il Ministero della difesa assegnazioni più contenute nella prima metà e più consistenti nella seconda metà del quindicennio, laddove sarebbe necessaria una diversa modulazione, tale da permettere l'avvio immediato dei programmi di alta valenza industriale e strategica del Ministero della difesa illustrati dal rappresentante dello stato maggiore della difesa nell'audizione informale.

Il terzo rilievo è finalizzato a chiedere al Governo di reperire ulteriori risorse da destinare a finalità di bonifica e risanamento ambientale, compatibilmente con il soddisfacimento delle esigenze già individuate dal dicastero della difesa come primarie. Premesso che il rilievo raccoglie le preoccupazioni manifestate dal deputato Bolognesi, osserva che spostare risorse dal capitolo « attività industriali ad alta tecnologia » al capitolo « risanamento ambientale e bonifiche » — come auspicato dal deputato Bolognesi — non appare fattibile, atteso che il piano di riparto dei fondi è stato redatto sulla base delle richieste formulate dai Ministeri e rispecchia esigenze riconducibili a programmi e interventi determinati. In ogni caso, poiché la finalità è condivisibile, si può chiedere al Governo di aumentare le risorse per bonifiche e risanamento ambientale in futuro, per la copertura di specifici nuovi programmi di intervento, ulteriori rispetto a quelli al momento pianificati.

Da ultimo, dà conto del quarto rilievo, che richiama l'attenzione sull'esigenza di realizzare un programma di rinnovo della flotta elicotteri « multiruolo » dell'Arma dei carabinieri.

Luca FRUSONE (M5S) manifesta l'esigenza di disporre di sufficiente tempo per approfondire i contenuti della proposta di rilievi illustrata dal relatore e presentare, eventualmente, una proposta alternativa.

Antonino MOSCATT (PD) ritiene che la richiesta del deputato Frusone possa trovare accoglimento purché la Commissione sia posta nelle condizioni di esprimersi in tempo utile per trasmettere i propri rilievi alla Commissione bilancio.

Paolo BOLOGNESI (PD) rinnova una richiesta di chiarimento da lui avanzata anche in sede di audizione informale del Capo dell'Ufficio generale Pianificazione, programmazione e bilancio dello Stato maggiore della difesa, generale di divisione Guglielmo Luigi Miglietta: considerato che il Ministero della difesa — come chiarito dal generale Miglietta — progetta di impiegare parte delle risorse di cui allo schema di decreto in esame per programmi di interesse della Marina militare, e segnatamente per l'acquisizione di un'unità ausiliaria di soccorso a sommergibili, reputa importante che la Commissione sia informata sull'utilizzo fatto dal Ministero delle risorse inizialmente stanziato per gli oneri di finanziamento del programma navale per la tutela della capacità marittima della difesa, come del resto chiesto dalla Commissione stessa con una delle condizioni poste nel parere favorevole espresso nel 2015 sul riparto delle risorse destinate al predetto programma, molte delle quali intese ad ottenere dal Governo aggiornamenti e informazioni in merito allo sviluppo del programma navale nella fase successiva all'espressione del parere parlamentare.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, premesso che la questione posta dal collega Bolognesi esula dallo schema di decreto in esame, in quanto attiene a un programma già finanziato, ricorda che in sede di esame parlamentare dello schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali relativi al cosiddetto programma navale per la tutela della capacità marittima della difesa (atto del Governo n. 128), la Commissione, il 20 gennaio 2015, approvò un parere con il quale chiedeva al Governo, qualora fosse venuta meno la necessità di sostenere oneri di finanziamento, di destinare le

risorse preventivate per questo scopo – circa 1,6 miliardi di euro – o al miglioramento dei saldi di finanza pubblica oppure all'implementazione dello stesso programma navale, attraverso l'acquisto di costruzioni navali previste dal programma, inclusi i pattugliatori d'altura che nel programma sottoposto alla Commissione (atto del Governo n. 116) erano indicati come opzionali.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO chiarisce che i fondi inizialmente previsti

per gli oneri di finanziamento del programma navale sono stati impiegati per esercitare alcune opzioni contrattuali previste dal programma navale stesso.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per domani.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Atto n. 421).

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI RILIEVI
FORMULATA DAL RELATORE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) (atto n. 421);

premessi che:

l'articolo unico dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone, al comma 1, la ripartizione nell'arco di tempo 2017-2032 delle risorse di cui al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito, nell'ambito della legge di bilancio per il 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

la norma istitutiva del Fondo prevede che il suo utilizzo avvenga a mezzo di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni dello Stato, e che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi e indicate, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, secondo criteri di economicità e di contenimento della spesa;

la proposta di riparto del Fondo – come chiarito dalla relazione governativa di accompagnamento dell'atto – è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri e dei successivi approfondimenti condotti con le amministrazioni, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti;

la relazione governativa di accompagnamento riporta le indicazioni in merito agli interventi che ciascun Ministero intende perseguire con le risorse assegnate, ricavabili dall'allegato che fa parte integrante dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame;

va valutata positivamente l'audizione del Capo dell'Ufficio generale Pianificazione, programmazione e bilancio dello Stato maggiore della difesa, generale di divisione Guglielmo Luigi Miglietta, che ha permesso alla Commissione di ottenere chiarimenti in merito ai progetti e agli interventi destinatari dei finanziamenti che lo schema di decreto assegna al Ministero della difesa;

osservato che:

il dicastero della difesa è assegnatario, nel periodo di tempo di 15 anni, di 9,9 miliardi di euro, ripartiti in più settori di spesa, e che ulteriori risorse pari a 2.795 milioni di euro sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico per essere finalizzate a forniture militari per

la prosecuzione di programmi finanziati a valere sullo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero sui quali è stato già acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

con le risorse recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà possibile sostenere la prosecuzione di programmi di spesa in settori già all'attenzione del dicastero della difesa, quali ad esempio il risanamento ambientale e le bonifiche – in relazione ai quali si valuta positivamente quanto emerso in occasione dell'audizione del Capo dell'Ufficio generale Pianificazione, programmazione e bilancio dello Stato maggiore della difesa circa la disponibilità di risorse aggiuntive, già dal corrente esercizio finanziario, per il rapido avvio di ulteriori interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli ambienti di lavoro delle Forze armate – e la prevenzione del rischio sismico;

le risorse destinate alla Difesa nel settore di spesa « attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni » permetteranno – sebbene con avvio programmato prevalentemente nella seconda metà dello sviluppo temporale del provvedimento – di finanziare importanti programmi di ammodernamento e rinnovamento, rispondendo alle esigenze capacitive attuali e prospettiche della Difesa, salvaguardando nicchie di eccellenza industriali e sviluppando *know how* nazionale, con incremento della competitività nazionale e tutela di comparti industriali specializzati;

preso atto, infine, che il Ministero della difesa intende perseguire investimenti per la sicurezza nazionale mediante interventi per infrastrutture di rete, *cyber defence* e sistemi di controllo e simulazione per ridurre l'impatto addestrativo sul territorio, nonché effettuare interventi

per l'edilizia pubblica, con la ristrutturazione, l'efficientamento e l'ammodernamento delle infrastrutture del Dicastero;

delibera di formulare i seguenti rilievi:

a) valuti la V Commissione l'opportunità di rappresentare, nel proprio parere, l'esigenza che le procedure per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, siano avviate quanto prima, così da permettere alle amministrazioni interessate di realizzare tempestivamente gli obiettivi cui le risorse medesime sono destinate;

b) in riferimento all'allocazione temporale delle risorse per le finalità di cui alla lettera f) (« attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni ») – che non permette l'avvio immediato di importanti programmi di alta valenza industriale e strategica – valuti la V Commissione di proporre una rimodulazione del cronoprogramma di erogazione degli stanziamenti tale da rendere disponibili in tempi più brevi le risorse complessivamente già assegnate al Ministero della difesa;

c) valuti la V Commissione l'opportunità di rappresentare, nel proprio parere, la necessità di reperire in futuro – compatibilmente con il soddisfacimento delle esigenze già individuate dal dicastero della difesa come primarie – ulteriori risorse da destinare a finalità di bonifica e risanamento ambientale;

d) valuti la V Commissione l'opportunità di rappresentare, nel proprio parere, l'esigenza di assicurare l'attuazione di un programma di rinnovo della flotta elicotteri « multiruolo » dell'Arma dei carabinieri, individuando ulteriori risorse da stanziare in futuro.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013. C. 4462 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014. C. 4467 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	33

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso. Atto n. 425 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	34
Sui lavori della Commissione	34

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013.

C. 4462 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, osserva che il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato (A.S. 2184), reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 68.367 annui. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, prevede che 46.713 euro abbiano natura di « oneri valutati » e 21.654 euro di « oneri autorizzati ». Al riguardo, rileva che la relazione tecnica non evidenzia analiticamente a quali fattispecie di spesa siano specificamente ri-

feribili le due tipologie di oneri; peraltro, alla luce di quanto chiarito con riguardo ad altri provvedimenti di contenuto analogo, l'insieme degli oneri valutati sembrerebbe riconducibile alle voci afferenti a biglietti aerei, diarie e alloggio relativi al personale italiano inviato in missione in Colombia, nonché alle spese di vitto, alloggio e copertura sanitaria del personale colombiano ospitato in Italia, mentre sembrerebbero ascrivibili agli oneri autorizzati le voci di spesa relative a spese di ristorazione e *coffee break*, spese di docenza, materiale didattico e interpretariato relative alle attività di cooperazione che si svolgeranno in Italia. In ordine alla predetta ricostruzione ritiene utile una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 3 e 8 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in euro 46.713 annui a decorrere dall'anno 2017, nonché dai restanti articoli, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità, fermo rimanendo che per quanto riguarda gli oneri « valutati » dovrà comunque ritenersi automaticamente applicabile, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, la nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009 e che il Ministro dell'economia e delle finanze è da intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Rileva, infine, che l'articolo in commento riferisce gli oneri « valutati » agli articoli 3 e 8 dell'Accordo, mentre quelli « autorizzati » sono genericamente ricondotti ai « restanti articoli ». In proposito,

osserva tuttavia che, secondo quanto prospettato dalla relazione tecnica, gli oneri « autorizzati », pari come detto a 21.654 euro annui a decorrere dal 2017, derivano anch'essi dagli articoli 3 e 8 dell'Accordo. Sul punto, ritiene pertanto utile un chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che alla categoria « oneri valutati » sono riconducibili le spese indicate in relazione tecnica afferenti a biglietti aerei, diarie e alloggio relativi al personale italiano inviato in missione in Colombia, nonché le spese di vitto, alloggio e copertura sanitaria del personale colombiano ospitato in Italia, di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo in oggetto. Proseguendo, evidenzia che sono invece da considerarsi « oneri autorizzati » le spese per docenza, materiale didattico e interpretariato nonché le spese di ristorazione e *coffee break* relative alle attività di cooperazione che si svolgeranno in Italia, di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4462 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

sono riconducibili alla categoria « oneri valutati » le spese indicate in relazione tecnica afferenti a biglietti aerei, diarie e alloggio relativi al personale italiano inviato in missione in Colombia, nonché le spese di vitto, alloggio e copertura sanitaria del personale colombiano ospitato in Italia, di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo in oggetto;

sono da considerarsi, invece, «oneri autorizzati» le spese per docenza, materiale didattico e interpretariato nonché le spese di ristorazione e *coffee break* relative alle attività di cooperazione che si svolgeranno in Italia, di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014.

C. 4467 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, osserva preliminarmente che il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato (A.S. 2182), reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 152.148 annui. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, specifica che 108.740 euro hanno natura di «oneri valutati» e

43.408 euro di «oneri autorizzati». Al riguardo, rileva che la relazione tecnica non evidenzia analiticamente a quali fattispecie di spesa siano specificamente riferibili le due tipologie di oneri; peraltro, alla luce di quanto chiarito con riguardo ad altri provvedimenti di contenuto analogo, l'insieme degli oneri valutati sembrerebbe riconducibile alle voci afferenti a biglietti aerei, diarie e alloggio relativi al personale italiano inviato in missione in Macedonia, nonché alle spese di vitto, alloggio e copertura sanitaria del personale macedone ospitato in Italia, mentre sembrerebbero ascrivibili agli oneri di natura autorizzata le voci relative a spese di ristorazione e *coffee break*, spese di docenza, materiale didattico e interpretariato relative alle attività di cooperazione che si svolgeranno in Italia. In ordine alla predetta ricostruzione ritiene utile una conferma.

Tanto premesso, con particolare riguardo all'invio per un anno in Macedonia di un ufficiale della Polizia di Stato con funzioni di collegamento, previsto dall'articolo 3, lettera *k*), dell'Accordo, al fine di consentire la verifica del relativo onere, ritiene opportuno precisare i presupposti normativi dell'attribuzione dell'assegno *ad personam* di 10.800 euro annui (900 euro x 12 mesi) che la relazione tecnica individua tra le voci di spesa relative all'invio in Macedonia del suddetto ufficiale di collegamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge in esame provvede agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 8 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in euro 108.740 a decorrere dall'anno 2017, e dalle rimanenti spese, pari a euro 43.408 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, fermo rimanendo che per

quanto riguarda gli oneri « valutati » dovrà comunque ritenersi automaticamente applicabile, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, la nuova procedura per la compensazione dei relativi effetti finanziari di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009 e che il Ministro dell'economia e delle finanze è da intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso.

Atto n. 425.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, ricorda, preliminarmente, che lo schema di decreto legislativo, recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso, è stato adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 154 del 2016. Rileva che, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge delega, dall'attuazione della delega in esame non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 8, in materia di controlli, evidenzia che sia la relazione tecnica sia la clausola di non onerosità fanno espresso riferimento al bilancio dello Stato. Andrebbe pertanto acquisita, a suo avviso, conferma della possibilità per l'Ente nazionale risi, soggetto appartenente al comparto della pubblica amministrazione ai fini dei conti europei, di esercitare le attività previste nell'ambito delle risorse esistenti.

Per quanto concerne l'articolo 11, recante modalità di pagamento, in merito alla riassegnazione a finalità di spesa del 50 per cento delle entrate derivanti dalle sanzioni, la relazione tecnica rileva il carattere neutrale della previsione sulla base della considerazione che si tratta di fattispecie sanzionatorie di nuova istituzione. Evidenzia peraltro che talune di tali fattispecie appaiono già contemplate dalla vigente normativa – legge n. 325 del 1958 – sia pure con riferimento al precedente sistema di classificazione dei risi. Pertanto, al fine di confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni, ritiene che andrebbe chiarito se e in quale misura le entrate, sia pure eventuali, derivanti dal vigente apparato sanzionatorio risultino già scontate ai fini delle previsioni di entrata.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Vincenzo CASO (M5S) chiede alla rappresentante del Governo di sollecitare la trasmissione della relazione tecnica sulla proposta di legge C. 3225 e abb.-A/R, recante disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei

trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali. Segnalando come il provvedimento non risulti iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della corrente settimana, ricorda che la relazione tecnica era stata richiesta dalla Commissione bilancio nella seduta dello scorso 15 giugno.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di verificare i tempi ancora

necessari alla trasmissione della relazione tecnica in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, invita la rappresentante del Governo ad attivarsi affinché la relazione tecnica possa essere trasmessa alla Commissione nel più breve tempo possibile.

La seduta termina alle 14.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	36
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti. C. 4469 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	40

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033. Atto n. 413 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	46
ALLEGATO 2 (<i>Riformulazione della proposta di parere del relatore</i>)	49
ALLEGATO 3 (<i>Ulteriore riformulazione della proposta di parere del relatore</i>)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
SEDE REFERENTE:	
DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	43
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti</i>)	55

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di proce-

dere ad un'inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame dei provvedimenti in sede consultiva, quindi all'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE (Atto n. 413), poi alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, e, infine, all'esame in sede referente del disegno di legge C. 4565, di conversione del decreto-legge n. 99 del 2017.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti.**C. 4469 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, Moretto, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4469, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.

Rileva preliminarmente che il Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti (TUB), è destinato a completare le previsioni dell'Accordo istitutivo del TUB, disciplinando gli aspetti relativi ai privilegi fiscali e alle immunità giurisdizionali per le diverse sedi del tribunale attualmente previste in Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo, nonché per le eventuali divisioni locali e regionali attraverso cui il tribunale possa trovarsi ad operare.

Rammenta che l'Accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti – TUB è stato firmato il 19 febbraio 2013 da 25 Stati membri dell'Unione europea, parte di una cooperazione rafforzata formalizzata nel marzo 2011. I Paesi aderenti avevano convenuto di istituire il tribunale unificato dei brevetti quale organo giurisdizionale con competenza sulle controversie in materia di brevetto europeo con effetto unitario.

Il predetto Accordo sul tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles nel 2013, è stato ratificato con la legge n. 214 del 2016.

Poiché è previsto che il TUB abbia sedi in diversi Stati membri (Francia, Germania, Regno Unito, Lussemburgo) e che possano esserne istituite divisioni locali o

regionali in altre località, il Protocollo in esame sui privilegi e le immunità del TUB e del suo personale è stato negoziato nel contesto dell'apposito Comitato preparatorio intergovernativo per fornire un'impostazione unitaria alla materia.

L'Accordo istitutivo prevede, infatti, la creazione di un tribunale di primo grado – avente una divisione centrale a Parigi, con sezioni a Londra e Monaco di Baviera –, una Corte d'appello (Lussemburgo), un Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti a Lubiana e a Lisbona, nonché un *Training Centre* a Budapest, lasciando agli Stati parte la possibilità di chiedere l'apertura di una divisione, locale o regionale, del tribunale di primo grado sul proprio territorio.

In tale contesto il Protocollo è dunque finalizzato a integrare l'Accordo istitutivo del TUB, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultimo, ossia alla creazione di un sistema brevettuale europeo realmente integrato.

Nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento presentato al Senato viene sottolineato che, allo stato, il brevetto europeo si limita a offrire agli operatori la possibilità di un'unica procedura centralizzata di concessione, da convalidarsi, però, presso le autorità nazionali dei singoli Paesi in cui si intende farlo valere. Con l'entrata in vigore dell'Accordo che istituisce il TUB – prosegue la relazione – inizieranno a essere applicati anche i regolamenti UE n. 1257/2012 e n. 1260/2012, in base ai quali ai brevetti europei potrà essere conferito, con un'unica procedura, un effetto unitario, grazie al quale essi avranno efficacia e protezione in tutti gli Stati parte della cooperazione rafforzata. Ciò si tradurrà in significativi benefici per gli operatori economici italiani più propensi all'innovazione e all'internazionalizzazione. Per quanto riguarda il settore pubblico, la semplificazione amministrativa derivante dall'introduzione di un titolo brevettuale con vicende unitarie in quasi tutta l'Unione europea avrà effetti positivi per le autorità coinvolte.

Passando a illustrare il contenuto del Protocollo, esso si articola in un preambolo e 19 articoli.

Il preambolo, dopo aver richiamato l'Accordo del 19 febbraio 2013, che istituisce il tribunale unificato dei brevetti conferendogli personalità giuridica in tutti gli Stati membri, ne richiama l'articolo 37, in base al quale gli Stati membri contraenti che ne ospitano le sedi (Francia, Germania, Regno Unito e Lussemburgo) sono tenuti a mettere a disposizione i relativi locali e, per i primi sette anni, il necessario personale amministrativo di supporto (dall'ottavo anno, quando il TUB raggiungerà l'autonomia finanziaria, costoro saranno assunti dall'organizzazione). Il preambolo sottolinea, inoltre, che ai giudici si applica – eccezionalmente, in ragione del legame organico tra TUB e brevetto europeo con effetto unitario – il regime di privilegi e immunità valido per i funzionari dell'Unione europea, e riconosce che il tribunale necessita di vedersi accordata la più ampia capacità giuridica possibile, nonché di godere di tutte le tutele utili allo svolgimento delle proprie funzioni.

Conclude, pertanto, che, in tale contesto, è importante definire un quadro di riferimento comune, a beneficio del tribunale e degli Stati membri, ferma restando la possibilità di negoziare appositi accordi di sede integrativi.

L'articolo 1 è riservato alla definizione della terminologia utilizzata nel testo del Protocollo.

L'articolo 2 stabilisce che il tribunale beneficia, nel territorio di ciascuno Stato parte, dei privilegi e delle immunità necessari allo svolgimento delle sue attività ufficiali.

L'articolo 3 stabilisce l'invulnerabilità delle sedi del tribunale, fatte salve le diverse determinazioni che potranno essere concordate con gli Stati ospitanti.

Ai sensi dell'articolo 4 sono inviolabili anche gli archivi del tribunale e tutti i suoi atti e documenti.

L'articolo 5 disciplina le immunità del tribunale, stabilendo, in primo luogo, che il TUB gode, salvo le eccezioni espres-

samente indicate, di piena immunità dai procedimenti legali e da misure quali perquisizioni o espropri, e che, per quanto necessario all'espletamento delle sue attività ufficiali, esso è esente da restrizioni di qualsivoglia natura nei confronti delle sue proprietà, beni e risorse finanziarie.

Ai sensi dell'articolo 6, le immunità si estendono ai rappresentanti degli Stati parte che compongono i Comitati amministrativo, di bilancio e consultivo e ai loro atti ufficiali e documenti. A tale riguardo il paragrafo 3 specifica, tuttavia, che gli Stati parte non sono obbligati ad estendere tali immunità ai propri cittadini o a coloro i quali, all'atto di assumere le proprie funzioni presso il tribunale, fossero stabilmente residenti nel loro territorio.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 7, il quale dispone in materia di esenzioni fiscali, stabilendo, al paragrafo 1, che il tribunale, le sue proprietà e i suoi beni sono esenti da tutte le imposte dirette.

Inoltre, ai sensi del paragrafo 2 il tribunale:

è esente dalle imposte sul valore aggiunto o ha diritto al loro rimborso per ogni acquisto di rilevante importo di beni e servizi necessari forniti al tribunale per le sue attività ufficiali, fatte salve le limitazioni stabilite dallo Stato parte ospitante;

non è invece esente dalle imposte e dalle tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi pubblici.

In tale quadro il paragrafo 3 prevede che i beni acquistati in regime di esenzione non possano essere oggetto di vendita o di disposizione nello Stato parte o in altri Stati membri dell'UE, se non alle condizioni fissate dallo Stato che ha concesso l'esenzione.

In base al paragrafo 4, fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea e dall'applicazione di leggi e regolamenti, le competenti autorità fiscali di ciascuno Stato determinano le condizioni e le procedure.

L'articolo 8 in materia di esenzione dalle restrizioni valutarie ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del tribunale.

Sempre con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze segnala gli articoli 9 e 10.

In particolare l'articolo 9, relativo a privilegi e immunità dei giudici e del Cancelliere del tribunale, ai paragrafi 1 e 2, rinvia al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, che si applica a entrambe le figure professionali.

Il paragrafo 3 prevede inoltre, per tali figure professionali, che essi:

a) sono soggetti, a vantaggio del tribunale, a un'imposta interna su salari, stipendi ed emolumenti pagati dal tribunale;

b) dalla data di applicazione della predetta imposta interna, sono esenti dalla tassazione nazionale sui salari, gli stipendi e gli emolumenti percepiti dal tribunale, ma non sulle pensioni e sulle rendite pagate dal tribunale stesso;

c) sono esenti, dalla data in cui sono soggetti al sistema di previdenza sociale e sanitario istituito dal tribunale, per i servizi resi dal tribunale medesimo, da tutti i contributi obbligatori ai sistemi di previdenza sociale e sanitari nazionali.

L'articolo 10 riguarda le immunità e i privilegi del restante personale.

Il paragrafo 1 stabilisce l'immunità del personale dalla giurisdizione in relazione a tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, stabilendo che la predetta immunità continua a essere accordata anche dopo il termine del rapporto di impiego con il tribunale.

Inoltre, analogamente a quanto previsto dall'articolo 9 in relazione ai giudici e al Cancelliere, in base al paragrafo 2, il personale:

a) è soggetto, a vantaggio del tribunale a un'imposta interna su salari, stipendi ed emolumenti pagati dal tribunale;

b) dalla data di applicazione della predetta imposta interna, è esente dalla tassazione nazionale sui salari, gli stipendi e gli emolumenti percepiti dal tribunale, ma non sulle pensioni e sulle rendite pagate dal tribunale stesso; in tale ambito viene inoltre stabilito che i salari, gli stipendi e gli emolumenti possono essere tenuti in considerazione dagli Stati parte ai fini del calcolo della tassazione da applicare al reddito originato da altre fonti;

c) è esente, dalla data in cui sono soggetti al sistema di previdenza sociale e sanitario istituito dal tribunale, per i servizi resi dal tribunale medesimo, da tutti i contributi obbligatori ai sistemi di previdenza sociale e sanitari nazionali.

In tale ambito il paragrafo 3 stabilisce che nessuno Stato è obbligato a estendere i privilegi di cui al paragrafo 2 ai propri cittadini o a coloro i quali, immediatamente prima di essere assunti dal tribunale, fossero stabilmente residenti in quello Stato.

L'articolo 11 concede al tribunale il diritto di esporre nei propri locali, sui veicoli utilizzati per scopi ufficiali, così come sul proprio sito *web* e sui documenti, il proprio stemma e la propria bandiera, salvo diverso accordo con lo Stato Parte interessato.

L'articolo 12 puntualizza che coloro che godono dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli 6, 9 e 10 sono comunque chiamati a rispettare leggi e regolamenti degli Stati parte nel cui territorio operano. Lo stesso tribunale ha l'obbligo di cooperare in ogni momento con le autorità degli Stati parte, per facilitare l'applicazione delle loro leggi e prevenire qualsiasi abuso connesso ai privilegi, le immunità e le agevolazioni menzionate nel Protocollo.

L'articolo 13 ricorda che il solo scopo dei privilegi e delle immunità offerte dal Protocollo è quello di garantire, in tutte le circostanze, la libertà di azione del TUB e la completa indipendenza dei suoi funzionari, ma che le immunità possono essere

rimosse dall'organo di gestione del tribunale stesso quando esse siano di ostacolo al normale corso della giustizia. Analoghe prerogative sono attribuite al Comitato amministrativo per ciò che concerne i membri del Comitato consultivo e agli Stati parte per quel che riguarda i propri rappresentanti in seno ai Comitati amministrativo e di bilancio.

Per agevolare lo svolgimento dei lavori del tribunale, l'articolo 14 impone agli Stati membri interessati l'obbligo di adottare le misure necessarie per facilitare l'entrata, l'uscita e il soggiorno nel proprio territorio di tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali per il tribunale e dei loro familiari a carico. Lo stesso prevede anche per l'entrata e l'uscita di tutte le persone convocate o citate a comparire davanti al tribunale in veste ufficiale.

In base all'articolo 15, è compito del Cancelliere del tribunale comunicare a tutti gli Stati parte i nominativi dei giudici, del cancelliere e del personale a cui il protocollo si applica e di notificare nuove nomine o cambiamenti delle circostanze.

L'articolo 16 stabilisce che il tribunale istituirà meccanismi e procedure interni per la risoluzione delle eventuali controversie che coinvolgano i titolari delle immunità, compreso il tribunale medesimo. La risoluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo sono, invece, deferite a un tribunale arbitrale, salvo che le parti non abbiano convenuto altre modalità. Ove una disputa sorta tra il tribunale e uno Stato parte non sia risolta mediante consultazione, negoziazione o altri metodi di risoluzione, la decisione finale sarà rimessa ad un collegio di tre arbitri.

L'articolo 17 stabilisce che il Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati membri contraenti, presso il Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles, che è anche il depositario degli strumenti di ratifica.

Il Protocollo, ai sensi dell'articolo 18, entrerà in vigore trenta giorni dopo che l'ultimo dei quattro Stati parte (Francia, Germania, Lussemburgo e Regno Unito) abbia depositato il proprio strumento di ratifica.

L'articolo 19 accorda agli Stati membri contraenti la facoltà di notificare al depositario delle ratifiche l'intenzione di applicare il Protocollo in via provvisoria.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 concernono, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi.

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

Emendamenti C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti trasmessi, per gli ambiti di competenza, dalla XIV Commissione, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 giugno scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Petrini, si era riservato di verificare, anche attraverso un confronto con il Governo, l'eventualità di proporre, ai fini del relativo parere, una riformulazione dell'emendamento Occhiuto 7.1.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, alla luce degli approfondimenti svolti, ritiene di dover mantenere la proposta di parere contrario sull'emendamento Occhiuto 7.1, rilevando come non sia stato possibile individuare una diversa formulazione della proposta emendativa che risulti accettabile. Ribadisce altresì la proposta di pa-

rere contrario già formulata con riferimento all'emendamento Gianluca Pini 6.1.

Sandra SAVINO (FI-PdL) prende atto delle dichiarazioni del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033.

Atto n. 413.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, della seduta del 29 giugno scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il relatore, Barbanti, ha formulato una proposta di parere con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), la quale è stata anticipata informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella mattina di venerdì 30 giugno scorso.

Informa quindi che il medesimo relatore ha successivamente presentato una

riformulazione della propria proposta di parere (*vedi allegato 2*), la quale è stata anch'essa trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella mattina odierna. In particolare il relatore ha inserito una nuova osservazione, indicata con la lettera *a-bis*), e ha riformulato la lettera *h*) delle osservazioni.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), esprimendo il proprio apprezzamento per il proficuo lavoro svolto dal relatore ai fini della riformulazione della proposta di parere che era stata originariamente presentata, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo qualora il relatore concordi sull'opportunità di trasformare in condizione l'osservazione contenuta alla lettera *f*).

Pur constatando la bontà del complessivo impianto della riformulazione, ritiene infatti essenziale che la Commissione, esplicando pienamente il proprio ruolo nell'ambito dell'espressione del parere sul provvedimento, fornisca al Governo un indirizzo preciso circa la necessità di disciplinare con normativa di rango secondario, anche coinvolgendo le associazioni di categoria, il regime applicabile alle azioni emesse dalle banche di credito cooperativo e dalle casse rurali, in modo da tenere conto delle peculiarità dell'emittente quale banca cooperativa a mutualità prevalente, del carattere essenzialmente partecipativo di tali azioni e degli importi di sottoscrizione.

Al riguardo, nel ricordare gli spunti assolutamente chiari emersi in tal senso nel corso dell'audizione dei rappresentanti di Federcasse, svolta ai fini dell'istruttoria sul provvedimento, sottolinea come si tratti di un aspetto importante, volto a consentire che, in una fase delicata, durante la quale le banche di credito cooperativo stanno vivendo una complessa trasformazione, in attuazione della riforma approvata dal Parlamento con il decreto-legge n.18 del 2016, sia doveroso per la maggioranza tenere conto delle istanze delle BCC ai fini della migliore realizzazione della predetta riforma.

Ribadisce quindi l'intenzione del suo gruppo di votare a favore della proposta di

parere del relatore, ove essa fosse ulteriormente riformulata nel senso di trasformare l'osservazione di cui alla lettera *f*) in una condizione, dichiarando altresì, in tal caso, anche la disponibilità a procedere al voto già nella seduta odierna.

Sebastiano BARBANTI (PD), *relatore*, nel condividere le considerazioni del deputato Laffranco in merito all'esigenza di prevedere che, in attuazione del provvedimento in esame, il Governo tenga conto della peculiarità delle banche cooperative a mutualità prevalente, evidenzia come l'impostazione complessiva della propria proposta di parere, come riformulata, sia ispirata a questo principio.

A tale proposito richiama innanzitutto i contenuti dell'osservazione di cui alla lettera *f*), citata dal deputato Laffranco, volta a impedire l'applicazione retroattiva della normativa prevista dalle direttive MIFID alle azioni emesse dalle BCC; illustra inoltre l'osservazione contenuta alla lettera *g*), in base alla quale, nell'ambito della medesima logica, si chiede al Governo di valutare l'opportunità di prevedere un'agevolazione fiscale sull'imposta di bollo eventualmente dovuta dai clienti che sottoscrivono azioni delle BCC-CR, in considerazione dell'assenza degli elementi tipici di un investimento di natura finanziaria.

Alla luce delle predette considerazioni e al fine di rispettare il termine per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive europee, fissato al 3 agosto 2017, ritiene sia, in prima istanza, preferibile non modificare ulteriormente la propria proposta di parere trasformando l'osservazione di cui alla lettera *f*) in una condizione.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) ribadisce la propria richiesta di trasformare l'osservazione di cui alla lettera *f*) della riformulazione della proposta di parere del relatore in una condizione e di procedere, quindi, all'espressione del voto; a tale riguardo, nel sottolineare come la Commissione debba esprimere il proprio parere liberamente, fornendo al Governo un

indirizzo chiaro sulle condizioni che ritiene essenziali ai fini dell'espressione del voto favorevole sullo schema di decreto legislativo, preannuncia il voto contrario del suo gruppo qualora il relatore non condivida la proposta di modifica.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel sottolineare la rilevanza delle questioni affrontate dallo schema di decreto in relazione al rapporto tra banche e risparmiatori, chiede al Presidente che i gruppi possano disporre di un ulteriore, breve, arco di tempo per valutare i contenuti della riformulazione della proposta di parere presentata dal relatore nella giornata odierna; propone quindi che la Commissione proceda a esprimere il voto sul provvedimento in una seduta da convocarsi nella giornata di giovedì 6 luglio prossimo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, invita il relatore a valutare attentamente la richiesta, avanzata dal deputato Laffranco, di riformulare come condizione l'osservazione di cui alla lettera *f*) della proposta di parere del relatore, anche al fine di rendere più proficuo l'esame del provvedimento.

Per quanto riguarda la tempistica di esame del provvedimento fa presente che il relatore ha formulato, fin dalla fine della scorsa settimana, una sua prima proposta di parere, la quale è stata posta a disposizione di tutti i componenti della Commissione da venerdì scorso.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), pur ritenendo certamente auspicabile che il Governo esprima le proprie valutazioni, reputa essenziale che la Commissione proceda in piena autonomia nell'esame dello schema di decreto legislativo e che, data la grande rilevanza della materia affrontata dallo schema di decreto stesso, approvi il più celermente possibile il proprio parere sul provvedimento.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea l'esigenza di comprendere in che termini l'Esecutivo intende procedere,

come prospettato dall'osservazione di cui alla lettera *f*) della riformulazione della proposta di parere del relatore, al fine di disciplinare con normativa di rango secondario, coinvolgendo le associazioni di categoria, il regime applicabile alle azioni emesse dalle BCC-CR, tenendo conto delle peculiarità delle banche stesse.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce dell'andamento del dibattito, ritiene che possano esservi le condizioni per procedere alla votazione della proposta di parere del relatore già nella seduta odierna.

Sebastiano BARBANTI (PD), *relatore*, alla luce delle considerazioni svolte da più parti accoglie la richiesta avanzata dal deputato Laffranco di riformulare ulteriormente la propria proposta di parere (*vedi allegato 3*), trasformando l'osservazione di cui alla lettera *f*) in una condizione e aggiornando conseguentemente la sequenza delle lettere che identificano le osservazioni.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea come, qualora il Presidente decidesse di porre in votazione la proposta di parere del relatore, come ulteriormente riformulata, già nella seduta odierna, si realizzerebbe un'evidente forzatura nell'organizzazione dei lavori della Commissione, nonché un'eccessiva compressione dei tempi concessi alle forze politiche, posto che, a seguito di una prima riformulazione della proposta di parere del relatore, portata a conoscenza dei componenti della Commissione nella mattinata, e di un'ulteriore riformulazione testé presentata dal relatore, la Commissione sarebbe chiamata a esprimere il proprio voto pressoché immediatamente, senza un minimo spazio per approfondire la valenza delle modifiche intervenute.

Carlo SIBILIA (M5S) ritiene che, in una prospettiva di buonsenso e di razionale organizzazione dei lavori della Commissione, sia opportuno concedere ai gruppi un breve arco di tempo per valutare le

modifiche da ultimo intervenute nell'ambito della proposta di parere del relatore a seguito della trasformazione dell'osservazione di cui alla lettera *f*) in condizione, prevedendo che la Commissione proceda quindi al voto sulla predetta proposta di parere nella giornata di domani.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare domani, prima dell'avvio delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.

C. 4565 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, informa che sono state presentate circa 560 proposte emendative (*vedi allegato 4*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità

delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Rammento, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente e di questa Legislatura.

In tale contesto, le Presidenze sono pertanto chiamate ad applicare le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Alla luce di tali considerazioni devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Villarosa 1.9, limitatamente al capoverso articolo 4, comma 3, che trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze l'intero capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di Ferrara SpA;

Pesco 1.31, che modifica la disciplina generale dell'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza contenuta nel TUB, differenziando le procedure applicabili alle banche non sottoposte a liquidazione rispetto a quelle sottoposte a risoluzione;

Sibilia 1.32, 1.33, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45,

che prevedono la soppressione in tutto, in parte, ovvero per singoli articoli, della disciplina generale della risoluzione degli istituti bancari, introdotta dal decreto legislativo n. 180 del 2015;

Pesco 2.74, che modifica la disciplina generale dell'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza contenuta nel TUB, differenziando le procedure applicabili alle banche non sottoposte a liquidazione rispetto a quelle sottoposte a risoluzione;

Villarosa 3.172, limitatamente al capoverso comma 3-*bis*, che trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze l'intero capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di Ferrara SpA;

Menorello 3.228, che modifica la disciplina generale, contenuta nel Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativa alla definizione dei depositi e dei depositi protetti ai fini dell'applicazione delle misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa;

Polidori 4.01, che introduce norme volte a prevenire il conflitto di interessi di banche e intermediari finanziari che detengono quote di partecipazione in imprese di intermediazione immobiliare;

Pesco 5.01, che introduce misure fiscali e finanziarie volte a incentivare la gestione dei crediti deteriorati, a tal fine modificando la disciplina generale sulle cartolarizzazioni contenuta nella legge n. 130 del 1999;

Sibilia 6.21, che modifica il Testo unico bancario innalzando le sanzioni per coloro i quali forniscono dolosamente ad un intermediario finanziario notizie o dati falsi al fine di ottenere concessioni di credito, nonché per i dipendenti e per coloro i quali svolgono funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario che, al fine di concedere credito, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza;

Bonafede 6.01, che introduce una nuova organica disciplina all'interno del codice di procedura civile riguardante l'azione di classe (*class action*);

Pelillo 6.02, che introduce la definizione di obbligazioni chirografarie di seconda fascia e apporta modifiche alla gerarchia dei creditori in caso di insolvenza degli istituti bancari, a tal fine modificando il Testo unico bancario;

Fragomeli 6.03, che esclude dalla disciplina del *bail-in* le somme di denaro e gli strumenti finanziari degli enti di previdenza obbligatori depositati presso un soggetto depositario, a tal fine modificando l'articolo 7 del decreto legislativo n. 252 del 2005;

Fragomeli 6.04, che reca disposizioni in ordine alla gestione delle risorse per la previdenza complementare dei dipendenti pubblici, relativamente al contributo a carico del datore di lavoro;

Laffranco 7.01, in quanto modifica i limiti dell'attivo per le banche popolari oltre il quale esse devono trasformarsi in società per azioni; si prevede inoltre che non integrano la modifica dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle banche popolari con le quali è disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria;

Palese 7.02, 7.03, 7.04, in quanto modificano i limiti dell'attivo per le banche popolari oltre il quale esse devono trasformarsi in società per azioni;

Laffranco 7.05, che modifica il termine entro il quale le banche popolari devono adeguarsi ai limiti dell'attivo; si prevede inoltre che non integrano la modifica dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle banche popolari con le quali è disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria;

Laffranco 7.06, limitatamente all'ultimo comma, il quale prevede che non integrano la modifica dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle banche popolari con le quali è disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria;

Pesco 8.1, che modifica la disciplina generale dell'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza contenuta nel TUB, differenziando le procedure applicabili alle banche non sottoposte a liquidazione rispetto a quelle sottoposte a risoluzione;

Di Lello 9.01, che modifica la disciplina delle anticipazioni di tesoreria agli enti territoriali.

Avverte quindi che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 18 di oggi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata prima della seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033. Atto n. 413.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (Atto n. 413);

rilevato come lo schema di decreto legislativo intervenga modificando in più punti il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di rendere la normativa vigente aderenti alla MiFID II e al MiFIR, ridisciplinando tra l'altro l'istituto della segnalazione delle violazioni (cosiddetto *whistleblowing*) allo scopo di adottare una disciplina unitaria e organica nell'ambito del sistema finanziario;

rilevato in particolare come lo schema di decreto ridefinisca i poteri e il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza, riproducendo, tra l'altro i poteri attribuiti dal regolamento MiFIR in tema di *product intervention*, ovvero quei poteri

volti a proibire la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di strumenti finanziari e depositi strutturati, nonché l'esercizio di attività o pratiche finanziarie ritenuti pregiudizievoli per la tutela degli investitori, l'ordinato funzionamento ed integrità dei mercati, ovvero per la stabilità del sistema finanziario;

rilevato come lo schema di decreto modifichi la disciplina dei servizi e delle attività di investimento e la disciplina dei mercati, adeguando il testo unico alla disciplina dell'*equity crowdfunding* per le piccole e medie imprese;

evidenziato come lo schema di decreto riordini la disciplina sanzionatoria al fine di renderla aderente con quanto disposto dalla MiFID II e dal MiFIR e dalle norme di delega;

rilevato altresì come lo schema di decreto apporti integrazioni e modifiche all'articolo 201 TUF, relativamente alla disciplina di funzioni e attività degli agenti di cambio anche in relazione alla nuova disciplina MIFID;

evidenziato come lo schema di decreto modifichi le norme in materia di libera prestazione di servizi nel settore bancario e finanziario, prevedendo, per quanto riguarda l'offerta di servizi di investimento da parte di operatori di Paesi terzi a controparti qualificate, l'obbligo di stabilire una succursale in Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) chiarisca il Governo che l'articolo 25-bis del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), come sostituito dall'articolo 2, comma 23, dello schema di decreto legislativo, non si applica retroattivamente, al fine di evitare situazioni di incertezza normativa che minerebbero la stabilità patrimoniale e finanziaria delle Banche di credito cooperativo (BCC) e delle casse rurali (CR);

2) chiarisca il Governo, con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, il quale novella la disciplina degli agenti di cambio, che tali soggetti sono destinatari e non titolari dei poteri di *product intervention* di cui all'articolo 7-bis del TUF, come modificato dall'articolo 2, comma 6, dello schema di decreto legislativo, il quale disciplina il riparto di competenze tra Banca d'Italia e CONSOB nell'esercizio dei citati poteri;

3) introduca il Governo una fase transitoria di sei mesi per la graduale entrata in vigore delle nuove norme recate dallo schema di decreto (come già avvenuto in occasione del recepimento della direttiva 2004/39/CE, cosiddetta MiFID I), al fine di adeguare i contratti in essere alle nuove norme della direttiva MiFID II e del regolamento MiFIR;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di estendere i requisiti di conoscenza e competenza previsti per le persone fisiche che forniscono consulenza in materia di investimenti o informazioni su prodotti e servizi finanziari anche ai consulenti finanziari autonomi di cui all'articolo 18-bis del TUF e ai soggetti che svolgono attività di consulenza in materia di investimenti per conto delle società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del TUF, come

rispettivamente modificati dall'articolo 2, commi 12 e 13, dello schema di decreto legislativo;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, con riferimento all'articolo 31, comma 4, settimo periodo, del TUF, come modificato dall'articolo 2, comma 30, lettera e), dello schema di decreto legislativo, che l'approvazione dello Statuto dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze avvenga solo quando le modifiche riguardino le funzioni di vigilanza; ciò in quanto una diversa previsione potrebbe diminuire il livello di autonomia dell'Organismo, privandolo di diritti già acquisiti, tenuto conto che l'Organismo è già costituito e il relativo statuto è stato approvato da soggetti aventi natura privata;

c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che al medesimo Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari si applichi lo stesso regime di responsabilità previsto per l'esercizio delle funzioni a esso trasferite dalla CONSOB – che attualmente le esercita – e che, quindi, il predetto Organismo risponda in sede civile solo per il dolo o la colpa grave, ai sensi dell'articolo 24, comma 6-bis, della legge n. 262 del 2005;

d) con riferimento all'articolo 2, comma 26, dello schema di decreto legislativo, che introduce nel TUF un nuovo articolo 29-ter, valuti il Governo l'opportunità di eliminare l'obbligo di istituire una succursale per l'offerta di servizi di investimento da parte di operatori di Paesi terzi a controparti qualificate (clientela professionale e istituzionale) oltre che nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali su richiesta come previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera l), della legge n. 114 del 2015 – legge di delegazione europea 2014;

e) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 31, comma 6, lettera l), del TUF, come modificata dall'articolo 2, comma 30, lettera g), numero 8), dello schema di decreto, al fine di riconoscere il

ruolo delle iniziative intraprese a livello associativo con riferimento alla formazione e all'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari;

f) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare con normativa di rango secondario, anche coinvolgendo le associazioni di categoria, il regime applicabile alle azioni emesse dalle BCC-CR, in modo da tenere conto delle peculiarità dell'emittente quale banca cooperativa a mutualità prevalente, del carattere essenzialmente partecipativo di tali azioni e degli importi di sottoscrizione;

g) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un'agevolazione fiscale sull'imposta di bollo eventualmente dovuta dai clienti che sottoscrivono azioni delle BCC-CR, in considerazione dell'assenza degli elementi tipici di un investimento di natura finanziaria;

h) al fine di razionalizzare e armonizzare le competenze delle autorità di vigilanza, valuti il Governo l'opportunità di stabilire una modalità di vigilanza per canali distributivi, attribuendo i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori in relazione ai prodotti di investimento assicurativi di cui alla lettera *w-bis.3* dell'articolo 1, comma 1, del TUF, secondo la seguente articolazione: a) attribuire all'IVASS i poteri in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e *broker* assicurativi; b) attribuire alla CONSOB i poteri in relazione ai prodotti distribuiti dalle banche italiane e dell'Unione europea e dalle imprese di investimento; valuti conseguentemente il Governo l'opportunità di abrogare la lettera *w-bis* dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché di apportare le modifiche di coordinamento alla vigente disciplina.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033. Atto n. 413.

**RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (Atto n. 413);

rilevato come lo schema di decreto legislativo intervenga modificando in più punti il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di rendere la normativa vigente aderenti alla MiFID II e al MiFIR, ridisciplinando tra l'altro l'istituto della segnalazione delle violazioni (cosiddetto *whistleblowing*) allo scopo di adottare una disciplina unitaria e organica nell'ambito del sistema finanziario;

rilevato in particolare come lo schema di decreto ridefinisca i poteri e il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza, riproducendo, tra l'altro i poteri attribuiti dal regolamento MiFIR in tema

di *product intervention*, ovvero quei poteri volti a proibire la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di strumenti finanziari e depositi strutturati, nonché l'esercizio di attività o pratiche finanziarie ritenute pregiudizievoli per la tutela degli investitori, l'ordinato funzionamento ed integrità dei mercati, ovvero per la stabilità del sistema finanziario;

rilevato come lo schema di decreto modifichi la disciplina dei servizi e delle attività di investimento e la disciplina dei mercati, adeguando il testo unico alla disciplina dell'*equity crowdfunding* per le piccole e medie imprese;

evidenziato come lo schema di decreto riordini la disciplina sanzionatoria al fine di renderla aderente con quanto disposto dalla MiFID II e dal MiFIR e dalle norme di delega;

rilevato altresì come lo schema di decreto apporti integrazioni e modifiche all'articolo 201 TUF, relativamente alla disciplina di funzioni e attività degli agenti di cambio anche in relazione alla nuova disciplina MIFID;

evidenziato come lo schema di decreto modifichi le norme in materia di libera prestazione di servizi nel settore bancario e finanziario, prevedendo, per quanto riguarda l'offerta di servizi di in-

vestimento da parte di operatori di Paesi terzi a controparti qualificate, l'obbligo di stabilire una succursale in Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) chiarisca il Governo che l'articolo 25-*bis* del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), come sostituito dall'articolo 2, comma 23, dello schema di decreto legislativo, non si applica retroattivamente, al fine di evitare situazioni di incertezza normativa che minerebbero la stabilità patrimoniale e finanziaria delle Banche di credito cooperativo (BCC) e delle casse rurali (CR);

2) chiarisca il Governo, con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, il quale novella la disciplina degli agenti di cambio, che tali soggetti sono destinatari e non titolari dei poteri di *product intervention* di cui all'articolo 7-*bis* del TUF, come modificato dall'articolo 2, comma 6, dello schema di decreto legislativo, il quale disciplina il riparto di competenze tra Banca d'Italia e CONSOB nell'esercizio dei citati poteri;

3) introduca il Governo una fase transitoria di sei mesi per la graduale entrata in vigore delle nuove norme recate dallo schema di decreto (come già avvenuto in occasione del recepimento della direttiva 2004/39/CE, cosiddetta MiFID I), al fine di adeguare i contratti in essere alle nuove norme della direttiva MiFID II e del regolamento MiFIR;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di estendere i requisiti di conoscenza e competenza previsti per le persone fisiche che forniscono consulenza in materia di investimenti o informazioni su prodotti e servizi finanziari anche ai consulenti finanziari autonomi di cui all'articolo 18-*bis* del TUF e ai soggetti che svolgono attività di

consulenza in materia di investimenti per conto delle società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-*ter* del TUF, come rispettivamente modificati dall'articolo 2, commi 12 e 13, dello schema di decreto legislativo;

a-*bis*) con riferimento all'articolo 1, comma 29, dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di rivedere, eventualmente sopprimendolo, il nuovo articolo 30-*bis* del TUF, relativo alle modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, il quale, al comma 1, dà la possibilità ai consulenti finanziari autonomi, iscritti nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del TUF, di promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dal domicilio eletto, in quanto tale disposizione, di per sé non richiesta ai fini del recepimento della direttiva MiFID II nell'ordinamento nazionale, potrebbe pregiudicare un efficiente esercizio delle funzioni di vigilanza per la tutela del risparmiatore da parte dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, con difficoltà oggettive nell'esecuzione delle ispezioni e nel reperimento della documentazione di supporto per le istruttorie;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, con riferimento all'articolo 31, comma 4, settimo periodo, del TUF, come modificato dall'articolo 2, comma 30, lettera e), dello schema di decreto legislativo, che l'approvazione dello Statuto dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze avvenga solo quando le modifiche riguardano le funzioni di vigilanza; ciò in quanto una diversa previsione potrebbe diminuire il livello di autonomia dell'Organismo, privandolo di diritti già acquisiti, tenuto conto che l'Organismo è già costituito e il relativo statuto è stato approvato da soggetti aventi natura privata;

c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che al medesimo Organismo di

vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari si applichi lo stesso regime di responsabilità previsto per l'esercizio delle funzioni a esso trasferite dalla CONSOB – che attualmente le esercita – e che, quindi, il predetto Organismo risponda in sede civile solo per il dolo o la colpa grave, ai sensi dell'articolo 24, comma 6-bis, della legge n. 262 del 2005;

d) con riferimento all'articolo 2, comma 26, dello schema di decreto legislativo, che introduce nel TUF un nuovo articolo 29-ter, valuti il Governo l'opportunità di eliminare l'obbligo di istituire una succursale per l'offerta di servizi di investimento da parte di operatori di Paesi terzi a controparti qualificate (clientela professionale e istituzionale) oltre che nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali su richiesta come previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera l), della legge n. 114 del 2015 – legge di delegazione europea 2014;

e) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 31, comma 6, lettera l), del TUF, come modificata dall'articolo 2, comma 30, lettera g), numero 8), dello schema di decreto, al fine di riconoscere il ruolo delle iniziative intraprese a livello associativo con riferimento alla formazione e all'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari;

f) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare con normativa di rango secondario, anche coinvolgendo le associazioni di categoria, il regime applicabile alle azioni emesse dalle BCC-CR, in modo da tenere conto delle peculiarità dell'emittente quale banca cooperativa a mutualità

prevalente, del carattere essenzialmente partecipativo di tali azioni e degli importi di sottoscrizione;

g) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un'agevolazione fiscale sull'imposta di bollo eventualmente dovuta dai clienti che sottoscrivono azioni delle BCC-CR, in considerazione dell'assenza degli elementi tipici di un investimento di natura finanziaria;

h) al fine di razionalizzare e armonizzare le competenze delle autorità di vigilanza, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), valuti il Governo l'opportunità di stabilire una modalità di vigilanza che attribuisca i poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all'IVASS in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione dei suddetti prodotti direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e broker assicurativi; b) alla CONSOB in relazione alle attività connesse alla realizzazione degli stessi prodotti da parte dei soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi – RUI e in relazione alla distribuzione degli stessi prodotti tramite i menzionati soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi – RUI nonché tramite i collaboratori degli stessi intermediari, iscritti nella sezione E del medesimo registro unico degli intermediari assicurativi – RUI, mantenendo inoltre alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033. Atto n. 413.

**ULTERIORE RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (Atto n. 413);

rilevato come lo schema di decreto legislativo intervenga modificando in più punti il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di rendere la normativa vigente aderenti alla MiFID II e al MiFIR, ridisciplinando tra l'altro l'istituto della segnalazione delle violazioni (cosiddetto *whistleblowing*) allo scopo di adottare una disciplina unitaria e organica nell'ambito del sistema finanziario;

rilevato in particolare come lo schema di decreto ridefinisca i poteri e il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza, riproducendo, tra l'altro i poteri attribuiti dal regolamento MiFIR in tema

di *product intervention*, ovvero quei poteri volti a proibire la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di strumenti finanziari e depositi strutturati, nonché l'esercizio di attività o pratiche finanziarie ritenute pregiudizievoli per la tutela degli investitori, l'ordinato funzionamento ed integrità dei mercati, ovvero per la stabilità del sistema finanziario;

rilevato come lo schema di decreto modifichi la disciplina dei servizi e delle attività di investimento e la disciplina dei mercati, adeguando il testo unico alla disciplina dell'*equity crowdfunding* per le piccole e medie imprese;

evidenziato come lo schema di decreto riordini la disciplina sanzionatoria al fine di renderla aderente con quanto disposto dalla MiFID II e dal MiFIR e dalle norme di delega;

rilevato altresì come lo schema di decreto apporti integrazioni e modifiche all'articolo 201 TUF, relativamente alla disciplina di funzioni e attività degli agenti di cambio anche in relazione alla nuova disciplina MIFID;

evidenziato come lo schema di decreto modifichi le norme in materia di libera prestazione di servizi nel settore bancario e finanziario, prevedendo, per quanto riguarda l'offerta di servizi di in-

vestimento da parte di operatori di Paesi terzi a controparti qualificate, l'obbligo di stabilire una succursale in Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) chiarisca il Governo che l'articolo 25-*bis* del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), come sostituito dall'articolo 2, comma 23, dello schema di decreto legislativo, non si applica retroattivamente, al fine di evitare situazioni di incertezza normativa che minerebbero la stabilità patrimoniale e finanziaria delle Banche di credito cooperativo (BCC) e delle casse rurali (CR);

2) chiarisca il Governo, con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, il quale novella la disciplina degli agenti di cambio, che tali soggetti sono destinatari e non titolari dei poteri di *product intervention* di cui all'articolo 7-*bis* del TUF, come modificato dall'articolo 2, comma 6, dello schema di decreto legislativo, il quale disciplina il riparto di competenze tra Banca d'Italia e CONSOB nell'esercizio dei citati poteri;

3) introduca il Governo una fase transitoria di sei mesi per la graduale entrata in vigore delle nuove norme recate dallo schema di decreto (come già avvenuto in occasione del recepimento della direttiva 2004/39/CE, cosiddetta MiFID I), al fine di adeguare i contratti in essere alle nuove norme della direttiva MiFID II e del regolamento MiFIR;

4) provveda il Governo a disciplinare con normativa di rango secondario, anche coinvolgendo le associazioni di categoria, il regime applicabile alle azioni emesse dalle BCC-CR, in modo da tenere conto delle peculiarità dell'emittente quale banca cooperativa a mutualità prevalente, del carattere essenzialmente partecipativo di tali azioni e degli importi di sottoscrizione;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di estendere i requisiti di conoscenza e competenza previsti per le persone fisiche che forniscono consulenza in materia di investimenti o informazioni su prodotti e servizi finanziari anche ai consulenti finanziari autonomi di cui all'articolo 18-*bis* del TUF e ai soggetti che svolgono attività di consulenza in materia di investimenti per conto delle società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-*ter* del TUF, come rispettivamente modificati dall'articolo 2, commi 12 e 13, dello schema di decreto legislativo;

b) con riferimento all'articolo 1, comma 29, dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di rivedere, eventualmente sopprimendolo, il nuovo articolo 30-*bis* del TUF, relativo alle modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, il quale, al comma 1, dà la possibilità ai consulenti finanziari autonomi, iscritti nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del TUF, di promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dal domicilio eletto, in quanto tale disposizione, di per sé non richiesta ai fini del recepimento della direttiva MiFID II nell'ordinamento nazionale, potrebbe pregiudicare un efficiente esercizio delle funzioni di vigilanza per la tutela del risparmiatore da parte dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, con difficoltà oggettive nell'esecuzione delle ispezioni e nel reperimento della documentazione di supporto per le istruttorie;

c) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, con riferimento all'articolo 31, comma 4, settimo periodo, del TUF, come modificato dall'articolo 2, comma 30, lettera e), dello schema di decreto legislativo, che l'approvazione dello Statuto dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze

avvenga solo quando le modifiche riguardano le funzioni di vigilanza; ciò in quanto una diversa previsione potrebbe diminuire il livello di autonomia dell'Organismo, privandolo di diritti già acquisiti, tenuto conto che l'Organismo è già costituito e il relativo statuto è stato approvato da soggetti aventi natura privata;

d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che al medesimo Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari si applichi lo stesso regime di responsabilità previsto per l'esercizio delle funzioni a esso trasferite dalla CONSOB – che attualmente le esercita – e che, quindi, il predetto Organismo risponda in sede civile solo per il dolo o la colpa grave, ai sensi dell'articolo 24, comma 6-*bis*, della legge n. 262 del 2005;

e) con riferimento all'articolo 2, comma 26, dello schema di decreto legislativo, che introduce nel TUF un nuovo articolo 29-*ter*, valuti il Governo l'opportunità di eliminare l'obbligo di istituire una succursale per l'offerta di servizi di investimento da parte di operatori di Paesi terzi a controparti qualificate (clientela professionale e istituzionale) oltre che nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali su richiesta come previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera *l)*, della legge n. 114 del 2015 – legge di delegazione europea 2014;

f) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 31, comma 6, lettera *l)*, del TUF, come modificata dall'articolo 2, comma 30, lettera *g)*, numero 8), dello schema di decreto, al fine di riconoscere il ruolo delle iniziative intraprese a livello

associativo con riferimento alla formazione e all'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari;

g) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un'agevolazione fiscale sull'imposta di bollo eventualmente dovuta dai clienti che sottoscrivono azioni delle BCC-CR, in considerazione dell'assenza degli elementi tipici di un investimento di natura finanziaria;

h) al fine di razionalizzare e armonizzare le competenze delle autorità di vigilanza, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis.3*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), valuti il Governo l'opportunità di stabilire una modalità di vigilanza che attribuisca i poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: *a)* all'IVASS in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione dei suddetti prodotti direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e *broker* assicurativi; *b)* alla CONSOB in relazione alle attività connesse alla realizzazione degli stessi prodotti da parte dei soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi – RUI e in relazione alla distribuzione degli stessi prodotti tramite i menzionati soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi – RUI nonché tramite i collaboratori degli stessi intermediari, iscritti nella sezione E del medesimo registro unico degli intermediari assicurativi – RUI, mantenendo inoltre alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi.

ALLEGATO 4

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA (C. 4565 Governo).

EMENDAMENTI

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

(Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15).

1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 2, le parole « Entro sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « Entro centoventi giorni »;

b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Al fine di assicurare la parità di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passività di cui al comma 2 del presente articolo dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla è prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative ad altri rapporti di cui è parte l'Emittente

o una componente del gruppo bancario di cui esso è parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo. Durante la proroga le passività producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili ».

Conseguentemente:

al titolo del decreto-legge, dopo le parole: Disposizioni urgenti inserire le seguenti: per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché;

all'articolo 1 del disegno di legge, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 89 del 2017.

0. 1. 01. Il Relatore.

Sopprimere l'articolo 1.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

1. 1. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Liquidazione coatta amministrativa).

1. Il presente decreto dispone l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e Veneto Banca SpA (di seguito Banche) ai sensi degli articoli 80 e seguenti del decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Misure di ristoro).

1. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9 è istituito un Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni a favore di detentori di strumenti finanziari obbligazionari diversi da investitori professionali e qualificati.

2. Le misure di ristoro di cui al comma 1 sono pari al 100 per cento del valore di acquisto dei medesimi strumenti finanziari.;

sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Cessione di rami d'azienda).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone una gara pubblica aperta, concorrenziale e non discriminatoria per l'acquisizione delle filiali e della struttura delle Banche.

2. La cessione di cui al comma 1 comprende il personale dipendente.

3. Gli importi delle aggiudicazioni di cui al presente articolo rientrano nella procedura di liquidazione di cui all'articolo 1.;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Disposizioni attuative).

1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alla liquidazione coatta

amministrativa si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate.;

sopprimere gli articoli 5, 6 e 7.

1. 2. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Liquidazione coatta amministrativa).

1. Il presente decreto dispone l'avvio della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e Veneto Banca SpA (di seguito Banche) ai sensi degli articoli 80 e seguenti del decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Misure di ristoro).

1. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9 è istituito un Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni a favore di detentori di strumenti finanziari obbligazionari diversi da investitori professionali e qualificati.

2. Le misure di ristoro di cui al comma 1 sono pari al 100 per cento del valore di acquisto dei medesimi strumenti finanziari.;

sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Cessione di rami d'azienda).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone una gara pubblica aperta, concorrenziale e non discriminatoria per l'acquisizione delle filiali e della struttura delle Banche.

2. La cessione di cui al comma 1 comprende il personale dipendente.

3. Gli importi delle aggiudicazioni di cui al presente articolo rientrano nella procedura di liquidazione di cui all'articolo 1.;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Disposizioni attuative).

1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente decreto, alla liquidazione coatta amministrativa si applica la disciplina contenuta nel Testo unico bancario e nelle disposizioni da esso richiamate.;

sopprimere gli articoli 6 e 7.

1. 3. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la « Banca » o collettivamente, le « Banche ») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze al prezzo simbolico di 1 euro.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Interventi dello Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica.

2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui

agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;

all'articolo 5:

al comma 1, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la;

al comma 1, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;

al comma 1 sopprimere le parole da: Alla cessione *fino alle parole:* l'articolo 3, comma 2.;

al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA *pari con le seguenti:* determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;

sopprimere gli articoli 6 e 7;

all'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono

deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

1. Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate

dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.

1. 4. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la « Banca » o collettivamente, le « Banche ») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze al prezzo simbolico di 1 euro.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Interventi dello Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato, agli enti pubblici della Repubblica ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;

all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti:

dispone la *e sopprimere le parole*: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione *fino alle parole*: l'articolo 3, comma 2;

al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA *pari con le seguenti*: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le maggiori entrate derivanti dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;

sopprimere gli articoli 6 e 7;

all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli

interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.

1. 5. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la « Banca » o collettivamente, le « Banche ») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze al prezzo simbolico di 1 euro.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Interventi dello Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato, agli enti pubblici della Repubblica ed a Cassa Depositi e Prestiti.

2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;

all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla *con le seguenti:* dispone la;

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione *fino alle parole:* l'articolo 3, comma 2.;

al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti

della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;

dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;

sopprimere gli articoli 6 e 7;

all'articolo 9, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dal commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.

1. 6. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la « Banca » o collettiva-

mente, le « Banche ») sono trasferite a Cassa Depositi e Prestiti SpA al prezzo simbolico di 1 euro.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Interventi dello Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.

4. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;

all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla *con le seguenti:* dispone la;

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione *fino alle parole:* l'articolo 3, comma 2.;

al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari *con le seguenti:* determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;

sopprimere gli articoli 6 e 7;

all'articolo 9, dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti « ai commi 65 e 66 ».

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.

1. 7. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la « Banca » o collettivamente, le « Banche ») sono trasferite a Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale al prezzo simbolico di 1 euro.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Interventi dello Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.

2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;

all'articolo 5:

al comma 1 primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla *con le seguenti:* dispone la;

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione *fino alle parole:* l'articolo 3, comma 2.;

al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA *pari con le seguenti:* determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla ge-

stione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;

sopprimere gli articoli 6 e 7;

all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si

applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-*sexies*. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.

1. 8. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la « Banca » o collettivamente, le « Banche ») sono trasferite alla Banca Pubblica dello Stato italiano al prezzo simbolico di 1 euro.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Interventi dello Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.

2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-*bis*, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.

3. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., istituita nel quadro degli interventi e della procedura di risoluzione della crisi di cui al comma 842 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed all'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore a 1 euro. All'atto del trasferimento il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cambiare la denominazione sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara in Banca pubblica dello Stato italiano.;

all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la;

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione fino alle parole: l'articolo 3, comma 2.;

al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;

sopprimere articoli 6 e 7;

all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli

interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dal commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.

1. 9. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

(Inammissibile limitatamente al capoverso articolo 4, comma 3)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative

del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la « Banca » o collettivamente, le « Banche ») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Interventi dello Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato al medesimo Ministero al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.

2. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto un collegio di esperti indipendenti nominato, con gara pubblica, dal Ministero dell'economia e delle finanze effettua una *due diligence* di tutte le attività e le passività delle Banche. Ad esito della *due diligence* se le Banche necessitano di un ulteriore adeguamento ai requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, un aumento di capitale riservato agli enti pubblici della Repubblica italiana.

3. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 2 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9-bis, con uno o più decreti concede la garanzia dello Stato sulle azioni di nuova emissione.;

all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla *con le seguenti:* dispone la;

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione *fino alle parole:* l'articolo 3, comma 2.;

al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA *pari con le seguenti:* determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;

sopprimere gli articoli 6 e 7;

all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della

predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale riservato ad Enti Pubblici).

1. Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate

dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo, sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.

1. **10.** Sibilìa, D'Incà, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la « Banca » o collettivamente, le « Banche ») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Interventi dello Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato al medesimo Ministero al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.

2. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto un collegio di esperti indipendenti nominato, con gara pubblica, dal Ministro dell'economia e delle finanze effettua una *due diligence* di tutte le attività e le passività delle Banche. All'esito della *due diligence* se le Banche necessitano di un ulteriore adeguamento

ai requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con proprio decreto, un aumento di capitale riservato agli enti pubblici della Repubblica Italiana.

3. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 2 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9-bis, con uno o più decreti concede la garanzia dello Stato sulle azioni di nuova emissione.;

all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla *con le seguenti:* dispone la;

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;

al comma 1 secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione *fino alle parole:* l'articolo 3, comma 2;

al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA *pari con le seguenti:* determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;

sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART 6.

(Esclusione delle misure di burden sharing e bail in).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è esclusa

l'applicazione di ogni genere di misura di condivisione dei rischi a carico dei detentori di strumenti finanziari di debito subordinato per soggetti diversi da investitori istituzionali, professionali e qualificati.;

all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale riservato ad Enti Pubblici).

1. Agli oneri di cui all'articolo 4, comma 3, pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.

1. 11. Sibilìa, D'Incà, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la « Banca » o collettivamente, le « Banche ») sono trasfe-

rite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato ».

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Interventi dello Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.

2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;

all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla con le seguenti: dispone la;

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione fino alle parole: l'articolo 3, comma 2;

al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA pari con le seguenti: determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione.;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;

sopprimere gli articoli 6 e 7;

all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare. »;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare »;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.

1. 12. Sibilia, D'Incà, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9 le azioni rappresentative del capitale sociale di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.

(ciascuna singolarmente, la « Banca » o collettivamente, le « Banche ») sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 2 e 3;

sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Interventi dello Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato allo Stato ed agli enti pubblici della Repubblica al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea.

2. Al fine di agevolare l'aumento di capitale di cui al comma 1 il Ministero dell'economia e delle finanze anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 9 e 9-bis, con uno o più decreti, concede la garanzia dello Stato alle azioni di nuova emissione.;

all'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: prevede che i commissari liquidatori procedano alla *con le seguenti:* dispone la;

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4;

al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Alla cessione *fino alle parole:* l'articolo 3, comma 2.;

al comma 2 sostituire le parole: rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA *pari con le seguenti:* determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione;

dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Le maggiori entrate derivante dai dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi alla gestione dei crediti, dei beni e dei rapporti giuridici ai sensi del comma 3 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 9, comma 1.;

sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART 6.

(Esclusione delle misure di burden sharing e bail in).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è esclusa l'applicazione di ogni genere di misura di condivisione dei rischi a carico dei detentori di strumenti finanziari di debito subordinato per soggetti diversi da investitori istituzionali, professionali e qualificati.;

sopprimere l'articolo 7;

all'articolo 9, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: « ai commi da 65 a 68 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 65 e 66 ».

3-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare ».

3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli

interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interessi passivi concorrono alla formazione, del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura dell'82 per cento ».

3-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

3-sexies. Le modifiche introdotte dai commi 2, 3 e 4 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.;

dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di aumento di capitale).

1. Agli oneri di cui all'articolo 4 pari a euro 905 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

2. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 4 a valere sulle risorse disponibili di cui al presente articolo sono concesse in

leva rispetto alle medesime risorse disponibili in conformità alla normativa di settore.

1. 13. Sibilia, D'Incà, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: l'avvio aggiungere le seguenti: delle procedure.

1. 14. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: modalità aggiungere le seguenti: , la tempistica.

1. 15. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: modalità aggiungere le seguenti: , lo scadenario.

1. 16. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2 con le seguenti: le Banche di cui al presente comma.

1. 17. Alberti, Sibilia, Villarosa, Pesco, Fico, Ruocco, Pisano.

Sopprimere il comma 2.

1. 18. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 2 sostituire la parola: costituiscano con la seguente: rappresentino.

1. 19. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 2 dopo le parole: sono adottate a seguito aggiungere le seguenti: della pubblicazione.

1. **20.** Pesco, Alberti, Villarosa, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere il comma 3.

1. **21.** Villarosa, Sibilìa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3 sostituire le parole: degli elementi forniti con le seguenti: di una relazione fornita.

1. **22.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3 dopo le parole: Commissione Europea aggiungere le seguenti: ed alle competenti Commissioni Parlamentari.

1. **23.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 3 dopo le parole: Commissione Europea aggiungere le seguenti: ed alla Commissione Finanze delle Camere.

1. **24.** Villarosa, Pesco, Sibilìa, Fico, Ruocco, Pisano, Alberti.

Al comma 3 dopo le parole: presenta alla Commissione Europea aggiungere le seguenti: e al Parlamento.

1. **25.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 3 sostituire le parole: sino al con le seguenti: entro il.

1. **26.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3 sostituire le parole: una relazione con le seguenti: un resoconto.

1. **27.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3 sostituire la parola: annuale con la seguente: mensile.

1. **28.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3 sostituire la parola: informazioni con le seguenti: dati e notizie.

1. **29.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3 sostituire le parole: riguardo agli interventi dello Stato effettuati con le seguenti: relativamente alle misure ed ai provvedimenti adottati dallo Stato.

1. **30.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

1. **46.** Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione semestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

1. **47.** Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da sottoporre alle valutazioni delle compe-

tenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

- 1. 48.** Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 82, comma 1, le parole: « o a risoluzione » sono soppresse;

all'articolo 82, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Se una banca viene sottoposta ad interventi di risoluzione con conseguente riduzione di valore e/o conversione di strumenti finanziari e l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei soggetti passivi titolari degli strumenti finanziari oggetto di risoluzione, dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare. ».

- 1. 31.** Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

- 1. 32.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La sezione III del Capo IV del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

- 1. 33.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Gli articoli da 48 a 59 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 sono soppressi.

- 1. 34.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 48 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

- 1. 35.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 50 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

- 1. 36.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 51 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

- 1. 37.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 52 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

- 1. 38.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 53 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

- 1. 39.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 54 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

1. **40.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 55 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

1. **41.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 56 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

1. **42.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 57 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

1. **43.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 58 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

1. **44.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 59 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 è soppresso.

1. **45.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

(Inammissibile)

ART. 2.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: A seguito dell'adozione della *con le seguenti:* Acquisita la.

- 2. 1.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: A seguito *inserire le seguenti:* della pubblicazione e.

- 2. 2.** Pesco, Alberti, Villarosa, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: la liquidazione coatta amministrativa è disposta contestualmente all'azione di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e controllo delle Banche.

- 2. 3.** Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sostituire ovunque ricorra, la parola: continuazione *con la seguente:* prosecuzione.

- 2. 4.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del presente decreto *con le seguenti:* per il miglior realizzo dell'attivo.

- 2. 5.** Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per il tempo tecnico necessario *con le seguenti:* per la durata tecnicamente necessaria.

- 2. 6.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per il tempo tecnico *con le seguenti:* per un periodo tecnicamente.

- 2. 7.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: attuare *con la seguente:* realizzare.

- 2. 8.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 *con le seguenti:* la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.

- 2. 9.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 *con le seguenti:* la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.

2. 10. Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 *con le seguenti:* la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia

e delle finanze da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.

2. 11. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 *con le seguenti:* la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.

2. 12. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante

formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 *con le seguenti*: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. 13. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 *con le seguenti*: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. 14. Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 *con le seguenti*: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. 15. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 *con le seguenti*: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario

rio è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicarsi sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. 16. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. 17. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquida-

tori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. 18. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. 19. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. 20. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica-

mente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 35 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

2. 30. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: in deroga all'articolo 90 fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3 con le seguenti: la cessione di cui all'articolo 3 dovrà essere effettuata con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa per lo Stato disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.;

all'articolo 3, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lo Stato disposta con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2. 33. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: in deroga all'articolo 90, comma 3, del decreto-legislativo 1° settembre 1993, n. 395 e successive modificazioni (Testo unico bancario) è disposta senza necessità di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza.

2. 34. Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti: a quanto previsto.

2. 35. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: senza necessità di acquisire con le seguenti: in presenza delle dovute.

- 2. 36.** Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) che i commissari liquidatori procedano alla cessione di cui all'articolo 3, in conformità all'offerta formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Con l'offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera d), sopprimere la parola: vincolante.

- 2. 37.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: i commissari liquidatori inserire le seguenti: , da identificare comunque in soggetti diversi dagli amministratori delle banche in liquidazione coatta amministrativa.

- 2. 38.** Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: in conformità con la seguente: conformemente.

- 2. 39.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere la parola: vincolante.

- *2. 40.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere la parola: vincolante.

- *2. 41.** Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ai fini del con le seguenti: necessari e conseguenti al.

- 2. 42.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: identificati nell'offerta stessa.

- 2. 43.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: a sostegno con le seguenti: a supporto.

- 2. 44.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: vincolante.

- 2. 45.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle Banche.

- 2. 46.** Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti dei consigli di amministrazione delle Banche.

- 2. 47.** Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori non abbiano procedimenti penali pendenti.

- 2. 48.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori non abbiano procedimenti penali pendenti relativi a rinvio giudizio, imputazione coatta o di sentenza di condanna inerenti *inter alias* violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento.*

- 2. 49.** Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti del Parlamento, del Governo, dei Consigli Regionali, Province autonome, ed Enti locali con popolazione superiore a 15 mila abitanti.

- 2. 50.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti del Parlamento.

- 2. 51.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti del Governo.

- 2. 52.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti dei Consigli Regionali.

- 2. 53.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti delle Province autonome.

- 2. 54.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori siano persone diverse dai componenti degli Enti locali con popolazione superiore a 15 mila abitanti.

- 2. 55.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori debbano avere autorevolezza adeguata all'incarico verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli apicali in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità dei mercati di riferimento.

- 2. 56.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori debbano avere esperienza progressa:

i) in conduzione di aziende nel settore di riferimento;

ii) ovvero in conduzione di aziende comparabili per dimensioni e complessità;

iii) ovvero nei mercati internazionali qualora la società operi in misura consistente in contesti esteri;

iv) ovvero in posizioni di responsabilità di vertice in situazioni societarie oggetto di processi di ristrutturazione e riorganizzazione bancaria.

- 2. 57.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori debbano avere esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.

- 2. 58.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori abbiano una comprovata competenza in ambito giuridico, finanziario o industriale.

- 2. 59.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: d-bis) che i commissari liquidatori debbano trovarsi in assenza di conflitti di interessi anche in riferimento ad eventuali cariche di società concorrenti.

- 2. 60.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. I soggetti di cui agli articoli 207 e 208 della legge fallimentare potranno chiedere mediante raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata, entro il 1° novembre 2017, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, in deroga al termine previsto dall'articolo 208 della legge fallimentare.

- 2. 61.** D'Incà, Pesco, Villarosa, Sibilia, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Prima dell'adozione dei decreti di cui al comma 1 è disposto l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario.

- 2. 62.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, sostituire le parole: del Testo unico bancario con le seguenti: del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni.

- 2. 63.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 2, sostituire la parola: condotto con la seguente: attuato.

- 2. 64.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 2, sostituire le parole: con riferimento ai soli creditori con le seguenti: su tutti i creditori compresi quelli.

- 2. 65.** Pesco, Alberti, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, sostituire la parola: sorti con la seguente: emersi.

- 2. 66.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 86, comma 5, primo periodo, del Testo unico bancario il termine ivi previsto per la presentazione dell'istanza di riconoscimento dei crediti è esteso a novanta giorni.

- 2. 67.** Ginato, Moretto.

Sopprimere il comma 3.

- 2. 68.** Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

Al comma 3, sostituire le parole: relativamente a con la seguente: secondo.

- 2. 69.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire la parola: secondo con la seguente: rispettando.

- 2. 70.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano previo accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 80 e seguenti del Testo unico bancario.

- 2. 71.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano previo accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 81 e seguenti del Testo unico bancario.

- 2. 72.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano previo accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82 e seguenti del Testo unico bancario.

- 2. 73.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 82, comma 1, sono sopresse le parole: « o a risoluzione »;

all'articolo 82, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Se una banca viene sottoposta ad interventi di risoluzione con conseguente riduzione di valore e/o conversione di strumenti finanziari e l'insolvenza non è

stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei soggetti passivi titolari degli strumenti finanziari oggetto di risoluzione, dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare.

- 2. 74.** Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

- 2. 76.** Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione semestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

- 2. 77.** Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

- 2. 78.** Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le somme ricevute a titolo di indennizzo corrisposte agli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Vento Banca S.p.A. in seguito agli accordi transattivi e alla rinuncia, da parte degli stessi

azionisti, ad agire in giudizio contro i medesimi istituti, non possono in alcun modo essere oggetto di revocatoria da parte dei commissari liquidatori.

2. 75. Busin, Pagano.

ART. 3.

Sopprimere il comma 1.

- 3. 1.** Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: in conformità con con la seguente: secondo.

- 3. 2.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a cedere con la seguente: alla cessione.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: l'azienda con le seguenti: dell'azienda.

- 3. 3.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

- 3. 4.** Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) al comma 3, alinea, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in

legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 5. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia entro 30 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 6. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 7. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) al comma 3 sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 8. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) al comma 3, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore

del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 9. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 60 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) al comma 3, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 10. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibia, Ruocco, Pisano, Fico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) al comma 3, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 11. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibia, Ruocco, Pisano, Fico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione

con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia entro 90 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 12. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibia, Ruocco, Pisano, Fico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 13. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

c) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministro dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in

legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 14. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

c) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 15. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 120 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 16. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri,

del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 17. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibia, Ruocco, Pisano, Fico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

c) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima

dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 18. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 19. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia entro 180 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 20. Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti*: dopo la conversione in

legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministro dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla stipula.

2-ter. Ogni contratto di cessione stipulato in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 21. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 22. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica

disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato sul sito del medesimo Ministero.

3. 23. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 24. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 25. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istitu-

zionale del Consiglio dei ministri e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 26. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla stipula;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 27. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 28. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 29. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito della Banca d'Italia;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica di-

sposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito della Banca d'Italia.

3. 30. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 31. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione

con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 45 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 32. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 45 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di tratta-

tive a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 33. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 45 giorni dalla stipula;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 34. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 35. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Consiglio dei ministri;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri entro 45 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 36. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito della Banca d'Italia;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica di-

sposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata sul sito del medesimo Ministero.

3. 37. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* entro 45 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 38. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione

con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 60 giorni dalla stipula;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito del medesimo Ministero.

3. 39. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 60 giorni dalla stipula;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di tratta-

tive a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito del medesimo Ministero.

3. 40. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 41. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 60 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 42. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 43. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito della Banca d'Italia;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica di-

sposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito della Banca d'Italia.

3. 44. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 60 giorni dalla stipula;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 45. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione

con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 46. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 47. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 48. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito del medesimo Ministero.

3. 49. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata sul sito del medesimo Ministero.

3. 50. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in

legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 51. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 52. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubbli-

cazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e sul sito del Consiglio dei ministri;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 53. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia nel proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima

dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito del medesimo Ministero.

3. 54. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole*: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole*: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente*:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 120 giorni dalla stipula;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole*: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata sul sito del medesimo Ministero.

3. 55. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole*: provvedono a cedere *inserire le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole*: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente*:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 120 giorni dalla stipula;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole*: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nel sito del medesimo Ministero.

3. 56. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole*: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo comma, sostituire le parole*: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito del medesimo Ministero.

3. 57. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri entro 120 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in

legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 58. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 120 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata sul sito del medesimo Ministero.

3. 59. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubbli-

cazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nel sito della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze con parere non vincolante della Banca d'Italia.

3. 60. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 120 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di tratta-

tive a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 61. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti*: dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 62. Sibia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata nel sito del medesimo Ministero.

3. 63. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in

legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 64. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nel sito del medesimo Ministero.

3. 65. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla stipula.;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nel sito del medesimo Ministero.

3. 66. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.;

d) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nel sito del medesimo Ministero.

3. 67. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole:* provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) *al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole:* a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito

della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei Ministri ed in *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nel sito del medesimo Ministero.

3. 68. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri entro 180 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di tratta-

tive a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 69. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio.

3. 70. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.;

d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 71. Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

c) al comma 3, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello

individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 72. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione *con le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto e a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria *con le seguenti:* dopo l'entrata in vigore del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 73. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere *aggiungere le seguenti:* dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione

con le seguenti: dopo l'entrata in vigore del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo l'entrata in vigore del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 74. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, primo periodo, dopo le parole: provvedono a cedere aggiungere le seguenti: dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione con le seguenti: dopo l'entrata in vigore del presente decreto ed a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria con le seguenti: dopo l'entrata in vigore del presente decreto sulla base di una procedura pubblica disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 75. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: individuato ai sensi del comma 3 con le seguenti: individuato all'esito di una procedura condotta nel rispetto delle disposizioni in tema di evidenza pubblica, in considerazione delle

prestazioni a carico dei bilanci pubblici previste ai sensi del presente decreto,.

Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: comunque al fine di conseguire il miglior realizzo dell'attivo.

3. 76. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire la parola: individuabili con la seguente: identificabili.

3. 77. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nello specifico, il perimetro oggetto di cessione include anche le partecipazioni in SEC Servizi Spa.

3. 78. Gebhard.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sopprimere il secondo periodo;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge anche ai fini costitutivi di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario.

3. 79. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, alinea, sopprimere il secondo periodo.

* **3. 80.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 1, alinea, sopprimere il secondo periodo.

* **3. 81.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: del Testo unico bancario con le seguenti: del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni.

3. 82. Sibia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, alinea, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a), b) e c).

* **3. 83.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 1, alinea, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a), b) e c).

* **3. 84.** Sibia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1 alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile.

** **3. 85.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1 alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile.

** **3. 86.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 1 alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile.

** **3. 87.** Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 88. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3. 90. Giacomoni, Laffranco, Sandra Savino.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: obbligazionisti subordinati aggiungere le seguenti: , qualora questi non siano rappresentati da persone fisiche o imprenditori individuali.

3. 91. Menorello.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse.

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito denominata « SGA ») ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.

1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei

predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominata legge fallimentare.

1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 della medesima legge fallimentare.

1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*.

Conseguentemente,

a) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il punto ii, aggiungere il seguente:

« iii. degli obblighi di cui all'articolo 3, commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater* del presente decreto.

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.

1-ter. Il comma precedente si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili.

3. 96. Busin, Pagano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis. i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse;

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere *b)* e *c)*, di cui al precedente comma 1, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.

1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla presta-

zione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*.

b) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il punto ii inserire il seguente:

iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3, commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*.

*** 3. 92.** Zanetti, Sottanelli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis. i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse;

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere *b)* e *c)*, di cui al precedente comma 1, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.

1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei

servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*.

b) all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il punto ii inserire il seguente:

iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3, commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*.

*** 3. 237.** Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse;

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere *b)* e *c)*, del comma 1, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto od otterranno una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria, oppure una decisione favorevole dell'Arbitrato per le Controver-

sie Finanziarie istituito dal decreto legislativo n. 130 del 2015, relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili, quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. (di seguito « SGA ») ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.

1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve, garantite dallo Stato, destinate a soddisfare crediti di cui ai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*.

Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il punto ii) inserire il seguente: iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3 commi *1-bis*, *1-ter*, *1-quater*, del presente decreto.

3. 93. D'Incà, Pesco, Villarosa, Sibilìa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *c)* aggiungere la seguente:

c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo

parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse;

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere *b)* e *c)*, del presente comma, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto od otterranno una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria, oppure una decisione favorevole dell'Arbitrato per le Controversie Finanziarie istituito con decreto legislativo n. 130 del 2015, relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili, quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. (di seguito « SGA ») ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.

1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942.

1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve, garantite

dallo Stato, destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.

3. 97. D'Incà, Pesco, Villarosa, Sibia, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse.;

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. Nell'ambito di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. (di seguito « SGA ») ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.

1-*ter*. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-*quater*. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione

coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-*quinquies*. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.

3. 98. Paglia, Fassina, Marcon, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse.

* **3. 99.** Menorello.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) i crediti erogati dalle Banche e utilizzati integralmente o anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse.

* **3. 100.** Rizzetto.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Nell'ambito di cui alle lettere *b)* e *c)*, la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. (di seguito anche « SGA ») ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile.

1-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili che lamentino violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo in cui gli stessi hanno la propria residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

1-quinquies. I commissari liquidatori apposteranno apposite riserve destinate a soddisfare crediti di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il punto ii) aggiungere il seguente:

iii. degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente decreto.

3. 89. Menorello.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito di cui alle lettere b) e c), la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dovrà corrispondere in via privilegiata a tutti coloro che abbiano ottenuto una sentenza definitiva di condanna risarcitoria o restitutoria relativamente a ipotesi di acquisto di azioni e obbligazioni convertibili quanto ricevuto da Società per la Gestione di Attività —

S.G.A. S.p.A. (di seguito anche « SGA ») ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile. I commissari liquidatori accantonano apposite riserve destinate a soddisfare i crediti di cui al presente comma.

3. 101. Rizzetto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o di violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite agli stessi proseguiranno senza alcuna interruzione né limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle Banche in deroga a quanto previsto dagli articoli 43 e 208 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. 102. Rizzetto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, sopprimere il primo periodo;

b) al comma 2, alinea, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le comunicazioni di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 devono essere effettuate anche a mezzo posta.

3. 103. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, alinea, sopprimere il primo periodo.

3. 104. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: le disposizioni del contratto

di cessione *aggiungere le seguenti*: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione *con le seguenti*: da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito della notizia di cessione;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente *con le seguenti*: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici lo Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 105. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: le disposizioni del contratto di cessione *aggiungere le seguenti*: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione *con le seguenti*: da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito della notizia di cessione;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria

di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente *con le seguenti*: è sulla base di una procedura di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 106. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: le disposizioni del contratto di cessione *aggiungere le seguenti*: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione *con le seguenti*: nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente *con le seguenti*: sulla base di una procedura di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 107. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: le disposizioni del contratto di cessione *aggiungere le seguenti*: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di

cessione *con le seguenti*: da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito della notizia di cessione;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente *con le seguenti*: sulla base di una selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. 108. Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: le disposizioni del contratto di cessione *inserire le seguenti*: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione *con le seguenti*: nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente *con le seguenti*: sulla base di una selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. 109. Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: le disposizioni del contratto di cessione *aggiungere le seguenti*: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione *con le seguenti*: nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente *con le seguenti*: sulla base di una selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

3. 110. Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: le disposizioni del contratto di cessione *aggiungere le seguenti*: concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione *con le seguenti*: da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito della notizia di cessione;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente *con le seguenti*: sulla base di una selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente

per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

3. 111. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: le disposizioni del contratto di cessione *aggiungere le seguenti:* concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione *con le seguenti:* nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente *con le seguenti:* sulla base di una selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. 112. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: le disposizioni del contratto di cessione *aggiungere le seguenti:* concluso dopo la conversione in legge del presente decreto;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia di cessione *con le seguenti:* da parte del

Ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito della notizia di cessione;

c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente *con le seguenti:* sulla base di una selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 100 giorni dalla data di dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. 113. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche ai fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dell'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario.

*** 3. 114.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge anche ai fini costitutivi di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario.

*** 3. 115.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: eventualmente.

3. 116. Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 2, alinea, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le comunicazioni di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono essere effettuate anche a mezzo posta.

3. 117. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, alinea, sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il settimo periodo.

3. 118. Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 2, alinea, sopprimere il quarto periodo.

3. 119. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, alinea, sopprimere il quinto periodo.

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: non si applicano l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

3. 120. Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, alinea, sopprimere il quinto periodo.

*** 3. 121.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 2, alinea, sopprimere il quinto periodo.

*** 3. 122.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, alinea, sopprimere il quinto periodo.

*** 3. 123.** Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

Al comma 2, alinea, sopprimere il quinto periodo.

*** 3. 124.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 2, alinea, sopprimere il settimo periodo.

*** 3. 125.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, alinea, sopprimere il settimo periodo.

*** 3. 126.** Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

Al comma 2, alinea, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

a) al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c);

b) sopprimere il comma 4.

3. 127. Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, alinea, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere a), b) e c).

3. 128. Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, alinea, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 129. Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

*** 3. 130.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

- * **3. 131.** Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

- 3. 132.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: l'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52; l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380.

- 3. 133.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: l'articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

- 3. 134.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380.

- 3. 135.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: l'articolo 36, nella parte in cui prevede il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

- 3. 136.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

- 3. 137.** Rubinato.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

- * **3. 138.** Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

- * **3. 139.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

- ** **3. 140.** Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

- ** **3. 141.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'acquisto delle attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo di 100 miliardi di euro da parte del cessionario.

- 3. 142.** Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'acquisto delle attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo di 10 miliardi di euro da parte del cessionario.

- 3. 143.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'acquisto delle attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo di 1 euro da parte del cessionario.

- 3. 144.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'acquisto delle attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo di 0,5 euro da parte del cessionario.

- 3. 145.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'acquisto delle attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo di 0,1 euro da parte del cessionario.

- 3. 146.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella *Gazzetta Ufficiale*, entro 30 giorni dalla stipula.

- 3. 147.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.

- 3. 148.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.

- 3. 149.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.

- 3. 150.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.

- 3. 151.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla stipula.

- 3. 152.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla stipula.

- 3. 153.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 60 giorni dalla stipula.

- 3. 154.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula.

- 3. 155.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula.

- 3. 156.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula.

- 3. 157.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula.

- 3. 158.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla stipula.

- 3. 159.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 90 giorni dalla stipula.

- 3. 160.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario, del cedente e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.

- 3. 161.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, del cessionario e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.

- 3. 162.** Sibilìa, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero

dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.

- 3. 163.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.

- 3. 164.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri e nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.

- 3. 165.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato sul sito *web* istituzionale del Consiglio dei ministri entro 180 giorni dalla stipula.

- 3. 166.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il contratto di cessione deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro 180 giorni dalla stipula.

- 3. 167.** Sibilia, Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni del contratto di cessione stipulato ai sensi del presente

decreto e modificato al fine di rendere le medesime conformi alle modifiche apportate in corso di conversione in legge del presente decreto non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 3. 168.** Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La modifica delle disposizioni del contratto di cessione utile a rendere conforme il medesimo alle modifiche apportate al presente decreto in corso di conversione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 3. 169.** Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli oneri relativi alla modifica delle disposizioni del contratto di cessione utile a rendere conforme il medesimo alle modifiche apportate al presente decreto in corso di conversione sono a carico del cessionario.

- 3. 170.** Pesco, Villarosa, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere il comma 3.

- 3. 171.** Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è la Banca pubblica dello Stato Italiano.

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., istituita nel

quadro degli interventi e della procedura di risoluzione della crisi di cui al comma 842 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed all'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore a 1 euro. All'atto del trasferimento il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cambiare la denominazione sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara in Banca pubblica dello Stato italiano.

3-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 9, con uno o più decreti, dispone per le Banche un aumento di capitale riservato al medesimo Ministero al fine di garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla Banca centrale europea;

b) all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014;

c) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: « 80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento ».

3. 172. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

(Inammissibile limitatamente al capoverso comma 3-bis)

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è il Ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente:

a) all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il presente

articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014;

b) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 le parole: « 80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento ».

3. 173. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è La Cassa Depositi e Prestiti.

Conseguentemente:

a) all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014;

b) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 le parole: « 80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento ».

3. 174. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è la Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale.

Conseguentemente:

a) all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014;

b) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 le parole: « 80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento ».

3. 175. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con bando pubblico preposto a selezionare l'offerta economica più conveniente.

Conseguentemente:

a) all'articolo 6, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;

b) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le misure di ristoro di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 9, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 159, sono pari al 100 per cento del valore di acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato e si applicano anche nel caso di acquisto successivo alla data del 12 giugno 2014.

3. 176. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con bando pubblico preposto a selezionare l'offerta economica più conveniente.

Conseguentemente:

a) all'articolo 6, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014;

b) all'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 le parole: « 80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento ».

3. 177. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il cessionario è individuato con bando pubblico preposto a selezionare l'offerta economica più conveniente.

3. 178. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. 179. Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 180.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 181.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 182.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le

seguinti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 183.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 184.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 185.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del

presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente *con le seguenti*: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

- 3. 186.** Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

- 3. 187.** Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 188.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

- 3. 189.** Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 190.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici erariali dello Stato disposta con decreto

del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

3. 191. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

3. 192. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

3. 193. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le

seguinti: mediante selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la conversione in legge del presente decreto.

3. 194. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: sulla base di una procedura di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 195. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: nell'ambito di una procedura di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 196. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche sulla base di trattative a livello individuale nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'of-

ferta di acquisto più conveniente *con le seguenti*: sulla base di una procedura di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

- 3. 197.** Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 198.** Menorello.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 199.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 200.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 201.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 202.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 203.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'of-

ferta di acquisto più conveniente *con le seguenti*: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 204.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 205.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 206.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

- 3. 207.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

- 3. 208.** Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

- 3. 209.** Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

- 3. 210.** Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 45 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

3. 211. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

3. 212. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

3. 213. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale,

non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

3. 214. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

3. 215. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

3. 216. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta

di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 120 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

- 3. 217.** Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto aperta, concorrenziale non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

- 3. 218.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più convenienti con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi erariali dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro 180 giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

- 3. 219.** Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze dopo la conversione in legge del presente decreto.

- 3. 220.** Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: , anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente con le seguenti: di selezione pubblica dell'offerta di acquisto economicamente più conveniente per gli interessi economici dello Stato disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

- 3. 221.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 3, sostituire le parole: anche se svolta prima dell'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: svolta dopo la conversione in legge del presente decreto.

- 3. 222.** Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Sopprimere il comma 4.

- * **3. 223.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere il comma 4.

- * **3. 224.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: si applica l'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera b).

- 3. 225.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Si applica l'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

- 3. 226.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere il comma 5.

- 3. 227.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al comma 1 dell'articolo 69-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) “depositi”: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, eccetto quanto allo stesso articolo, comma 1-bis, lettera b) »;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli ».

- 3. 228.** Menorello.

(Inammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il cessionario non può ridurre il valore complessivo del credito accordato entro il 26 giugno 2017 ai clienti delle Banche di cui all'articolo 1 fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato di cui all'articolo 4.

- 3. 230.** Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il cessionario non può modificare le condizioni giuridiche ed economiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche di cui all'articolo 1 fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato di cui all'articolo 4.

- 3. 231.** Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione dei beni ceduti dai commissari liquidatori di cui all'articolo 3 sono denunciati al Ministero dell'economia e delle finanze entro tre giorni.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche attraverso società partecipate con capitale pubblico, ha facoltà di acquistare in via di prelazione i beni ceduti dai commissari liquidatori di cui al presente articolo, alienati a qualunque titolo o conferiti in società, rispettivamente, alle medesime condizioni stabilite nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.

Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

La prelazione è esercitata nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cessione da parte dei commissari liquidatori di cui al primo periodo del presente comma.

- 3. 229.** Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il cessionario non può modificare le condizioni economiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche di cui all'articolo 1 fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato di cui all'articolo 4.

- 3. 232.** Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il cessionario non può modificare le condizioni giuridiche dei rapporti di credito in essere al 26 giugno 2017 dei clienti delle Banche di cui all'articolo 1 fino a quando avrà efficacia l'intervento dello Stato di cui all'articolo 4.

3. 233. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette una relazione trimestrale alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. 234. Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette una relazione semestrale alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. 235. Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette una relazione annuale alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. 236. Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

ART. 4.

Sopprimere il comma 1.

- 4. 1.** Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

Al comma, 1, alinea, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

- *4. 2.** Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

Al comma, 1, alinea, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

- *4. 3.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: autonoma e a prima con le seguenti: a.

- 4. 4.** Villarosa, Sibilia, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma *inserire le seguenti:* , a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto da pubblicarsi sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia,.

- 4. 5.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma *inserire le seguenti:* , a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto;.

- 4. 6.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma *inserire le seguenti:* , a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da pubblicarsi sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia;.

- 4. 7.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma *inserire le seguenti:* , a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da pubblicarsi sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze;.

- 4. 8.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma *inserire le seguenti:* , a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 4. 9.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma *inserire le seguenti:* , a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto,.

- 4. 10.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma *inserire le seguenti:* , a pagamento, il cui valore è da determinare con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto da pubblicarsi sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia;

- 4. 11.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti: , a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto;

- 4. 12.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti: , a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da pubblicarsi sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia;

- 4. 13.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti: , a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da pubblicarsi sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze;

- 4. 14.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti: , a pagamento, il cui valore è da determinare con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

- 4. 15.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti: , a pagamento, il cui valore è da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- 4. 16.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonoma inserire le seguenti: , a pagamento.

- 4. 17.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: del soggetto in liquidazione con le seguenti: delle Banche.

- 4. 18.** Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera a), punto i, sostituire le parole: 5.351 milioni con le seguenti: 1.000 milioni e le parole: 6.351 milioni con le seguenti: 1.500 milioni.

- 4. 19.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), punto i, sostituire le parole: 5.351 milioni con le seguenti: 1.500 milioni e le parole: 6.351 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.

- 4. 20.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), punto i, sostituire le parole: 5.351 milioni con le se-

guenti: 2.000 milioni e le parole: 6.351 milioni con le seguenti: 2.500 milioni.

- 4. 21.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), punto ii., sostituire le parole: 4.000 milioni con le seguenti: 1.000 milioni.

- 4. 22.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), punto ii., sostituire le parole: 4.000 milioni con le seguenti: 1.500 milioni.

- 4. 23.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), punto ii., sostituire le parole: 4.000 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.

- 4. 24.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera a), dopo il punto ii. inserire il seguente: iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4 del presente decreto.

- *4. 25.** D'Incà, Pesco, Villarosa, Sibilìa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera a), dopo il punto ii. inserire il seguente: iii. Degli obblighi di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4 del presente decreto.

- *4. 26.** Paglia, Fassina, Marcon, Giancarlo Giordano.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 4. 27.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) fornisce un supporto finanziario al cessionario di cui all'articolo 3, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, dietro corrispettivo in obbligazioni subordinate convertibili, con scadenza al 31 dicembre 2022, emesse dal cessionario, per un importo massimo di euro 4.000 milioni;

b-bis) le obbligazioni subordinate convertibili sono emesse ad un tasso di interesse dell'1 per cento;

b-ter) le obbligazioni sono convertibili in azioni di nuova emissione dell'emittente a totale discrezione dell'emittente stessa, in qualsiasi data entro il 31 dicembre 2022;

b-quater) l'eventuale conversione delle obbligazioni subordinate in azioni dell'emittente, viene effettuata alla media quotazione di borsa degli ultimi 60 giorni più un premio in maggiorazione del 15 per cento;

b-quinquies) lo Stato si impegna a non esercitare il diritto di voto e a detenere le azioni per un periodo minimo di 3 anni. Decorso tale termine lo Stato potrà cedere a mercato non più di un terzo della quantità totale delle azioni ricevute per anno,.

- 4. 28.** Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) fornisce un supporto finanziario al cessionario di cui all'articolo 3, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, per un numero limite di azioni del cessionario corrispondente ad un importo massimo di euro 4.000 milioni;

b-bis) l'importo viene erogato a fronte di un aumento di capitale del cessionario riservato allo Stato;

b-ter) il prezzo delle azioni è pari alla media delle quotazioni di borsa degli ul-

timi 30 giorni precedenti al decreto maggiorato di un premio del 10 per cento;

- 4. 29.** Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.500 milioni con le seguenti: 1.000 milioni.

- 4. 30.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.500 milioni con le seguenti: 1.500 milioni.

- 4. 31.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3.500 milioni con le seguenti: 2.000 milioni.

- 4. 32.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: autonoma e a prima con le seguenti: a.

- 4. 33.** Alberti, Sibilìa, Villarosa, Pesco, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del soggetto in liquidazione con le seguenti: delle Banche.

- 4. 34.** Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1.500 milioni con le seguenti: 500 milioni e le parole: 491 milioni con le seguenti: 100 milioni.

- 4. 35.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1.500 milioni con le seguenti: 750 milioni e le parole: 491 milioni con le seguenti: 200 milioni.

- 4. 36.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1.500 milioni con le seguenti: 1.000 milioni e le parole: 491 milioni con le seguenti: 350 milioni.

- 4. 37.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: volto alla sterilizzazione di rischi, obblighi e impegni che coinvolgessero il cessionario per fatti antecedenti la cessione o relativi a cespiti e rapporti non compresi nelle attività e passività trasferite; le Banche in liquidazione coatta amministrativa rispondono dei danni derivanti dal contenzioso pregresso nonché da quello relativo alla disciplina sull'acquisto di azioni proprie e/o sui servizi di investimento, ivi compreso quello promosso da soggetti che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle cosiddette « Offerte Transattive » e dagli « Incentivi Welfare ».

- 4. 38.** Rubinato.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

- 4. 39.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.285 milioni con le seguenti: 285 milioni.

- 4. 40.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.258 milioni con le seguenti: 500 milioni.

- 4. 41.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.258 milioni con le seguenti: 750 milioni.

- 4. 42.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 1.258 milioni con le seguenti: 1.000 milioni.

- 4. 43.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere il comma 2.

- 4. 44.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 2, sostituire la parola: anticipi con la seguente: posticipi.

- 4. 45.** Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 2, sopprimere le parole: incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori.

- 4. 46.** Pesco, Sibilìa, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. In ogni caso gli anticipi di cui al comma 2 non possono essere erogati prima della concreta e completa erogazione delle misure di ristoro di cui all'articolo 6.

- 4. 47.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera b).

- 4. 48.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere il comma 3.

- *4. 49.** Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

Sopprimere il comma 3.

- *4. 50.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Gli obbligazionisti subordinati godono di privilegio in misura superiore rispetto a tutti gli altri creditori previsti dal comma 3.

- 4. 51.** Fassina, Paglia, Marcon, Giancarlo Giordano.

Al comma 4 alinea sostituire il primo periodo con il seguente: Prima del perfezionamento della cessione di cui al presente decreto un collegio di esperti effettua una due diligence sul compendio oggetto di cessione.

- 4. 52.** Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

- *4. 53.** Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

- *4. 54.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

- 4. 55.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere i commi 5 e 6.

- 4. 56.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere i commi 5 e 7.

- 4. 57.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere il comma 5.

- *4. 58.** Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

Sopprimere il comma 5.

- *4. 59.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere i commi 6 e 7.

- 4. 60.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere il comma 6.

- 4. 61.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Sopprimere il comma 7.

- 4. 62.** Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di garantire continuità alle linee di credito concesse al sistema produttivo della regione Veneto, l'eventuale incapienza della garanzia sui finanziamenti concessi a imprese o singoli imprenditori da due o più banche oggetto delle cessioni di cui all'articolo 3 del presente decreto è coperta – sia in termini di congruità che di durata – dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; per tali operazioni Veneto Sviluppo è ammessa alla Controgaranzia per le operazioni di Garanzia agevolata a valere sul

Fondo regionale di garanzia di cui alla legge della regione Veneto 13 agosto 2004, n. 19.

- 4. 63.** Rubinato.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

- 4. 64.** Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione semestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

- 4. 65.** Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

- 4. 66.** Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare).

1. A tutela del consumatore, le banche e gli intermediari finanziari non possono

detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere attività di intermediazione immobiliare, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle imprese o società di intermediazione immobiliare, ovvero svolgere, anche informalmente, attività promozionale delle imprese di intermediazione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.

3. I dipendenti ed i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono ricoprire ruoli ed incarichi, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo presso le banche e gli intermediari finanziari medesimi, ovvero, svolgere anche informalmente, attività promozionale dei servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.

4. Al fine di non ingenerare un indebito condizionamento nel consumatore, è vietato l'utilizzo, da parte delle agenzie immobiliari, partecipate da banche o da intermediari finanziari, di utilizzare nell'insegna, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la ragione sociale delle banche e degli intermediari finanziari medesimi.

5. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le

banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 euro ».

4. 01. Polidori.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Rimborso preferenziale per i possessori di strumenti finanziari collocati con violazione dei doveri di informazione o di corretta esecuzione dell'operazione).

1. Il cliente delle Banche, di cui sia stata carpita la buona fede, con violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni, da parte dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, per indurlo all'acquisto di azioni, e il cui diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, sia stato limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, al fine di assicurare la computabilità di tali azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, in caso di recesso ha diritto al rimborso delle azioni entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

2. Qualora l'ordinaria procedura di liquidazione non consenta di rispettare il termine di cui al comma 1 per il rimborso, è concessa la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sulla sorte capitale e sugli interessi corrispettivi, al tasso legale vigente, per il ritardo oltre il termine massimo previsto per il rimborso, con espresso diritto di surroga dello Stato nella procedura liquidatoria in base al grado del creditore originario.

3. Ai clienti delle Banche, che siano stati indotti a sottoscrivere prestito obbligazionario convertibile o non convertibile in azioni, da soggetti autorizzati alla pre-

stazione dei servizi di investimento finanziario con violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni, e che abbiano presentato istanza di ammissione al passivo per il rimborso dei titoli, è concessa la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, con espresso diritto di surroga

dello Stato nella procedura liquidatoria in base al grado del creditore originario entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

4. 02. Rubinato.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: commissari liquidatori inserire le seguenti: ove non riescano a reperire sul mercato condizioni più vantaggiose per la migliore realizzazione dell'attivo mediante la cessione a terzi.

5. 1. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.

1-ter. Il comma *1-bis* si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili.

***5. 3.** D'Incà, Pesco, Villarosa, Sibilìa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti fi-

nanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.

1-ter. Il comma *1-bis* si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili.

***5. 4.** Menorello.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.

1-ter. Il comma *1-bis* si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili.

***5. 5.** Zanetti, Sottanelli.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.

1-ter. Il comma 1-bis si applica altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili.

***5. 6.** Paglia, Fassina, Marcon, Giancarlo Giordano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.

5. 7. Rizzetto.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

2. I crediti erogati dalle Banche e utilizzati anche solo parzialmente per l'acquisto di azioni od obbligazioni convertibili dalle medesime emesse sono esclusi dalla cessione di cui al comma 1. La liquidazione coatta amministrativa delle Banche procede alla compensazione tra le passività connesse a tali crediti e il prezzo d'acquisto corrisposto dall'investitore per la sottoscrizione dei predetti prodotti finanziari. Gli interessi maturati dai finanziamenti non sono dovuti e, pertanto, non concorrono ai fini della compensazione.

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano altresì ai crediti erogati in conseguenza del mancato accoglimento delle richieste di vendite formalizzate dagli azionisti, nonché ai crediti connessi a linee di credito la cui

concessione è stata subordinata alla previa o successiva sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili.

5. 8. Rampelli.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. 18. Sibia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 3, sopprimere le parole da: anche in deroga fino alla fine del comma.

5. 9. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Prima di procedere alla cessione ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo le Banche devono presentare al debitore una proposta di transazione pari al valore di iscrizione contabile del relativo credito.

5. 10. Alberti, Pesco, Villarosa, Sibia, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta alle competenti Commissioni Parlamentari una relazione trimestrale al fine di verificare l'andamento della gestione dei crediti deteriorati rispetto alle previsioni.

5. 11. Sibia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. 12. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta alle competenti Commissioni Parlamentari una relazione semestrale al fine di verificare l'andamento della gestione dei crediti deteriorati rispetto alle previsioni.

5. 13. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione semestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. 14. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta alle competenti Commissioni Parlamentari una relazione annuale al fine di verificare l'andamento della gestione dei crediti deteriorati rispetto alle previsioni.

5. 15. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da

sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. 16. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le società pubbliche che gestiscono i crediti deteriorati provenienti da Risoluzioni bancarie o LCA bancarie hanno obbligo di trasparenza attraverso la pubblicazione *online* dei dati principali di tutte le pratiche di crediti che riguardano persone giuridiche e di dati aggregati, non nominativi, per comune di residenza per quanto riguarda le persone fisiche.

5. 17. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130).

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7-bis, inserire il seguente:

« ART. 7.1.

(Incentivi finalizzati alla gestione dei crediti deteriorati).

1. Alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti deteriorati di cui all'articolo 7-bis, si applicano altresì le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, aventi sede legale in Italia, che si sono rese cessionarie dei crediti qualificati come deteriorati ai sensi del comma 1 dell'articolo 7.1, possono costituire una società veicolo, nella forma di società di capitali, avente come oggetto sociale esclusivo il compito di migliorare le prospettive di recupero dei crediti deteriorati mediante la riqualificazione degli

immobili vuoti o non utilizzati posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione.

3. Al fine di promuovere la finalità di cui al comma 2, sono riconosciute fino al 31 dicembre 2019, agevolazioni fiscali in favore delle società di cartolarizzazione cessionarie, secondo le seguenti modalità:

a) sgravi fiscali e contributivi nella misura massima del 60 per cento degli oneri sostenuti, ai soggetti che assumano personale in esubero proveniente dalle banche e dagli istituti di credito che operano la cessione di crediti deteriorati;

b) detrazioni fiscali nella misura massima del 50 per cento per l'anno 2017 e del 36 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per gli interventi di riqualificazione energetica dei beni immobili posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione;

c) detrazioni fiscali nella misura massima del 60 per cento per l'anno 2017 e del 46 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per gli interventi di riqualificazione dei beni immobili posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione con destinazione a finalità sociali di interesse pubblico e di promozione e sviluppo del territorio.

4. La valutazione sulla concessione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui al comma 3 nonché i controlli successivi sugli interventi per i quali vengono riconosciute tali agevolazioni, sono affidate alla Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 nonché le modalità di attuazione dei controlli di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite massimo di 30 milioni di euro per il 2017 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. ».

5. 01. Pesco, Alberti, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

(Inammissibile)

ART. 6.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti.

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: la data del 12 giugno 2014 *con le seguenti:* la data del 1° gennaio 2016.

6. 1. Menorello.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e acquistati *fino a:* Banche emittenti.

6. 2. Busin, Pagano.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti, *con le seguenti:* , anche tramite *home banking*, sia nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti che tramite intermediari diversi,.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, sopprimere il terzo periodo;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'istanza di erogazione dell'indennizzo di cui al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017. Al citato articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, le

parole: « pari all'80 per cento » sono sostituite dalle parole: « pari al 100 per cento ».

6. 3. Paglia, Fassina, Marcon, Giancarlo Giordano.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* della legge 28 dicembre 2015, n. 208, *inserire le seguenti:* , la cui dotazione finanziaria è a tal fine integrata di quattrocento milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,;

b) *sostituire il terzo periodo con il seguente:* L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale di cui al primo periodo del presente comma in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data, secondo quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 9 del citato decreto n. 59 del 2016;

c) *al comma 2, secondo periodo, le parole:* 30 settembre 2017 *sono sostituite dalle seguenti:* 31 dicembre 2017.

Conseguentemente all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro quattrocento milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

6. 4. Laffranco, Sandra Savino.

Al comma 7, sopprime il terzo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. In caso di incapienza delle risorse del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 15, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla eventuale compensazione dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, si provvede mediante corrispondente utilizzo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. 5. Busin, Pagano.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 59 del 2016, le parole: « acquistati entro il 12 giugno 2014 e » sono soppresse.

6. 6. D'Incà, Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, sopprimere le parole: Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa;

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 7;

all'articolo 6 dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le misure di ristoro di cui al presente articolo, in deroga all'articolo 9, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, sono pari al 100 per cento del valore di

acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato e si applicano anche nel caso di acquisto successivo alla data del 12 giugno 2014.

6. 25. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilia, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

6. 7. D'Incà, Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilia, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il presente comma si applica a tutti gli strumenti finanziari in debito subordinato sottoscritti o acquistati al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. In caso di incapienza delle risorse del Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla eventuale compensazione dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6, si provvede mediante corrispondente utilizzo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. 8. Busin, Pagano.

Al comma 1, sostituire le parole: Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa *con le seguenti:* Il presente articolo si applica anche se gli strumenti finanziari di debito subordinato

sono stati sottoscritti dopo il 12 giugno 2014.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 6 dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, le parole: « 80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento »;

sopprimere l'articolo 7.

6. 26. Villarosa, Pesco, Alberti, Sibilìa, Ruocco, Pisano, Fico.

Al comma 1 sostituire il terzo periodo con il seguente: Il presente comma si applica anche quando gli strumenti finanziari di debito subordinato siano stati sottoscritti o acquistati dopo la data del 12 giugno 2014.

6. 9. D'Incà, Alberti, Pesco, Villarosa, Sibilìa, Ruocco, Pisano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 12 giugno 2014 con le seguenti: 1° gennaio 2016.

6. 10. Busin, Pagano.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le somme ricevute dai soci a titolo di transazione da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A non sono soggette a tassazione e non possono in nessun modo essere oggetto di revocatoria da parte dei commissari liquidatori.

6. 11. Zanetti, Sottanelli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Qualora riscontrino nell'esercizio del loro incarico fatti che costituiscono reato, i commissari liquidatori devono farne denuncia per iscritto al pubblico ministero, anche quando non sia indivi-

duata la persona alla quale il reato è attribuito. Della denuncia danno notizia alla Banca d'Italia.

2-ter. Il pubblico ministero che riceve una notizia di reato, ai sensi del comma precedente, ascritta a persona determinata, se non vi sono evidenti presupposti per la richiesta di archiviazione, deve disporre il sequestro preventivo dei beni della persona o dei beni di quella persona che ha motivo di ritenere ne sia l'intestataria fittizia. Se il pubblico ministero chiede l'archiviazione e il giudice dispone l'imputazione coatta, ordina al pubblico ministero di disporre il sequestro preventivo ai sensi del periodo precedente.

6. 12. Zoggia, Bersani, Ragosta.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Se dalla procedura disciplinata dal presente decreto-legge scaturisce a carico degli amministratori delle Banche un procedimento penale che si conclude con la condanna, la pena è aumentata da un terzo alla metà. È comunque disposta la confisca dei beni personali degli amministratori condannati, fatte salve le cose impignorabili di cui agli articoli 514, 515 e 516 del codice di procedura civile.

2-ter. Alla condanna consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

6. 13. Zoggia, Bersani, Ragosta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ove decidano di esercitare l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile, i commissari liquidatori devono chiedere il sequestro giudiziario ai sensi della sezione II del capo III, del codice di procedura civile sui beni personali degli amministratori delle Banche e di quelle che hanno motivo di ritenere ne siano le intestatarie fittizie.

Ove decidano di non esercitare l'azione di responsabilità, redigono una relazione che ne illustri i motivi e la trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale la trasmette con le proprie valutazioni ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

6. 14. Zoggia, Bersani, Ragosta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ove i commissari liquidatori esercitino l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile, il giudice, se accoglie la domanda nei confronti degli amministratori delle Banche, condanna sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

6. 15. Zoggia, Bersani, Ragosta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano azioni emesse dalle Banche, anche acquistati al di fuori dell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti sono corrisposti, dalla SGA, strumenti finanziari di tipo WARRANT, con valore pari alla percentuale di recupero dei crediti in sofferenza detenuti dalla stessa SGA e in relazione al superamento dell'attuale valore di mercato degli stessi. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

6. 16. Busin, Pagano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli indennizzi erogati ai soci ai sensi delle offerte pubbliche di transazione presentate dalle banche; tali indennizzi non sono in ogni caso soggetti ad azione revocatoria da parte dei commissari liquidatori. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6. 17. Ginato, Moretto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli obbligazionisti *retail* che prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto hanno acquistato obbligazioni subordinate delle Banche potranno, entro il 30 settembre 2017, previa rinuncia ad ogni qualsiasi ulteriore pretesa, mediante cessione delle obbligazioni subordinate al Ministero dell'economia e delle finanze, ricevere per un importo pari al 70 per cento del prezzo di acquisto un Buono ordinario del Tesoro « zero coupon » con durata identica all'obbligazione già detenuta e comunque con scadenza non inferiore a 5 anni. Per i possessori dell'obbligazione Veneto Banca, la cui scadenza originaria era fissata al 21 giugno 2017, l'importo dei Btp da richiedere è rapportato al 70 per cento del nominale del valore nominale.

6. 18. Fassina, Paglia, Marcon, Giancarlo Giordano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli investitori che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano azioni o obbligazioni emesse da

Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A., acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti possono poter considerare realizzata la minusvalenza fiscale e usarla con effetto immediato in compensazione di eventuali plusvalenze su altri titoli, fermo restando che le ipotetiche somme che dovessero essere restituite dagli istituti posti in risoluzione concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito».

6. 19. Zanetti, Sottanelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 59 del 2016, sono soppresse le seguenti parole: «acquistati entro il 12 giugno 2014 e».

6. 20. Pesco, Sibilia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 137 del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: «euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20.000»;

al comma 1-*bis*, secondo periodo, le parole: «o dell'ammenda fino ad euro 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'ammenda fino ad euro 20.000»;

dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Se i fatti di cui al comma 1-*bis* sono commessi da soggetti che ricoprono ovvero hanno ricoperto negli ultimi 5 anni incarichi politici, di amministrazione, di direzione, di governo o incarichi dirigenziali, le pene sono aumentate della metà.»;

al comma 2, le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «da

due a sei» e le parole: «fino a lire venti milioni» dalle seguenti: «fino ad euro 20.000»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Se il fatto di cui al comma 2 è commesso in concorso di reato da soggetti che ricoprono ovvero hanno ricoperto negli ultimi 5 anni incarichi politici, di amministrazione, di direzione, di governo o incarichi dirigenziali, la pena è aumentata della metà.».

6. 21. Sibilia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Al fine di accordare rimborso preferenziale ai possessori di strumenti finanziari collocati dalle Banche con violazione dei doveri di informazione o di corretta esecuzione dell'operazione, l'accertamento del diritto al rimborso procede mediante esame distinto di ciascuna posizione, in sede arbitrale, secondo requisiti basati su criteri presuntivi, ed in particolare:

a) creditori che abbiano ottenuto sentenza definitiva di condanna relativa a crediti conferiti a titolo di corrispettivo alla Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. (di seguito anche "SGA") ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice civile;

b) creditori con giudizi pendenti ovvero con parere positivo CONSOB.

2-ter. I giudizi già instaurati da sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili nei confronti delle Banche in ragione di operazioni di commercializzazione dei predetti strumenti finanziari o collocati in violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento, non sono soggetti a sospensioni o interruzioni né a limiti di procedibilità nei confronti della liquidazione coatta amministrativa delle

Banche in deroga agli articoli 43 e 208 della legge fallimentare.

2-quater. I sottoscrittori di azioni e obbligazioni convertibili collocati in violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento sono tenuti a citare in giudizio la liquidazione coatta amministrativa delle Banche dinanzi al giudice del luogo di residenza e sono dispensati dagli adempimenti di cui all'articolo 208 l.f.

2-quinquies. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2017, n. 83, e dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

6. 22. Rubinato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. 23. Sibia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione semestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. 24. Sibia, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Introduzione del Titolo VIII-bis del Libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe).

1. Dopo il Titolo VIII del Libro quarto del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« TITOLO VIII-*bis*

DELL'AZIONE DI CLASSE

ART. 840-*bis*.

(Ambito di applicazione).

I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a fatti cagionati nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-*undecies*, ottavo comma.

Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.

Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti attrici, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, resta comunque salvo il diritto al-

l'azione individuale dei soggetti aderenti oppure l'avvio di una nuova azione di classe.

ART. 840-ter.

(Forma e ammissibilità della domanda).

La domanda per l'azione di classe si propone con atto di citazione davanti alla sezione specializzata in materia di impresa.

L'atto di citazione è notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità. L'atto di citazione è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro quindici giorni dall'iscrizione a ruolo della causa, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda.

La domanda è dichiarata inammissibile:

a) quando è manifestamente infondata;

b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;

c) quando l'attore versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del convenuto;

d) quando l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere in giudizio.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale telematico di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.

Quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del quarto comma, lettera a), l'attore può riproporre l'azione di classe quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Il ricorso deve essere notificato al pubblico ministero. Sul reclamo la corte di appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale originariamente adito per la prosecuzione della causa. Avverso l'ordinanza emessa dalla corte di appello è ammesso il ricorso per cassazione. Il reclamo e il ricorso per cassazione avverso le ordinanze ammissive non sospendono il procedimento davanti al tribunale.

ART. 840-quater.

(Pluralità delle azioni di classe).

La causa promossa davanti a un ufficio diverso, successivamente alla data di pubblicazione dell'atto di citazione nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed entro la data di pronuncia dell'ordinanza di cui al terzo comma del medesimo articolo, è cancellata dal ruolo e non ne è ammessa la riassunzione. Allo stesso modo si procede per le azioni di classe proposte davanti al medesimo ufficio giudiziario successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 840-ter, terzo comma, e fino alla pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 840-sexies.

Quando l'azione di classe è respinta, una volta decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, non sono proponibili nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto; è fatta salva la proponibilità dell'azione di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere nel termine di cui al presente comma. Quando l'azione di classe è accolta con

sentenza passata in giudicato, non possono essere proposte nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo; è fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *e*).

ART. 840-*quinquies*.
(*Procedimento*).

Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera *c*). Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-*septies*. L'aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-*octies*, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.

Il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.

Quando è nominato un consulente tecnico, l'obbligo di pagare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti sono posti a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di mancata accettazione o di rinuncia all'incarico.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

ART. 840-*sexies*.
(*Sentenza*).

Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale:

a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'associazione o da un comitato;

b) accerta che il convenuto, con la condotta addebitatagli dall'attore, ha leso diritti individuali omogenei;

c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera *b*), specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera *e*);

d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali di cui alla lettera *b*);

e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera *b*) nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-*quinquies*, primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma;

f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;

g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare; quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta;

h) determina l'importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le relative modalità.

La sentenza è pubblicata nell'area pubblica del portale telematico di cui all'ar-

articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.

Il rappresentante comune è pubblico ufficiale. Il giudice delegato può, dopo averlo sentito, revocare il rappresentante comune in ogni tempo con decreto.

Il giudice delegato può in ogni tempo disporre l'integrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento delle somme rende inefficace l'adesione; l'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.

ART. 840-septies.

(Modalità di adesione all'azione di classe).

L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.

La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere:

a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;

b) i dati identificativi dell'aderente;

c) l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'aderente;

d) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;

f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;

g) la seguente attestazione: « Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri »;

h) il conferimento al rappresentante comune, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l'aderente e di compiere nel suo

interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;

i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute a suo favore;

l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h).

L'aderente può produrre, con le modalità di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l'identità del dichiarante secondo le disposizioni dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

La domanda è valida:

a) quando è presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; oppure

b) quando è sottoscritta e inserita nel fascicolo informatico unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'aderente.

I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.

La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.

L'adesione diventa inefficace in caso di revoca del potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune a norma del secondo comma, lettera h). L'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico.

La domanda di adesione interrompe la prescrizione; il nuovo periodo di prescrizione decorre dalla data in cui è stata proposta la domanda di adesione.

Quando l'azione di classe è stata proposta a norma dell'articolo 840-*quater*, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini previsti.

ART. 840-*octies*.

(*Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti*).

Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera e), il convenuto deve depositare una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti da ciascun aderente a fondamento della domanda ed eccettuando i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi.

Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispose il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al convenuto. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.

Il convenuto e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.

Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.

Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, quando accoglie in tutto

o in parte la domanda di adesione, condanna il convenuto al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al convenuto, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori di cui all'articolo 840-*novies*.

A favore dell'aderente non possono essere liquidate le spese legali sostenute per la presentazione della domanda di adesione o per la partecipazione al procedimento di cui al presente articolo.

ART. 840-*novies*.

(*Spese del procedimento*).

Con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il compenso è stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:

a) da 1 a 500, nella misura del 9 per cento;

b) da 501 a 1.000, nella misura del 6 per cento;

c) da 1.001 a 10.000, nella misura del 3 per cento;

d) da 10.001 a 100.000, nella misura del 2,5 per cento;

e) da 100.001 a 500.000, nella misura dell'1,5 per cento;

f) da 500.001 a 1.000.000, nella misura dell'1 per cento;

g) oltre 1.000.000, nella misura dello 0,5 per cento.

Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti.

Sono altresì dovute le spese sostenute e documentate.

L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:

- a) complessità dell'incarico;
- b) ricorso all'opera di coadiutori;
- c) qualità dell'opera prestata;
- d) sollecitudine con cui sono state condotte le attività;
- e) numero degli aderenti.

Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.

Con il medesimo decreto, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso l'attore fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma. Quando l'attore è stato difeso da più avvocati, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata.

Le disposizioni di cui al sesto comma si applicano anche ai difensori che hanno difeso gli attori delle cause riunite risultati vittoriosi.

ART. 840-*decies*.

(*Impugnazione della sentenza*).

Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma.

Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325 e il termine di cui all'articolo 327 è ridotto della metà. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente senza che sia intervenuta impugnazione, coloro che

hanno aderito a norma dell'articolo 840-*quinquies*, primo comma, possono proporre atto di impugnazione.

ART. 840-*undecies*.

(*Impugnazione del decreto*).

Contro il decreto di cui all'articolo 840-*octies* può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il ricorso può essere proposto dal convenuto, dal rappresentante comune e dagli avvocati di cui all'articolo 840-*novies*, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto. Esso deve contenere:

- a) l'indicazione del tribunale competente;
- b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
- c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni;
- d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato. L'aderente può proporre azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto sia divenuto definitivo.

ART. 840-*duodecies*.

(*Adempimento spontaneo*).

Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* e vincolato all'ordine del giudice. Il rappresentante comune deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.

Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840-*novies* possono proporre opposizione a norma dell'articolo 840-*undecies*.

Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati. Per il compimento dell'attività di cui al presente articolo, al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.

ART. 840-*terdecies*.

(*Esecuzione forzata collettiva*).

L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-*octies*, limitatamente alle somme liquidate in favore dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e che non hanno revocato al rappresentante comune il potere di rappresentanza conferito a norma dell'articolo 840-*septies*,

secondo comma, lettera *h*), è promossa esclusivamente dal rappresentante comune, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico e non può essere parziale. Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-*novies*.

Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-*novies*, secondo comma. Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-*novies*, commi primo e secondo, hanno privilegio sui beni oggetto dell'esecuzione.

Il rappresentante comune non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.

ART. 840-*quaterdecies*.

(*Accordi di natura transattiva*).

Il tribunale, fino alla precisazione delle conclusioni, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma, ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti

è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico.

Dopo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies*, il rappresentante comune, nell'interesse degli aderenti, può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva.

Lo schema è inserito nell'area pubblica di cui all'articolo 840-*ter* ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente.

Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma, lo schema di accordo si considera non contestato.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo.

Il provvedimento del giudice delegato è inserito nell'area pubblica di cui all'articolo 840-*ter* ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente nonché all'attore.

Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al sesto comma, l'aderente che ha formulato le contestazioni di cui al quarto comma può privare il rappresentante comune della facoltà di stipulare l'accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.

L'accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune certifica l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo transattivo.

L'attore può aderire all'accordo transattivo entro il termine di cui al settimo comma; in tal caso, l'accordo transattivo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.

ART. 840-*quinqüesdecies*.

(Chiusura della procedura di adesione).

La procedura di adesione si chiude:

a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;

b) quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.

La chiusura della procedura di adesione è dichiarata con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile a norma dell'articolo 840-*undecies*.

Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.

ART. 840-*sexiesdecies*.

(Azione inibitoria collettiva).

Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva.

L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività. La domanda si propone con le forme del processo ordinario alla sezione specializzata in materia di impresa.

Si applica l'articolo 840-*quinqüies*.

Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-*bis*, anche fuori dei casi ivi previsti. Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, anche d'ufficio, ordinare che la parte soccombente adotti le misure più opportune ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.

Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.

Quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.

Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali. ».

2. Dopo il titolo V delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

« TITOLO V-*bis*.

DELL'AZIONE DI CLASSE.

ART. 196-*bis*.

(Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe).

Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.

Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria

o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del Titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione ».

ART. 196-*ter*.

(Applicabilità della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

All'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-*septies*, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile. ».

Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina vigente prima della medesima data di entrata in vigore.

3. Gli articoli 139, 140 e 140-*bis* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, sono abrogati.

6. 01. Bonafede, Crippa, Sibilia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis

1. Considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 6 giugno 2017 sulla classificazione degli strumenti di debito non garantiti nelle procedure di insolvenza, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Obbligazioni chirografarie di seconda fascia).

1. Sono obbligazioni chirografarie di seconda fascia le obbligazioni, emesse da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata originaria delle obbligazioni è almeno pari ad almeno dodici mesi;

b) le obbligazioni non sono collegate a uno strumento finanziario derivato, come definito dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, né includono caratteristiche proprie di questi strumenti;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di emissione delle obbligazioni indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis), lettera c-bis).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera d), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emesse, le obbligazioni chirografarie di seconda fascia non possono essere modificate in maniera tale da

far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche delle obbligazioni chirografarie di seconda fascia.

2) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c) inserire la seguente:

« c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi dovuti ai titolari delle obbligazioni chirografarie di seconda fascia indicate dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società ».

6. 02. Pelillo, Bernardo, Petrini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Esclusione degli enti di previdenza obbligatoria dal bail-in)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comma 3-*quater*, come introdotto dall'articolo 60-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo la parola: « complementare » sono aggiunte le seguenti: « e degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 50 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. ».

6. 03. Fragomeli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Previdenza complementare dei dipendenti pubblici).

1. Con riferimento al personale delle amministrazioni statali anche ad ordina-

mento autonomo, le risorse per il contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e già iscritte, per l'anno 2017, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnate, entro il 31 dicembre 2017, ai rispettivi ministeri ed amministrazioni per essere iscritte in appositi capitoli di bilancio di previsione dello Stato ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. Il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.

6. 04. Fragomeli.

(Inammissibile)

ART. 7.

Sopprimerlo.

***7. 3.** Zoggia, Bersani, Ragosta.

Sopprimerlo.

***7. 4.** Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

7. 5. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

Sopprimere il comma 1.

7. 6. Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, sopprimere le parole: 55 e 56.

7. 7. Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, sopprimere le parole: 56-bis.

7. 8. Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, sopprimere le parole: 56-bis1

7. 9. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, dopo le parole: al soggetto cessionario aggiungere le seguenti: nei limiti del 10 per cento dell'ammontare dei crediti d'imposta maturati in favore del cedente.

7. 10. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, dopo le parole: al soggetto cessionario aggiungere le seguenti: nei limiti del 30 per cento dell'ammontare dei crediti d'imposta maturati in favore del cedente.

7. 11. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, dopo le parole: al soggetto cessionario aggiungere le seguenti: nei limiti del 50 per cento dell'ammontare dei crediti d'imposta maturati in favore del cedente.

7. 12. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, sopprimere le parole: nei medesimi diritti che spettavano.

7. 13. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, dopo le parole: nei medesimi diritti inserire le seguenti: e obblighi.

7. 14. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni non è in ogni caso rimborsabile al cessionario.

7. 15. Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile al cessionario nei limiti del 10 per cento.

7. 16. Sibilia, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile al cessionario nei limiti del 20 per cento.

- 7. 17.** Pesco, Sibilìa, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile al cessionario nei limiti del 30 per cento.

- 7. 18.** Ruocco, Sibilìa, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile al cessionario nei limiti del 40 per cento.

- 7. 19.** Villarosa, Alberti, Sibilìa, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile al cessionario nei limiti del 50 per cento.

- 7. 20.** Alberti, Sibilìa, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono alla formazione del reddito di impresa del cessionario.

- 7. 21.** Fico, Alberti, Sibilìa, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per l'80 per cento del loro ammontare alla

formazione del reddito di impresa del cessionario.

- 7. 22.** Fico, Alberti, Sibilìa, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per il 70 per cento del loro ammontare alla formazione del reddito di impresa del cessionario.

- 7. 23.** Fico, Alberti, Sibilìa, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per il 60 per cento del loro ammontare alla formazione del reddito di impresa del cessionario.

- 7. 24.** Fico, Alberti, Sibilìa, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per il 50 per cento del loro ammontare alla formazione del reddito di impresa del cessionario.

- 7. 25.** Fico, Alberti, Sibilìa, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive del cessionario.

- 7. 26.** Fico, Alberti, Sibilìa, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono

per l'80 per cento del loro ammontare alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive del cessionario.

7. 27. Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per il 70 per cento del loro ammontare alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive del cessionario.

7. 28. Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per il 60 per cento del loro ammontare alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive del cessionario.

7. 29. Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma concorrono per il 50 per cento del loro ammontare alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive del cessionario.

7. 30. Fico, Alberti, Sibilìa, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario alle medesime condizioni previste per il cedente.

7. 31. Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3.

7. 32. Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3.

7. 33. Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al precedente periodo non è in ogni caso rimborsabile.

7. 34. Fico, Alberti, Sibilìa, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono in ogni caso utilizzabili in compensazione dal soggetto cessionario nei limiti del 10 per cento del loro ammontare.

7. 35. Fico, Alberti, Sibilìa, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono in ogni caso utilizzabili in compensazione dal sog-

getto cessionario nei limiti del 20 per cento del loro ammontare.

7. 36. Fico, Alberti, Sibilia, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono in ogni caso utilizzabili in compensazione dal soggetto cessionario nei limiti del 30 per cento del loro ammontare.

7. 37. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono in ogni caso utilizzabili in compensazione dal soggetto cessionario nei limiti del 40 per cento del loro ammontare.

7. 38. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono in ogni caso utilizzabili in compensazione dal soggetto cessionario nei limiti del 50 per cento del loro ammontare.

7. 39. Alberti, Sibilia, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in misura pari al 20 per cento del loro ammontare nel primo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la

cessione di cui all'articolo 3 e in quote costanti nei periodi d'imposta successivi.

7. 40. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 30 per cento del loro ammontare nel primo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3 e in quote costanti nei periodi d'imposta successivi.

7. 41. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 40 per cento del loro ammontare nel primo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3 e in quote costanti nei periodi d'imposta successivi.

7. 42. Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 50 per cento del loro ammontare nel primo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3 e in quote costanti nei periodi d'imposta successivi.

7. 43. Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3.

7. 44. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: I crediti d'imposta ceduti ai sensi del presente comma sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in cui ha effetto la cessione di cui all'articolo 3.

7. 45. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Sopprimere il comma 2.

7. 46. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

7. 47. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che la cessione riguardi il trasferimento del complesso di beni, mobili e immobili, materiali e immateriali, costituenti il ramo d'azienda e la totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi.

7. 48. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che l'insieme dei beni ceduti costituisca un complesso idoneo alla prosecuzione dell'esercizio di un'attività d'impresa da parte del cessionario.

7. 49. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che il trasferimento riguardi un'entità economica organizzata in maniera stabile la quale conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica da parte del cessionario.

7. 50. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Dalla data in cui ha effetto la cessione, il cessionario subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi connessi all'assolvimento degli obblighi sull'imposta sul valore aggiunto relativi all'azienda o al ramo d'azienda oggetto della cessione.

7. 51. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Resta ferma l'assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto delle cessioni riguardanti singoli beni del complesso aziendale.

7. 52. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7. 53. Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Ruocco, Villarosa.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: le imposte di registro *fino alla fine periodo con le seguenti:* aventi ad oggetto più beni o diritti per i quali sono previste aliquote diverse, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano tenuto conto dell'aliquota più bassa.

- 7. 54.** Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nella misura fissa di 200 euro ciascuna *con le seguenti:* nella misura proporzionale del 2 per cento, indipendentemente dalla tipologia dei beni che compongono l'azienda ceduta.

- *7. 55.** Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nella misura fissa di 200 euro ciascuna *con le seguenti:* nella misura proporzionale del 2 per cento, indipendentemente dalla tipologia dei beni che compongono l'azienda ceduta.

- *7. 60.** Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nella misura fissa di 200 euro ciascuna *con le seguenti:* nella misura proporzionale dell'1 per cento, indipendentemente dalla tipologia dei beni che compongono l'azienda ceduta.

- 7. 56.** Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nella misura fissa di 200 euro ciascuna *con le seguenti:* con una riduzione dell'1 per cento dell'aliquota ordinaria applicabile. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in ogni caso nella misura fissa di 200 euro ciascuna se l'imposta determinata ai sensi del

precedente periodo risulti inferiore alla detta misura fissa.

- 7. 57.** Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nella misura fissa di 200 euro ciascuna *con le seguenti:* con una riduzione del 2 per cento dell'aliquota ordinaria applicabile. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in ogni caso nella misura fissa di 200 euro ciascuna se l'imposta determinata ai sensi del precedente periodo risulti inferiore alla detta misura fissa.

- 7. 58.** Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nella misura fissa di 200 euro ciascuna *con le seguenti:* nella misura proporzionale del 3 per cento indipendentemente dalla tipologia dei beni che compongono l'azienda ceduta.

- 7. 59.** Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applica l'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

- 7. 61.** Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il cessionario è in ogni caso responsabile in solido con il cedente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

- 7. 62.** Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa, Villarosa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il cessionario è respon-

sabile in solido con il cedente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, anche senza beneficio della preventiva escussione del cedente.

- 7. 63.** Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La responsabilità solidale del cessionario di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è estesa al pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei quattro anni precedenti.

- 7. 64.** Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La responsabilità solidale del cessionario di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è estesa al pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei tre anni precedenti.

- 7. 65.** Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia, Villarosa.

Sopprimere il comma 3.

- 7. 66.** Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

Al comma 3, dopo le parole: dall'articolo 15 inserire le seguenti: , comma 1,.

- 7. 67.** Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È esclusa in ogni caso la possibilità per il cessionario di portare in diminuzione del reddito le perdite di cui

all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

- 7. 68.** Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della deduzione delle perdite d'esercizio, alle cessioni di cui all'articolo 3 non si considera in ogni caso applicabile al cessionario la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

- 7. 69.** Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ammesse in deduzione per il cessionario ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2, per una quota corrispondente alla differenza tra l'ammontare della perdita e l'ammontare della plusvalenza realizzata dalle cessioni di cui all'articolo 3.

- 7. 70.** Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello in cui ha avuto effetto la cessione in misura non superiore al sessanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

- 7. 71.** Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello in cui ha avuto effetto nel limite del 50 per cento della perdita e in ogni caso in misura non superiore al settanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

- 7. 72.** Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le perdite di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello in cui ha avuto effetto nel limite del 50 per cento della perdita.

- 7. 73.** Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: La valutazione di cui al secondo periodo dell'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 ivi compreso il valore delle plusvalenze o minusvalenze, è effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, nominato dal Tribunale.

- 7. 74.** Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico, Alberti, Sibilìa.

Sopprimere il comma 4.

- 7. 75.** Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa.

Al comma 4, sostituire le parole: non concorrono, in quanto escluse, *con le seguenti:* concorrono, nei limiti del 50 per cento del loro ammontare,.

- 7. 76.** Ruocco, Villarosa, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa.

Al comma 4, sostituire le parole: in quanto escluse, *con le seguenti:* nei limiti del 30 per cento del loro ammontare.

- 7. 77.** Pisano, Villarosa, Ruocco, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e.

- 7. 78.** Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti, Sibilìa.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario.

- 7. 79.** Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Sibilìa.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: di ristrutturazione aziendale *inserire le seguenti:* , se non.

- 7. 80.** Sibilìa, Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: sono comunque deducibili *con le seguenti:* non sono comunque deducibili.

- 7. 81.** Fico, Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Alberti, Sibilìa.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: sono comunque deducibili *aggiungere le seguenti:* nei limiti del 30 per cento del loro ammontare.

- 7. 82.** Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico, Alberti, Sibilìa.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito.

- 7. 83.** Sibilìa, Villarosa, Ruocco, Pisano, Pesco, Fico, Alberti.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

- 7. 84.** Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico, Alberti, Sibilìa.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Vento Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi e alla rinuncia, da parte degli stessi azionisti, ad agire in giudizio contro i medesimi istituti sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono compensabili con l'indennizzo percepito o con redditi diversi le minusvalenze di natura finanziaria realizzate in seguito alla cessione delle medesime azioni.

- 7. 85.** Busin, Simonetti, Pagano.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Vento Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi e alla rinuncia, da parte degli stessi azionisti, ad agire in giudizio contro i medesimi istituti sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

- 7. 86.** Busin, Simonetti, Pagano.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione trimestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

- 7. 87.** Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione semestrale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

- 7. 88.** Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione annuale da sottoporre alle valutazioni delle competenti Commissioni Parlamentari al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

- 7. 89.** Sibilìa, Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 29, comma 2-bis, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: « 8 miliardi di euro » sono inserite le seguenti: « se emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, e 30

miliardi di euro se non emittenti azioni quotate in mercati regolamentati ».

1-*bis*. Non integrano una modifica della clausola dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle Banche Popolari costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, con le quali venga disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria del capitale sociale. Alle predette deliberazioni assembleari si applicano i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

7. 01. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 8 miliardi di euro, se quotata o, alternativamente, il limite di 30 miliardi se non quotata. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato ».

7. 02. Palese.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di 30 miliardi

di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato ».

7. 03. Palese.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

1. All'articolo 29 del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato al livello consolidato ».

7. 04. Palese.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per l'adeguamento a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del testo unico bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è prorogato di 12 mesi.

1-*bis*. Non integrano una modifica della clausola dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle Banche Popolari costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, con le quali venga disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione to-

talitaria o maggioritaria del capitale sociale. Alle predette deliberazioni assembleari si applicano i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

7. 05. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Alle banche costituite in forma cooperativa che intendano fare ricorso alle operazioni di ricapitalizzazione previste ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed autorizzazione della Banca d'Italia, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile riservate alla sottoscrizione del Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga al limite di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

1-bis. I diritti patrimoniali ed amministrativi sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga all'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, per le sole azioni di cui al comma 1. Al Ministero spetta comunque il diritto di designare componenti degli organi amministrativi e di controllo in misura proporzionale alla quota di capitale sottoscritta ai sensi del comma 1.

1-ter. Non integrano una modifica della clausola dell'oggetto sociale le deliberazioni dell'Assemblea delle Banche Popolari costituite in forma di società cooperative per azioni a responsabilità limitata, con le quali venga disposto il conferimento o lo scorporo dell'azienda bancaria in una società per azioni di cui la cooperativa conferente detenga una partecipazione totalitaria o maggioritaria del capitale sociale. Alle predette deliberazioni assembleari si applicano i *quorum* costitutivi e

deliberativi previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

7. 06. Laffranco, Sandra Savino, Giacomoni.

(Inammissibile limitatamente all'ultimo comma)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in merito al delitto bancario contabile).

1. Dopo l'articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente articolo:

« ART. 137-bis.

(Delitto bancario contabile).

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, se svolge le funzioni di amministratore di una banca dichiarata fallita o sottoposta alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipologia di intervento dello Stato ed abbia sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ai soci, ai correntisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della banca, è punito con la reclusione da sette a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 euro.

2. Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante entità la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.

3. Salve le altre pene accessorie, di cui al Capo III, Titolo II, Libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di venti anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e

l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ».

7. 07. Busin, Pagano.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 in merito al delitto bancario patrimoniale).

1. Dopo l'articolo 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente articolo:

« ART. 137-bis.

(Delitto bancario patrimoniale).

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, se svolge le funzioni di amministratore di una banca dichiarata fallita o sottoposta alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 39 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o ricapitalizzata mediante qualsiasi tipologia di intervento dello Stato ed abbia distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ai soci, ai correntisti, agli azionisti o agli obbligazionisti, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti della banca, è punito con la reclusione da sette a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a 240.000 euro.

2. Se il danno patrimoniale cagionato è di rilevante entità la pena è aumentata da un terzo fino alla metà.

3. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per

la durata di venti anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ».

7. 08. Busin, Pagano.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Ulteriori disposizioni).

1. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 17 marzo 2017 fino alla data di emanazione del presente decreto, avuto anche riguardo al preminente interesse pubblico alla tutela dei depositanti e dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario nazionale, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dei due istituti e delle società dagli stessi controllate è posta a carico esclusivamente dei predetti istituti e delle predette società. Negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa e contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici.

2. La liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. non comporta il venir meno dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e correttezza richiesti per lo svolgimento delle funzioni di amministratore, componente di un organo di controllo o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari in capo a coloro che, alla data di emanazione del presente decreto, svolgevano tali funzioni presso tali istituti di credito o nelle società dagli stessi controllate.

7. 09. Zoggia, Bersani, Ragosta.

ART. 8.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 82 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « o a risoluzione » sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Se una banca viene sottoposta ad interventi di risoluzione con conseguente riduzione di valore e/o conversione di strumenti finanziari e l'insolvenza non è

stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei soggetti passivi titolari degli strumenti finanziari oggetto di risoluzione, dei commissari liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

8. 1. Pesco, Sibia, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Pisano.

(Inammissibile)

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni in materia di servizio di tesoreria).

1. All'articolo 222, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « accertate » è sostituita dalla seguente: « rimosse »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'anticipazione di cassa deve essere materialmente restituita dall'Ente al Tesoriere nell'esercizio finanziario in cui la stessa è concessa e, nel caso di procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente, non può essere pignorata ».

2. All'articolo 248, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate » sono soppresse;

b) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Le anticipazioni di cassa erogate alla data della dichiarazione di dissesto non rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione il cui obbligo di restituzione resta in capo all'ente locale ».

3. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 25 e 26 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto, e dalle disposizioni di Vigilanza emanate dalle Autorità competenti, alle società per azioni di cui all'articolo 208, lettera b), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che alla data del 25 febbraio 1995 erano in possesso del codice per operare in tesoreria unica, è concessa, a richiesta, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che alla data del 31 dicembre 2016 abbiano un capitale sociale interamente versato non inferiore a 10 milioni di euro e che la raccolta di denaro sia impiegata prevalentemente a favore degli Enti locali per i quali è svolto il servizio di tesoreria.

9. 01. Di Lello, Di Gioia, D'Incecco, Massa, Impegno, Valeria Valente, Dal-lai.

(Inammissibile)

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	180
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea)	180
ALLEGATO (Emendamenti approvati)	183
Istituzione del « Premio biennale Giuseppe Tatarella » e disposizioni in favore della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Tatarella, per la conservazione della memoria del depu- tato scomparso l'8 febbraio 1999 C. 4219 Distaso (Rinvio del seguito dell'esame)	182

SEDE REFERENTE

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che il deputato Renato Brunetta è entrato a far parte della Commissione.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.

Nuovo testo C. 2950 Ascani.

(Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Comunica che è pervenuto il parere favorevole con condizioni della V Commissione sul testo come modificato nella seduta del 7 giugno scorso e che la relatrice, anche per recepire tali condizioni, ha presentato tre emendamenti.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, li illustra e ne raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Antimo CESARO prende atto e si associa.

Luigi GALLO (M5S), dopo aver rimarcato che le modifiche apportate hanno sostanzialmente privato il provvedimento dell'ampia apertura al mondo delle imprese culturali, assicurata dal testo iniziale, chiede chiarimenti in alla relatrice.

Irene MANZI (PD), precisando che gli emendamenti puntano solo ad assicurare l'invarianza finanziaria e il rispetto del-

l'articolo 81 della Costituzione, sottolinea che l'ampio spettro dell'oggetto sociale previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a) per il riconoscimento delle imprese culturali e creative, ricomprende non solo società e imprese, ma anche molte realtà associative e, pertanto, il provvedimento non può definirsi di chiusura, rispetto al mondo imprenditoriale culturale.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, mette ai voti gli emendamenti della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.100, 2.100 e 2.101 della relatrice (*vedi allegato*).

Chiara DI BENEDETTO (M5S), dopo aver preannunciato il voto di astensione del suo gruppo, esprime il proprio disappunto per l'effetto derivante dall'approvazione degli emendamenti sulla parte più interessante del provvedimento in termini economici e di aiuto alle imprese. Il contenuto della proposta di legge appare ora debole rispetto alle finalità che ne avevano guidato la stesura originaria e la successiva elaborazione in sede di Comitato ristretto.

Roberto RAMPI (PD), dopo aver sottolineato il proficuo lavoro svolto dalla Commissione e dal Comitato ristretto, che aveva consentito di giungere ad un testo largamente condiviso, evidenzia che è tuttavia necessario fare i conti con la realtà. A fronte delle condizioni dettate dal parere della V Commissione, l'alternativa sarebbe stata quella di rinunciare al prosieguo dell'esame e, di conseguenza, all'approvazione di una legge che, comunque, segna un importante punto di svolta. Ritiene che avere una definizione chiara della tipologia delle diverse realtà che sanno mettere insieme capacità di fare impresa e di fare cultura, potrà permettere, in seguito, interventi mirati che diano maggiore concretezza alle disposizioni di cui oggi si discute. Auspica che al Senato il provvedimento abbia un *iter* rapido, perché le imprese, che finalmente si ve-

dono riconoscere una fisionomia ben definita, erano in attesa da molto tempo di una legge che potrebbe definirsi storica.

Bruno MURGIA (FdI-AN) annuncia il suo voto favorevole, sottolineando che questa proposta di legge, per quanto profondamente diversa nel testo da quella originaria, consentirà di superare l'approssimazione con cui finora le imprese interessate sono state considerate. Tuttavia, deve rilevare con rammarico che ogni volta che si affrontano provvedimenti in materia di cultura, non vengono appostate le risorse necessarie, mentre è proprio sul versante culturale che andrebbero fatti gli investimenti maggiori.

Marisa NICCHI (MDP) osserva che l'aggettivo « storica », utilizzato dal collega Rampi, si addice a questo testo provvedimento soltanto perché esso interviene in un settore importante. In termini di sostegno alle imprese culturali, invece, la sua importanza viene decisamente meno. Preannunciando il voto di astensione, comunica che il suo gruppo presenterà in Assemblea emendamenti volti a portare il testo all'altezza del compito che si era prefissato. Conclude rimarcando che, a causa del famigerato articolo 81 della Costituzione, sembra che le risorse per le leggi che investono sulla cultura non siano mai disponibili.

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL-POS) si associa alle osservazioni dei colleghi che lo hanno preceduto. Rileva che il grande sforzo profuso ha portato solo ad una definizione delle caratteristiche e del profilo delle imprese culturali e creative. Il risultato è senza dubbio inferiore alle aspettative che questa proposta di legge aveva ingenerato: il passo tra l'illusione e la delusione è stato molto breve. La rassegnazione all'invarianza della spesa non deve essere accettata con tanta passività: quando si crede in ciò che si sta facendo, come la VII Commissione aveva dimostrato con il lavoro approfondito e appassionato che ha dedicato a questo provvedimento, si dovrebbe combattere di più

per raggiungere il risultato auspicato. Peraltro, chiedere a imprese giovani, e per forza di cose fragili, di sostenere spese straordinarie su beni demaniali dismessi significa non conoscere a sufficienza la realtà. Annuncia il voto di astensione e spera che in Assemblea il testo possa essere adeguatamente modificato.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, mette ai voti il conferimento del mandato alla deputata Manzi di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

La Commissione approva, deliberando di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del

Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Istituzione del «Premio biennale Giuseppe Tatarella» e disposizioni in favore della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Tatarella, per la conservazione della memoria del deputato scomparso l'8 febbraio 1999.

C. 4219 Distaso.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

**Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.
(Nuovo testo C. 2950 Ascani)**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

All'articolo 1, aggiungere in fine il seguente comma:

4-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. 100. Relatrice.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Per l'acquisizione della sede e.

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: manutenzione ordinaria aggiungere le seguenti: e straordinaria.

2. 100. Relatrice.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

2. 101. Relatrice.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	184
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	184
ALLEGATO (Rilievi deliberati dalla Commissione)	186
Sui lavori della Commissione	184

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Tino IANNUZZI, *presidente*, comunica che il deputato Salvatore Matarrese cessa di far parte del gruppo Civici e Innovatori ed entra a far parte del gruppo Misto-Direzione Italia.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

Atto n. 421.

(Rilievi alla V Commissione).

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi.*)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 29 giugno scorso.

Raffaella MARIANI (PD), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole con rilievi (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Umberto Del Basso DE CARO esprime un orientamento favorevole sulla proposta di parere favorevole con rilievi illustrata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi, come formulata dalla relatrice.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppina CASTIELLO (LNA) chiarisce che il ritiro presso la XIV Commissione dell'emendamento Gianluca Pini 11.6 al disegno di legge europea 2017 è stato determinato dal fatto che la formulazione dell'emendamento sottoposta

all'esame dell'VIII Commissione – che in merito aveva espresso parere favorevole a condizione di una riformulazione – per un errore materiale prodottosi in sede di *drafting*, non rispondeva all'effettiva intenzione dei componenti del gruppo della

Lega Nord di scongiurare ulteriori incrementi delle tariffe del servizio idrico.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Atto n. 421.**RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) (atto n. 421);

premesso che:

la crisi economico-finanziaria si è prolungata negli anni ed ha inciso significativamente sulla spesa pubblica in conto capitale, in particolare sugli investimenti, e oggi le politiche per la crescita sono indispensabili per il sostegno alla ripresa economica e per il rilancio dell'occupazione;

già nell'anno in corso il Governo ha invertito l'andamento di riduzione della spesa e la variazione positiva si rafforza nel biennio 2018-2019, considerato che la spesa per investimenti aumenta di quasi 4 miliardi tra il 2016 e il 2019 e l'auspicio è che si possa ancora far crescere questa tendenza;

l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017-2019) ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in una serie di settori di spesa elen-

cati nella norma, che incidono su ambiti di intervento rientranti nelle materie di competenza della VIII Commissione;

il Fondo è infatti volto a finanziare interventi nei settori di spesa relativi, tra l'altro a: trasporti, viabilità, mobilità sostenibile; infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; edilizia pubblica, compresa quella scolastica; prevenzione del rischio sismico; investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; eliminazione delle barriere architettoniche;

apprezzato che:

gli ambiti di intervento a cui sono destinate le risorse del Fondo sono stati oggetto negli anni di sollecitazioni nei confronti del Governo, contenute anche in atti di indirizzo approvati dall'VIII Commissione, in cui si rilevava, tra l'altro, la necessità di una diffusa pianificazione nell'ambito della difesa del suolo, della prevenzione del rischio idrogeologico e sismico, delle bonifiche, della riqualificazione e della messa in sicurezza del patrimonio pubblico esistente, nonché dell'efficientamento delle infrastrutture viarie, ferroviarie e idriche;

il superamento della finanziabilità e della definizione dei fondi, sulla base di programmi di spesa annuali nell'ambito delle leggi di stabilità, consente di eliminare l'incertezza nella programmazione degli inter-

venti da realizzare e permette una maggiore capacità pianificatoria, corredata da un quadro di risorse su cui poter contare nelle fasi di realizzazione dei programmi di investimento;

il Fondo reca infatti una consistente dotazione, ripartita su un orizzonte pluriennale (2017-2032) e dispone di uno stanziamento complessivo di 47,5 miliardi in termini di stanziamento di bilancio, che dovrà essere accompagnata da una opportuna programmazione scandita negli anni e le cui modalità di utilizzo potranno favorire la compartecipazione di organismi bancari nazionali ed internazionali, che potrà favorire un effetto leva sugli investimenti a cui saranno destinate le risorse;

considerato che:

il citato comma 140 prevede l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato, con i quali sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica;

lo schema di decreto prevede a ripartire la rimanente quota del Fondo, ossia della quota al netto delle assegnazioni effettuate con il decreto-legge n. 50 del 2017 e con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo al finanziamento di interventi per il recupero delle periferie, sul quale si sono già espresse le competenti Commissioni parlamentari (atto del Governo n. 409), che ammonta a 46.043,9 milioni di euro, suddivisi tra quote imputate alle annualità 2017-2032;

le indicazioni in merito agli interventi che ciascun Ministero intende perseguire con le risorse assegnate sono contenute nella relazione illustrativa e che la definizione delle proposte è stata fatta anche in base all'effettiva spendibilità degli interventi oltre che nel rispetto delle prescrizioni normative;

preso atto degli elementi di informazione forniti nel corso dell'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze presso la V Commissione, in base ai quali:

le proposte presentate dai Ministeri sono state ulteriormente valutate sulla base di criteri quali: l'immediato avvio degli interventi, le ricadute sul mercato interno, la pluriennalità dell'intervento e la capacità di programmazione degli interventi su un orizzonte di più lungo periodo;

il primo settore di spesa riguarda gli interventi per trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie a cui sono destinate risorse per un totale di circa 19 miliardi di euro: in tale ambito, rientrano gli interventi relativi alla rete ferroviaria per oltre 10 miliardi di euro (attraverso il finanziamento del contratto di programma RFI), all'ammmodernamento della rete viaria nazionale per circa 7 miliardi di euro (di cui 5,5 miliardi per il contratto di programma ANAS e 875 milioni per il piano di manutenzione straordinaria della rete di interesse nazionale), al ripristino delle strade danneggiate dai recenti eventi sismici per 574 milioni, nonché al sostegno al trasporto pubblico locale per 1,6 miliardi di euro (di cui 900 milioni per il trasporto rapido di massa nelle città, 300 milioni per il parco automezzi e 400 milioni per il Piano nazionale delle ferrovie non interconnesse);

al settore di spesa riguardante le infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento fognatura e depurazione, è assegnato un importo totale di 3 miliardi di euro, nel cui ambito rileva, oltre al finanziamento di interventi nei sistemi portuali per 541

milioni (dei quali 221 milioni interessano il completamento del sistema MOSE), il finanziamento – per un importo di 860 milioni – del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese previsto dall'articolo 202 del nuovo codice dei contratti pubblici e di cui al decreto legislativo 50 del 2016, che consentirà di agevolare la programmazione degli interventi e di valutarne più correttamente la fattibilità;

la destinazione delle predette risorse al Fondo per la progettazione contribuirà alla ridefinizione della programmazione infrastrutturale nell'ambito della *project review*, basata su una nuova logica di pianificazione e sui nuovi criteri per la valutazione degli investimenti;

al settore riguardante la difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche sono destinati 857 milioni di euro, di cui 240 milioni per il dissesto idrogeologico e 600 per il risanamento ambientale (da amianto e sostanze inquinanti);

al settore dell'edilizia pubblica, compresa quella scolastica, il decreto assegna 5,6 miliardi di euro, relativi a interventi nell'ambito dell'edilizia scolastica;

il decreto attribuisce una specifica rilevanza alla prevenzione del rischio sismico per la quale sono stanziati complessivamente 5,2 miliardi, di cui 2 miliardi per il progetto cosiddetto « Casa Italia » e 3,2 per interventi antisismici;

gli investimenti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia integrano quelle già disposte con il primo decreto di riparto;

con riguardo all'eliminazione delle barriere architettoniche, è previsto un finanziamento di 150 milioni di euro destinato alla promozione di interventi di

adeguamento di immobili privati ove risiedono soggetti con limitata capacità di movimento;

rilevato che:

gli interventi finanziati saranno monitorati nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

appare comunque opportuno che sia fornita distinta evidenza del quadro degli interventi finanziati e delle relative risorse assegnate su base pluriennale, nonché degli esiti del monitoraggio sull'avanzamento delle procedure tecniche e finanziarie, sia nell'ambito dei documenti di economia e finanza, sia nei documenti di bilancio, al fine di consentire una verifica puntuale dell'utilizzo delle risorse e dell'efficienza della realizzazione degli interventi medesimi,

DELIBERA

di esprimere i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare in alcuni settori di spesa, in particolare in quelli in cui rientrano gli investimenti di competenza del Ministero dell'ambiente, i criteri e gli interventi da finanziare, anche con riferimento al coordinamento con la programmazione regionale;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, nell'ambito dei documenti di finanza pubblica concernenti la programmazione e il bilancio dei vari Ministeri, si forniscano elementi di informazione circa i programmi finanziati, la capacità di spesa annuale e pluriennale, nonché la definizione degli interventi, ai fini della verifica dell'effettivo utilizzo delle risorse e dello stato di avanzamento degli interventi stessi;

valuti la Commissione di merito l'opportunità che il finanziamento delle indagini sulla vulnerabilità sismica degli immobili riguardi non solo quelli dello Stato, ma tutti gli immobili pubblici, considerato che ad oggi tali spese non rientrano nella classificazione delle spese per investimenti.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	189
Variazione nella composizione della Commissione	189
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	189
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione</i>)	194
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	191
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione)	191
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di rilievi del Relatore</i>)	197
ALLEGATO 3 (<i>Rilievi deliberati</i>)	199

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che il deputato Luigi CASERO, appartenente al Gruppo Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD, ha cessato di far parte della Commissione.

Avverte quindi che il deputato Giuseppe CASTIGLIONE, appartenente al medesimo Gruppo, è entrato a far parte della Commissione, ed essendo componente del Governo, sarà sostituito dal deputato Antonino BOSCO.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

Emendamenti C. 4505 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Com-

missione la cui competenza riguarda la Commissione Trasporti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 giugno.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, gli emendamenti trasmessi dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, presentati al disegno di legge europea 2017 (C. 4505 Governo), recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, presentati presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea (*vedi allegato 1*).

Ricorda inoltre che il parere che la Commissione esprimerà sulle proposte emendative avrà efficacia vincolante.

Al riguardo, rammenta che il parere espresso dalle Commissioni di settore su tali proposte emendative assume una peculiare valenza procedurale: tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione.

L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Avverte che la XIV Commissione, ha trasmesso lo scorso 27 giugno gli articoli aggiuntivi Baruffi 1.01 ed altri e Catalano 2.02, dichiarati parzialmente ammissibili, nonché, successivamente, l'articolo aggiuntivo 2.05 del Governo.

Davide BARUFFI (PD), in considerazione delle interlocuzioni avute con il Governo e delle necessarie verifiche in corso, preannuncia l'intenzione di ritirare

la propria proposta emendativa, riservandosi di riproporla nel corso dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI, esprime apprezzamento per la decisione del collega Baruffi relativamente alla proposta emendativa 1.01 a sua prima firma.

Per quanto riguarda la proposta emendativa Catalano 2.02, ricorda che l'Esecutivo, apprezzata l'opportunità di intervenire in materia, ha deciso di proporre il proprio emendamento 2.05, che nella sostanza assorbe quello dell'onorevole Catalano.

Ivan CATALANO (CI), replicando, rileva che la formulazione del suo emendamento si differenzia da quella dell'Esecutivo.

Infatti, in merito alla tipologia di sanzione per violazioni del Regolamento dell'Unione europea che disciplina la materia, la sua proposta prevede una modulazione sanzionatoria di tipo proporzionale sugli affari annui delle aziende soggette alla sanzione, in una misura che va da un minimo del 2 per cento ad un massimo del 5 per cento sul fatturato. Invece, il testo del Governo prevede sanzioni edittali, modulabili tra un minimo e un massimo, di entità fissa.

Tali ultime misure, sottolinea, seppure idonee a condizionare i piccoli operatori, gli sembrano non essere sufficientemente dissuasive nei confronti delle grandi società che operano nel settore giacché, in certi casi, nemmeno la sanzione massima di 2 milioni e mezzo di euro sembra rappresentare un serio danno per chi fattura cifre che si aggirano sull'ordine di grandezza di centinaia di milioni di euro. È dell'avviso che, in questi ultimi casi, sanzioni fissate in percentuale sul fatturato possano essere considerate ben più idonee a ridurre i comportamenti scorretti.

Ritiene che la sua proposta concorra a rafforzare il principio di libero accesso alla rete dando un segnale forte ai cittadini e cioè che il Paese intende assicurarli in modo assoluto.

Conclude, ribadendo l'importanza del principio ispiratore della sua proposta emendativa, segnalando che qualora vi fosse la disponibilità del Governo, sarebbe disponibile a ritirare l'emendamento.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo rinvia il seguito dell'esame alla seduta fissata per domani.

La seduta termina alle 14.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Atto n. 421.

(Rilievi alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione — Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 28 giugno.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 giugno il relatore, Federico Fauttilli, aveva formulato alla presenza del rappresentante del Governo la richiesta di acquisire elementi di conoscenza utili ad un proficuo esame dello schema di decreto.

Al riguardo, segnala che nella giornata del 27 giugno 2017 si è altresì svolta — presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato — l'audizione del Ministro Padoan sullo schema di decreto, con contestuale deposito di una scheda riepilogativa della proposta di ripartizione del fondo oggetto dello schema di decreto, che è a disposizione dei colleghi.

Nomina, quindi, il deputato Brandolin come relatore al posto del deputato Fauttilli, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna in quanto impegnato in missione.

Arianna SPESSOTTO (M5S) rileva di aver esaminato con cura la documentazione consegnata dal Ministro Padoan cui ha fatto riferimento la Presidenza. In essa non sono assolutamente presenti gli elementi conoscitivi che in sede di dibattito in Commissione erano ritenuti essenziali, non solo dal relatore, per l'esame dell'atto. Da essa, infatti, non si evince alcunché circa l'effettiva ripartizione delle risorse del Fondo in oggetto.

Ribadisce che la presenza odierna del rappresentante del Governo, che pure doveva essere funzionale ad acquisire esauritive spiegazioni, si rileva inutile. Ciò appare ancor più grave se si considera che l'esame in questa sede costituisce l'unica occasione di interlocuzione con l'Esecutivo da parte dei componenti della Commissione.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO sui chiarimenti chiesti rinvia integralmente a quanto dichiarato dal Ministro dell'Economia e delle finanze in sede di audizione presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato in data 27 giugno 2017, e agli apparati documentali consegnati dal Ministro medesimo, com-

prensivi di premessa, appositi paragrafi indicanti la destinazione delle risorse in questione e di allegati tabellari.

Arianna SPESSOTTO (M5S) insiste nella richiesta di acquisire i necessari elementi istruttori, sottolineando che quelli contenuti nella documentazione e nell'intervento del Ministro Padoan non sono altro che intitolazioni generiche, inidonee a far comprendere quale sia la reale destinazione delle risorse, con riguardo ai settori di competenza della Commissione, sui quali sarebbe necessario un intervento del responsabile del Dicastero competente.

Conclude rimarcando che il Parlamento dovrebbe sempre essere messo in condizione di deliberare attraverso un'effettiva conoscenza delle attività e delle intenzioni del Governo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO sottolinea che, comunque, il rappresentante del Governo in Parlamento si esprime sempre a nome dell'intero Esecutivo, ribadisce che gli elementi di conoscenza forniti dal Ministro Padoan nel corso della citata audizione sono pienamente esaustivi. Né il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrebbe aggiungere altri.

Ricorda, peraltro, che gran parte delle risorse, rispettivamente pari a dieci e cinque miliardi di euro, si connettono ai contratti di servizio relativi a Rete Ferroviaria Italiana e ANAS, che vengono all'esame delle Camere.

Michele Pompeo META, *presidente*, apprezzando l'impegno del rappresentante del Governo a rispondere alle richieste avanzate dai membri della Commissione ricorda che il 19 luglio, in seduta congiunta con la X Commissione Attività produttive, è in programma l'audizione del Ministro Delrio al quale potranno essere sollecitati ulteriori chiarimenti.

Giorgio BRANDOLIN (PD), *relatore*, in sostituzione del relatore Fauttilli, impossibilitato ad intervenire alla seduta

odierna, formula una proposta di rilievi (*vedi allegato 2*).

Arianna SPESSOTTO (M5S), intervenendo per dichiarazioni di voto, prende atto che la Commissione sembra asservita alle necessità del Governo che ha presentato uno schema di decreto relativo alla ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che non dice nulla sull'effettiva destinazione delle risorse. Per tali motivi annuncia il voto contrario da parte del suo Gruppo.

Concludendo, ricorda inoltre al rappresentante del Governo che la Commissione non è stata messa in condizione di conoscere i contenuti dei contratti di programma e che, quindi, quanto rilevato in precedenza non ha trovato risposta.

Michele Pompeo META, *presidente*, relativamente alla questione da ultimo sollevata dalla collega Spessotto intende ricordare che l'Amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Maurizio Gentile, è venuto in Commissione a riferire sulle risorse integrative al contratto di programma.

Sottolinea, quindi, che le informazioni che mancano alla Commissione non sono quelle relative agli aggiornamenti ai contratti di programma ma quelle sui nuovi piani.

In tal senso annuncia che è sua intenzione sollecitare gli amministratori delegati di Rete Ferroviaria Italiana e del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Maurizio Gentile e Renato Mazzoncini, a riferire tempestivamente in Commissione sull'iter di predisposizione dei citati atti e sui loro contenuti provvisori.

Franco BORDO (MDP) chiede di integrare la proposta formulata dal relatore con un riferimento all'incremento degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche relative all'accesso ai mezzi pubblici e alle stazioni ferroviarie. Invita, altresì, ad eliminare la parola « ingenti » presente al punto c), con riguardo

alle risorse destinate al trasporto pubblico locale, essendo a suo avviso del tutto insufficienti.

Giorgio BRANDOLIN (PD), *relatore*, si dichiara disponibile a riformulare la sua proposta nel senso suggerito dal collega Franco Bordo.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in

votazione la proposta di rilievi come riformulata (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di rilievi del relatore, come riformulata (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 (C. 4505 Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE**

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni in materia di commercio elettronico. Completo adeguamento alla direttiva 2000/31/CE).

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70, di attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: « su comunicazione delle autorità competenti » sono soppresse;

b) alla medesima lettera b), dopo le parole: « per disabilitarne l'accesso », aggiungere, in fine, le seguenti: « in maniera permanente, adottando misure che contribuiscano in modo effettivo a prevenire nuove violazioni rispetto alla medesima informazione, e che siano effettive, proporzionate e concretamente dissuasive ».

1. 01. Baruffi, Cenni, Mongiello, Berretta, Senaldi, Donati.

(Inammissibile limitatamente al comma 1, lettera b))

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di apparecchiature terminali e potere sanzionatorio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Adeguamento al Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015).

1. Al Decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 70, è aggiunto il seguente:

« ART. 70-bis. – *(Libertà di scelta delle apparecchiature terminali).* – Conformemente all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2120, agli utenti delle reti di comunicazione elettronica deve essere consentito di provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali, quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, recepita con decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica di comunicazioni. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti.

b) all'articolo 98, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

11-*bis*. Qualora accerti una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 70-*bis* della presente legge, ovvero degli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2015/2120, l'Autorità irroga a ogni soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione.

2. 02. Catalano.

(Inammissibile limitatamente al comma 1, lettera a)

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Modifiche all'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il « Codice delle comunicazioni elettroniche – Caso EU Pilot 8925/16/CNECT).

1. All'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il « Codice delle comunicazioni elettroniche » dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti commi:

16-*bis*. In caso di violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-*bis*, dell'articolo 6-*ter*, paragrafo 1, dell'articolo 6-*quater*, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6-*sexies*, paragrafi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 e dell'articolo 16, paragrafo 4 del Regolamento n. 2012/531/UE, relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal Regolamento 2015/2120/UE e dal Regolamento 2017/920/UE, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00 e

ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità condanna inoltre l'operatore al rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 5 e 6 e dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6-*bis*, dell'articolo 6-*ter*, paragrafo 1, dell'articolo 6-*quater*, paragrafi 1, dell'articolo 6-*sexies*, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 14, dell'articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del Regolamento n. 2012/531/UE, relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, come modificato dal Regolamento 2015/2120/UE e dal Regolamento 2017/920/UE, e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

16-*ter*. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 5 paragrafo 2 del Regolamento n. 2015/2120/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00 e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3 paragrafi 1, 2, 3 e 4

del Regolamento n. 2015/2120/UE e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

16-quater. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi *16-bis* e *16-ter*, a spese

dell'operatore, sui mezzi ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. 05. Il Governo.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Atto n. 421).

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE

La IX Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (atto n. 421);

rilevato che la dotazione del Fondo per gli investimenti – in termini di stanziamenti iscritti in bilancio – ripartita dal provvedimento in esame ammonta a circa 46.044 milioni di euro, di cui 1.166 milioni di euro per il 2017, 2.762 milioni di euro per il 2018, 3.160 milioni di euro per il 2019 e 2.956 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032;

evidenziato che per i profili di competenza rilevano soprattutto le risorse destinate al settore di spesa di cui alla lettera a) del citato comma 140, ovvero quello riferito a trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, nonché riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie», nonché le risorse destinate alle infrastrutture portuali nell'ambito del settore di spesa di cui alla lettera b) del citato comma 140;

preso atto che sono destinati alla lettera a) circa 19 miliardi di euro per il periodo 2017-2032 di cui poco più di 285 milioni di euro per l'anno 2017, circa 805 milioni di euro per l'anno 2018 e circa 875,5 milioni di euro per l'anno 2019, ripartiti sostanzialmente nelle tre macro

aree del trasporto su ferro (oltre 10 miliardi di euro) ammodernamento della rete viaria nazionale per circa 7 miliardi, e sostegno del trasporto pubblico locale (1,6 miliardi);

segnalato che dall'istruttoria parlamentare risulta che, per il trasporto pubblico locale, al versante del finanziamento del piano nazionale di messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse sono destinati 4 milioni di euro nel 2017, 6 milioni nel 2018, 39 milioni nel 2019 e ulteriori 398 milioni fino al 2032, mentre al completamento della rete metropolitana sono indirizzati circa 22 milioni per il 2017, e rispettivamente 50 e 55 milioni per il 2018 e 2019, nonché 812 fino al 2032 e, infine, per il rinnovo mezzi – anche dei mezzi navali obsoleti ed inquinanti – sono riservati 12,6 milioni nel 2017, 50 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e ulteriori 190 milioni fino al 2032;

ricordato che rientra nell'ambito della lettera a) il finanziamento per circa 10 miliardi di euro del contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana fino al 2032;

preso atto che alle infrastrutture portuali sono destinati 50 milioni nel 2017, 80 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e ulteriori 331 milioni fino al 2032 e che di queste risorse 221 milioni sono destinati al progetto MOSE;

considerato che i recenti incidenti hanno messo in evidenza l'assoluta priorità degli interventi di messa in sicurezza

della rete ferroviaria, sia interconnessa che isolata, non superabili semplicemente con misure di mitigazione del rischio che peraltro ne compromettono la competitività;

sottolineato che le città italiane hanno una carenza conclamata di sistemi di trasporto pubblico di massa, elemento che limita fortemente l'efficienza e la sostenibilità della mobilità nelle principali aree urbane;

evidenziato infine che la proposta di ripartizione del fondo non menziona esplicitamente l'esigenza di destinare risorse alla mobilità ciclistica,

DELIBERA DI ESPRIMERE

i seguenti rilievi:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare al Governo, nel proprio parere, l'esigenza di procedere al rapido stanziamento ed utilizzo delle risorse necessarie alla messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse, eventualmente incrementando le risorse già destinate a tale obiettivo;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di indicare al Governo, nel proprio parere, l'esigenza di rafforzare gli investimenti sulle metropo-

litane, sui tram e sull'evoluzione dei sistemi ferroviari metropolitani, al fine di estendere le reti e renderle più integrate e interoperabili;

c) valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di indicare al Governo, nel proprio parere, l'esigenza di riservare allo sviluppo della mobilità ciclistica adeguate risorse, stimabili in 5 milioni annui, da utilizzare nelle forme che saranno definite anche nei provvedimenti parlamentari di prossima adozione. Segnatamente, dovrebbe evidenziarsi l'esigenza di destinare quota parte degli ingenti stanziamenti riferiti al rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale anche all'acquisto di treni idonei al trasporto delle biciclette; inoltre, con riguardo alla voce relativa ad ANAS infrastrutture-sicurezza stradale, dovrebbero finanziarsi interventi integrati di messa in sicurezza della rete stradale di competenza con particolare attenzione alla sicurezza dell'utenza vulnerabile e specificamente dei ciclisti; infine, con riguardo allo stanziamento concernente il contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana si evidenzia l'esigenza di migliorare l'accessibilità delle stazioni ferroviarie alle biciclette per favorire l'intermodalità e la realizzazione di percorsi ciclabili in adiacenza ai sedimi ferroviari.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Atto n. 421)

RILIEVI DELIBERATI

La IX Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (atto n. 421);

rilevato che la dotazione del Fondo per gli investimenti – in termini di stanziamenti iscritti in bilancio – ripartita dal provvedimento in esame ammonta a circa 46.044 milioni di euro, di cui 1.166 milioni di euro per il 2017, 2.762 milioni di euro per il 2018, 3.160 milioni di euro per il 2019 e 2.956 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032;

evidenziato che per i profili di competenza rilevano soprattutto le risorse destinate al settore di spesa di cui alla lettera a) del citato comma 140, ovvero quello riferito a trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, nonché riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie», nonché le risorse destinate alle infrastrutture portuali nell'ambito del settore di spesa di cui alla lettera b) del citato comma 140;

preso atto che sono destinati alla lettera a) circa 19 miliardi di euro per il periodo 2017-2032 di cui poco più di 285 milioni di euro per l'anno 2017, circa 805 milioni di euro per l'anno 2018 e circa 875,5 milioni di euro per l'anno 2019, ripartiti sostanzialmente nelle tre macro aree del trasporto su ferro (oltre 10 mi-

liardi di euro) ammodernamento della rete viaria nazionale per circa 7 miliardi, e sostegno del trasporto pubblico locale (1,6 miliardi);

segnalato che dall'istruttoria parlamentare risulta che, per il trasporto pubblico locale, al versante del finanziamento del piano nazionale di messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse sono destinati 4 milioni di euro nel 2017, 6 milioni nel 2018, 39 milioni nel 2019 e ulteriori 398 milioni fino al 2032, mentre al completamento della rete metropolitana sono indirizzati circa 22 milioni per il 2017, e rispettivamente 50 e 55 milioni per il 2018 e 2019, nonché 812 fino al 2032 e, infine, per il rinnovo mezzi – anche dei mezzi navali obsoleti ed inquinanti – sono riservati 12,6 milioni nel 2017, 50 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e ulteriori 190 milioni fino al 2032;

ricordato che rientra nell'ambito della lettera a) il finanziamento per circa 10 miliardi di euro del contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana fino al 2032;

preso atto che alle infrastrutture portuali sono destinati 50 milioni nel 2017, 80 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e ulteriori 331 milioni fino al 2032 e che di queste risorse 221 milioni sono destinati al progetto MOSE;

considerato che i recenti incidenti hanno messo in evidenza l'assoluta priorità degli interventi di messa in sicurezza della rete ferroviaria, sia interconnessa che isolata, non superabili semplicemente

con misure di mitigazione del rischio che peraltro ne compromettono la competitività;

sottolineato che le città italiane hanno una carenza conclamata di sistemi di trasporto pubblico di massa, elemento che limita fortemente l'efficienza e la sostenibilità della mobilità nelle principali aree urbane;

evidenziato infine che la proposta di ripartizione del fondo non menziona esplicitamente l'esigenza di destinare risorse alla mobilità ciclistica,

DELIBERA DI ESPRIMERE

i seguenti rilievi:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare al Governo, nel proprio parere, l'esigenza di procedere al rapido stanziamento ed utilizzo delle risorse necessarie alla messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse, eventualmente incrementando le risorse già destinate a tale obiettivo;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di indicare al Governo, nel proprio parere, l'esigenza di rafforzare gli investimenti sulle metropolitane, sui tram e sull'evoluzione dei sistemi ferroviari metropolitani, al fine di estendere le reti e renderle più integrate e interoperabili;

c) valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di indicare al Governo, nel proprio parere, l'esigenza di riservare allo sviluppo della mobilità ciclistica adeguate risorse, stimabili in 5 milioni annui, da utilizzare nelle forme che saranno definite anche nei provvedimenti parlamentari di prossima adozione. Segnatamente, dovrebbe evidenziarsi l'esigenza di destinare quota parte degli stanziamenti riferiti al rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale anche all'acquisto di treni idonei al trasporto delle biciclette; inoltre, con riguardo alla voce relativa ad ANAS infrastrutture-sicurezza stradale, dovrebbero finanziarsi interventi integrati di messa in sicurezza della rete stradale di competenza con particolare attenzione alla sicurezza dell'utenza vulnerabile e specificamente dei ciclisti; infine, con riguardo allo stanziamento concernente il contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana si evidenzia l'esigenza di migliorare l'accessibilità delle stazioni ferroviarie alle biciclette per favorire l'intermodalità e la realizzazione di percorsi ciclabili in adiacenza ai sedimi ferroviari;

d) valuti infine la Commissione di merito l'esigenza di incrementare gli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche relative all'accesso ai mezzi pubblici e alle stazioni ferroviarie.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	201
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	201
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i>)	213

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	203
ALLEGATO 2 (<i>Rilievi deliberati dalla X Commissione</i>)	215

SEDE CONSULTIVA:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	204
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la Viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che la deputata Mariastella Gelmini del gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente non fa più parte della Commissione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

C. 4505 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 giugno 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che l'on. Francesco Sanna ha ritirato i propri articoli aggiuntivi 11.03, 11.04 e 11.05.

Invita la relatrice Chiara Scuvera a formulare la proposta di parere sulle restanti proposte emendative.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere sull'articolo aggiuntivo della Relatrice, a condizione che sia riformulato sostituendo, al comma 1, primo periodo, la parola « cinque » con la seguente « quattro » e aggiungendo al medesimo comma, dopo le parole « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, » le seguenti « dal Ministero dello sviluppo economico ». Esprime quindi parere contrario sui restanti articoli aggiuntivi trasmessi dalla XIV Commissione (*vedi allegato 1*).

Davide CRIPPA (M5S) chiede alcuni chiarimenti sulla riformulazione proposta all'articolo aggiuntivo 12.04 della Relatrice presso la XIV Commissione in materia di sicurezza degli ascensori. Ricorda che la X Commissione il 12 ottobre 2016 ha espresso un parere sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori (atto n. 335). Ricorda che in quell'occasione il proprio gruppo aveva insistito perché si procedesse all'approvazione di una norma di rango primario che risolvesse la questione delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione alla professione di tecnico nel settore della sicurezza sugli ascensori. Nel corso dell'esame il sottosegretario all'interno, Domenico Manzione, e il sottosegretario allo sviluppo economico, Antonio Gentile, avevano fornito assicurazioni in merito alla soluzione delle problematiche connesse alla Commissione di ausilio al prefetto nel rilascio dell'autorizzazione alla gestione e controllo nella sicurezza degli ascensori. L'articolo aggiuntivo 12.04 presentato dalla Relatrice dimostra invece che vi era necessità di una norma di rango primario, come da lui sottolineato nel corso della seduta del 5 ottobre 2016. Nel manifestare un orientamento favorevole all'articolo aggiuntivo 12.04 della Relatrice, dichiara tuttavia il

voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, segnala che l'articolo aggiuntivo 12.04 procede nel senso indicato dal collega Crippa di intervenire con una disposizione di legge per risolvere l'incertezza normativa derivante dalla soppressione delle Commissioni per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi.

Davide CRIPPA (M5S), per quanto concerne la questione delle commissioni per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi, stigmatizza il fatto che sia stata risolta solo nel momento in cui la maggioranza ha deciso di ricorrere ad una norma di legge, come più volte sollecitato dal proprio gruppo. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 11.07 a sua prima firma, in materia di concessioni idroelettriche, sottolinea che è volto a risolvere la questione della remunerazione delle cosiddette opere bagnate (dighe e condotte) che consentirebbe l'accesso di nuovi operatori nelle gare per le concessioni idroelettriche. Stigmatizza il fatto che il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico fino ad oggi non siano riuscite a quantificare l'eventuale onere da attribuire al subentrante rispetto alle opere realizzate dal concessionario. Ciò a suo avviso causa la perdita di miliardi di euro relativamente alle concessioni idroelettriche su tutto il territorio nazionale. Ricorda come la normativa vigente preveda che, nelle gare per le concessioni di grande derivazione, il gestore uscente trasferisce a titolo oneroso al nuovo entrante tutto quanto relativo al ramo d'azienda, quindi sia le « opere asciutte » (fabbricati, eccetera) sia le « opere bagnate ». Ritiene evidente che il problema nelle gare per le concessioni idroelettriche risieda nel fatto che il concessionario subentrante deve accollarsi le spese anche di opere non utili o desuete con la conseguenza che nella maggioranza dei casi le gare vanno deserte.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.50.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Atto n. 421.

(Rilievi alla V Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione — Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 29 giugno 2017.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita il relatore a intervenire.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta ha presentato una proposta di parere la cui votazione è stata rinviata a questa settimana su richiesta del deputato Da Villa.

Marco DA VILLA (M5S) osserva che la proposta di parere del relatore, pur condivisibile nei contenuti, è riferita ad uno schema di decreto incompleto e poco dettagliato nella finalizzazione delle risorse destinate al Ministero dello sviluppo economico. Lamenta che il Governo non ha fornito alle Commissioni competenti elementi adeguati per l'espressione di un parere ragionato. Sottolinea che alla let-

tera c) della tabella allegata alla Relazione illustrativa in merito agli interventi che ciascun Ministero intende perseguire non sono neppure indicati gli interventi cui saranno destinate le risorse del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca. Aggiunge che la lettera f) della medesima tabella fa riferimento alle forniture militari ad alta tecnologia che riguardano 2,8 – di cui sottolinea l'incongruenza della destinazione, come peraltro rilevato anche nella proposta di parere – dei 3,5 destinati al MiSE, mentre nulla è dato conoscere dalla documentazione inviata dal Governo in merito alle risorse destinate all'aerospazio, i cui stanziamenti sono suddivisi tra Ministero dell'istruzione e MiSE.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta aveva proposto l'immediata deliberazione del parere proprio per fornire in tempo utile elementi di approfondimento alla V Commissione. Sottolinea che nella proposta di parere, nel rilievo di cui alla lettera a), si invita la V Commissione a valutare le più utili modalità di approfondimento, in sede di confronto con il Governo, del processo di formazione delle scelte di intervento del DPCM e del loro sviluppo operativo in termini di cronoprogramma. Ribadisce, pertanto, che a suo avviso sarebbe stato opportuno deliberare la scorsa settimana la proposta di parere per fornire tempestivamente elementi di approfondimento alla V Commissione. Ritiene comunque che il DPCM rechi contenuti che ne consentono una valutazione favorevole con rilievi. Ricorda che il testo è stato integrato con la documentazione fornita dal Ministro dell'economia, Pier Carlo Padoan, nel corso dell'audizione presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato, nel cui ambito è stato precisato che, relativamente alle dotazioni relative alla lettera f) della tabella allegata alla relazione illustrativa, circa 750 milioni sono dedicati al finanziamento della legge n. 808/1985 per la ricerca nel settore aerospaziale. Sottolinea che successivi approfondimenti sulla lettera c) hanno dimostrato che la finalità

precipua dello stanziamento sarebbe il cosiddetto Programma Mission Innovation in cui si prevede il raddoppio degli stanziamenti per le energie pulite da parte del nostro Paese nel quadro di un'iniziativa transnazionale alla quale aderiscono 22 Paesi.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) ringrazia il relatore per l'accurato approfondimento del testo in esame e dichiara voto favorevole sulla proposta di rilievi.

La Commissione approva la proposta di deliberazione di rilievi (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.

C. 4565 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, che introduce disposizioni volte a facilitare la liquidazione delle predette banche e garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio.

Le misure recate dal decreto-legge consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente – di fatto individuato in Intesa Sanpaolo – e il trasferimento del relativo personale. Per garantire la continuità del-

l'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché per la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione, il decreto-legge dispone:

un'iniezione di liquidità pari a circa 4,8 miliardi di euro;

la concessione di garanzie statali, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro, sul finanziamento della massa liquidatoria dei due istituti da parte di Intesa Sanpaolo.

Per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio è previsto un meccanismo di ristoro analogo a quello stabilito dal decreto-legge n. 59 del 2016 per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015, con prestazioni a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti.

Sono altresì previste misure per rendere fiscalmente neutre le operazioni di cessione e gli interventi pubblici che le possono accompagnare, consentendo inoltre il trasferimento dei crediti per le imposte differite delle banche in liquidazione al cessionario dell'azienda bancaria.

Passando a illustrare il contenuto del decreto-legge, l'articolo 1, comma 1, individua l'ambito di applicazione del provvedimento, precisando che lo stesso disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle stesse, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il comma 2 prevede che le misure del decreto che integrano la fattispecie di aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono adottate subordinatamente alla positiva decisione della Commissione europea che stabilisca la loro compatibilità con la relativa disciplina europea.

In merito si ricorda che l'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del TFUE consente agli Stati membri di effettuare interventi pubblici ritenuti aiuti compatibili con il mercato interno quando sono volti a porre

rimedia a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. Con la comunicazione della Commissione UE del 2013, relativa all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, sono state individuate le condizioni per l'autorizzazione degli aiuti alla liquidazione. Per essere ritenuto compatibile, nel caso di banche in liquidazione, viene richiesto che: i costi della liquidazione siano ridotti al minimo necessario; le distorsioni alla concorrenza siano limitate; siano previste misure di condivisione degli oneri a carico di azionisti e creditori subordinati. In particolare, al momento di determinare se vi è un aiuto a favore dell'acquirente dell'ente creditizio o di parti di esso, la Commissione valuta se: *a)* il processo di vendita è aperto, incondizionato e non discriminatorio; *b)* la vendita avviene a condizioni di mercato; *c)* l'ente creditizio (o il governo, in funzione della struttura scelta) massimizza il prezzo di vendita delle attività e passività interessate. In tale contesto il 19 luglio 2016 la Corte di giustizia dell'UE ha emanato una sentenza nella quale rileva la legittimità della comunicazione della Commissione europea sugli aiuti al settore bancario. In particolare, secondo la Corte, la ripartizione degli oneri tra azionisti e creditori subordinati in vista dell'autorizzazione, da parte della Commissione, degli aiuti di Stato a favore di una banca sottocapitalizzata, non viola il diritto dell'Unione. Il 24 giugno 2017 l'Italia ha notificato alla Commissione Europea il piano di aiuti per facilitare la liquidazione di BPVi e Veneto Banca e il 25 giugno 2017 la Commissione ha approvato le misure predisposte dall'Italia e contenute nel decreto-legge. Il comma 3 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, debba presentare alla Commissione europea una relazione annuale, sino al termine della procedura, con le informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati in esecuzione del decreto-legge.

L'articolo 2, all'esito della positiva decisione della Commissione UE sulle misure adottate dall'Italia per agevolare l'uscita dal mercato di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, al comma 1 affida a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati su proposta della Banca d'Italia, il compito di disporre:

alla lettera *a)*, la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza;

alla lettera *b)*, la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del decreto-legge: in deroga all'articolo 90, comma 3, del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, la continuazione è disposta senza necessità di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza; ai sensi del richiamato comma 3, infatti, in via ordinaria la continuazione dell'impresa bancaria o di determinati rami di essa è richiesta dai commissari liquidatori, nei casi di necessità e per il miglior realizzo dell'attivo; essa viene concessa previa autorizzazione della Banca d'Italia, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza;

alla lettera *c)*, la cessione da parte dei commissari liquidatori degli asset all'acquirente individuato (Intesa Sanpaolo) in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario medesimo. Con l'offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, identificati nell'offerta stessa: con comunicato stampa del 26 giugno 2017, Intesa Sanpaolo ha reso noto di aver firmato con i commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca il contratto di acquisto, al prezzo simbolico di un euro, di alcune attività e passività e alcuni rapporti giuridici facenti capo alle due banche;

alla lettera *d)*, gli specifici interventi pubblici a sostegno della cessione degli asset, in conformità all'offerta vincolante di cui alla lettera *c)*.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, dopo l'adozione dei predetti decreti, l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione è condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura. Il comma 3 dispone che l'efficacia dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 decorre, relativamente a quanto previsto in base alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del medesimo comma 1 (quindi con l'esclusione del provvedimento di liquidazione), dalla data di insediamento degli organi liquidatori e, comunque, dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta (ai sensi del richiamato articolo 83, comma 1, del Testo unico bancario). Con una disposizione di chiusura, per quanto non disposto dal decreto-legge si rimanda alla disciplina della liquidazione contenuta nel Testo unico bancario.

L'articolo 3, comma 1, dispone che i commissari liquidatori cedano le aziende bancarie di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza, o singoli rami, nonché i beni, i diritti e i rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, a un soggetto individuato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, ai sensi del comma 3. Alla cessione non si applica la speciale disciplina di vigilanza prevista dal Testo unico bancario per le cessioni di banche (segnatamente dall'articolo 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del TUB), salvo per quanto espressamente richiamato nel decreto-legge. In merito si rammenta che il citato articolo 58 del TUB prevede che la Banca d'Italia emani istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Tali istruzioni possono stabilire che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione. È inoltre prevista una specifica forma di pubblicità dell'avvenuta cessione, che dopo la pubblicazione produce efficacia nei confronti del debitore. I

creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari predetti, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva. Le disposizioni di vigilanza si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata e in favore degli intermediari finanziari iscritti all'albo. Le norme del comma 1 dell'articolo 3 espressamente escludono dalla cessione, anche in deroga al principio della *par condicio creditorum*, sancito dall'articolo 2741 del codice civile:

ai sensi della lettera *a)*, determinate passività indicate dalle norme sul bail-in nel quadro di una procedura di risoluzione (il richiamo è all'articolo 52, comma 1, lettera *a)*, punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo n. 180 del 2015): si tratta, in particolare, delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, nonché dagli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1, con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali; del valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare; del valore nominale degli elementi di classe 2, anche per la parte non computata nel capitale regolamentare; del valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o dagli elementi di classe 2;

ai sensi della lettera *b)*, i debiti delle banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati, derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;

ai sensi della lettera c), le passività derivanti da controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa.

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede norme speciali per assicurare l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi, anche in considerazione della necessità di assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa per evitare lo scioglimento dei contratti conseguente all'avvio della procedura concorsuale. In particolare viene disposta l'efficacia della cessione verso i terzi a seguito della pubblicazione sul sito della Banca d'Italia della notizia della cessione. Al riguardo si evidenzia che il 26 giugno 2017 sul sito della Banca d'Italia è stata pubblicata la notizia del contratto di cessione a Intesa Sanpaolo S.p.A. di ramo delle aziende bancarie Veneto Banca S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa. Sono esclusi dal perimetro della cessione, tra l'altro, i crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute) e ulteriori attività e passività delle banche in liquidazione, come specificate nel contratto di cessione. Sono altresì esclusi i diritti degli azionisti, gli strumenti di capitale (computabili e non nei fondi propri) e le passività subordinate. Il cessionario succede, senza soluzione di continuità, alle banche in liquidazione coatta amministrativa nei diritti, nelle attività, nelle passività, nei rapporti, nei privilegi e nelle garanzie, nonché nei giudizi, oggetto di cessione, secondo quanto previsto nell'offerta dallo stesso formulata e oggetto di accettazione da parte dei commissari liquidatori delle banche medesime. L'acquisto delle suddette attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo simbolico di 1 euro da parte del cessionario ed è stato da questi condizionato all'attivazione di talune misure di intervento pubblico a sostegno della cessione, come disciplinate dal decreto-legge. In base alle norme del comma 2 non è dunque necessario svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a

fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264 (per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore), 2022 (sui trasferimenti dei titoli nominativi), 2355 (sugli adempimenti per la circolazione delle azioni), 2470 (sui trasferimenti di quote di s.r.l.), 2525 (sul passaggio delle quote in società cooperative), 2556 (sui trasferimenti di imprese soggette a registrazione) e 2559, primo comma (sulla cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta), del codice civile, né adempiere a quanto previsto dal già illustrato articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario. Ferme restando la validità dei privilegi e delle garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, il cessionario effettua gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, così come l'indicazione di dati catastali e confini per gli immobili trasferiti, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul sito (dunque entro il 23 dicembre 2017). Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in tema di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi. Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione sul sito produce gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile, diventando dunque efficace nei loro confronti. Non si applicano inoltre i termini previsti dalla legge (articolo 47 della legge n. 428 del 1990) per le comunicazioni relative ai trasferimenti d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori. Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione; questi non è obbligato solidalmente con il cedente, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso un reato, al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dalla legge (non si applica dunque l'articolo 31 del decreto legislativo n. 231 del 2001

sulla responsabilità amministrativa di enti e società). Sono previste regole specifiche per i beni culturali, come definiti ai sensi codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. In particolare, ai fini dell'esercizio della prelazione di acquisto da parte del MIBACT o degli enti territoriali autorizzati *ex lege*, la denuncia di trasferimento (di cui all'articolo 59) è effettuata dal cessionario entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di cessione. Inoltre, la condizione sospensiva prevista dall'articolo 61, comma 4, del medesimo decreto legislativo si applica alla sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni culturali. Non si applica il comma 6 dello stesso articolo 61, il quale, nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, consente all'acquirente di recedere dal contratto. Al contratto di cessione, nella parte in cui esso ha a oggetto il trasferimento di beni immobili, non si applicano:

ai sensi della lettera *a*) del comma 2, l'obbligo di allegare all'atto di trasferimento l'attestato di prestazione energetica degli edifici, le planimetrie ed altri dati catastali, nonché il certificato di destinazione urbanistica; il diritto del locatore ceduto di opporsi alla cessione del contratto di locazione da parte del conduttore, per il caso in cui gli immobili siano parte di un'azienda, e la prelazione del conduttore nell'acquisto di un immobile locato;

ai sensi della lettera *b*) del comma 2, le nullità dei trasferimenti di edifici, o loro parti, senza estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ovvero senza licenza o concessione a edificare. Viene altresì chiarito che, ove l'immobile ceduto si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il cessionario presenta domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla conclusione del contratto di cessione;

ai sensi della lettera *c*) del comma 2, le altre ipotesi di nullità previste dalla

vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile.

Il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce che il cessionario sia individuato, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, nonché avendo riguardo agli impegni che esso dovrà assumersi ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Le spese per la procedura selettiva, incluse quelle per la consulenza di esperti in materia finanziaria, contabile, legale, sono a carico del soggetto in liquidazione e possono essere anticipate dal Ministero. Una volta recuperate, dette somme sono acquisite all'erario mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato. In proposito si ricorda la citata comunicazione della Banca d'Italia sul proprio sito internet; l'acquirente è stato individuato in Intesa Sanpaolo, come annunciato dalla banca in un comunicato stampa del 26 giugno. Il comma 4 dell'articolo 3 prevede che, se la concentrazione che deriva dalla cessione non è disciplinata dal regolamento comunitario sulle concentrazioni tra imprese (regolamento (UE) n. 139/2004), essa si intende autorizzata, in deroga alle procedure stabilite dalla legislazione nazionale *antitrust*, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale. Il comma 5 dispone che se la cessione comprende titoli assistiti da garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (disciplinate dal decreto-legge n. 237 del 2016), il corrispettivo della garanzia è riconsiderato per tener conto della rischiosità del soggetto garantito. Viene inoltre previsto che il cessionario può rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia dello Stato per i titoli

da esso acquistati; in questo caso, la garanzia si estingue e, in relazione alla rinuncia, non è dovuto alcun corrispettivo. Si ricorda in merito che il Capo I (articoli 1-9) del decreto-legge n. 237 del 2016 ha disciplinato la concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche aventi sede legale in Italia e sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità (*Emergency Liquidity Assistance* – ELA).

L'articolo 4 autorizza il Ministro a effettuare specifici interventi pubblici a sostegno dell'operazione di liquidazione delle due banche venete.

Più in dettaglio, ai sensi del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti dispone le seguenti misure:

ai sensi della lettera *a*), la concessione della garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento, da parte del soggetto in liquidazione: degli obblighi derivanti dal finanziamento, erogato dal cessionario o da società che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, appartenevano al gruppo bancario di una delle banche, a copertura dello sbilancio di cessione, definito in esito alla procedura – appositamente prevista – di *due diligence*, disciplinata al comma 4 del presente articolo, e alle retrocessioni di beni e *asset* dal cessionario al cedente (di cui al comma 5, lettera *a*): si tratta di partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle banche, nonché di crediti di dette società classificati come attività deteriorate); la garanzia può essere concessa per un importo massimo di 5.351 milioni di euro, elevabile fino a 6.351 milioni di euro, a seguito della predetta *due diligence*; degli obblighi di riacquisto dei crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, indicati dal comma 5, lettera *b*), per un importo massimo di 4.000 milioni di euro;

ai sensi della lettera *b*), la fornitura di supporto finanziario al cessionario delle banche in liquidazione, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, per un importo massimo di 3.500 milioni di euro;

ai sensi della lettera *c*), la concessione della garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra 1.500 milioni di euro e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di euro 491 milioni;

ai sensi della lettera *d*), l'erogazione al cessionario di risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale, in conformità agli impegni assunti dal cessionario necessari ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, per un importo massimo di euro 1.285 milioni.

Complessivamente, l'iniezione di liquidità è pari a circa 4,8 miliardi di euro e la concessione di garanzie statali arriva a un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, i provvedimenti ministeriali di adozione delle misure devono stabilire uno specifico contenuto del contratto di cessione: occorre che tale contratto preveda l'anticipazione da parte del cessionario, al commissario liquidatore, delle spese necessarie per il funzionamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori. Viene quindi previsto che il Ministero rimborsi al cessionario quanto anticipato. Il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il rimborso. Il credito derivante dall'anticipo concesso dal cessionario o dal rimborso effettuato dal Ministero è prededucibile ai

sensi delle specifiche regole della legge fallimentare (articolo 111, comma 1, numero 1), e articolo 111-*bis* della legge fallimentare).

Il comma 3 dispone che il credito del cessionario derivante dal finanziamento a copertura dello sbilancio di cessione, nella misura garantita dallo Stato, e il relativo credito di regresso dello Stato derivante dall'escussione della garanzia, siano pagati dopo i crediti prededucibili, e prima di ogni altro credito. Per i pagamenti effettuati ai sensi delle altre misure di cui al comma 1 (lettera *a*), punto ii, e lettere *b*), *c*) e *d*)), il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

Il credito del Ministero e il credito del cessionario derivante da violazione, inadempimento o non conformità degli impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione e garantiti dallo Stato, sono pagati con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti per il finanziamento dello sbilancio di cessione. Il medesimo trattamento è riservato alla parte non garantita del credito del cessionario derivante dal finanziamento dello sbilancio di cessione.

Il comma 4 disciplina, come anticipato, la procedura di *due diligence*, prevedendo che entro il termine previsto dal contratto di cessione, un collegio di esperti indipendenti effettua una *due diligence* sul compendio ceduto, secondo quanto previsto nel contratto di cessione e applicando i criteri di valutazione ivi previsti, anche ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, del codice civile. La richiamata norma del codice prevede che, ove la determinazione della prestazione dedotta in contratto sia deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento.

Il collegio è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministero, uno dal cessionario ed il terzo, con funzione di Presidente, designato di comune accordo dagli esperti nominati dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Tali esperti devono

possedere i requisiti indicati dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 237 del 2016, ovvero non devono avere in corso né devono avere intrattenuto relazioni di affari, professionali o finanziarie con la banca o la capogruppo richiedenti l'intervento statale, tali da comprometterne l'indipendenza. All'esito della *due diligence*:

ai sensi della lettera *a*) il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con decreto l'eventuale adeguamento dell'importo dell'intervento, nei limiti del comma 1, lettera *b*), ovvero 3.500 milioni di euro;

ai sensi della lettera *b*) il cessionario può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto ministeriale di adozione di tali misure in commento; si applica la predetta lettera *a*) in ordine agli adeguamenti dell'importo.

Il comma 5 autorizza il contratto di cessione a prevedere, in favore del cessionario, la possibilità di retrocedere alle banche in liquidazione i seguenti beni:

ai sensi della lettera *a*) le partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle banche, nonché i crediti di dette società classificati come attività deteriorate; ai sensi della lettera *b*) i crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, entro tre anni dalla cessione.

Il comma 6 dispone che alle restituzioni e retrocessioni stabilite *ex lege* o contrattualmente si applicano le specifiche norme derogatorie, in tema di cessioni di beni, indicate all'articolo 3, comma 2, per i trasferimenti di *asset* dai soggetti in liquidazione al cessionario.

Il comma 7 stabilisce che, nel caso di restituzioni e retrocessioni ad esito della *due diligence*, così come nel caso di restituzioni al soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive della cessione pat-

tuite nel contratto, il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi.

Ai sensi dell'articolo 5, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, prevede che i commissari liquidatori cedano crediti deteriorati e altri attivi non ceduti o retrocessi, unitamente a eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla Società per la Gestione di Attività S.p.a. (SGA), il cui capitale è da esso interamente posseduto.

Il corrispettivo della cessione è rappresentato da un credito verso le banche in liquidazione: i proventi della gestione del portafoglio trasferito sono destinati interamente alle banche in liquidazione e sono, dunque, disponibili per i creditori di quest'ultime.

Ai sensi dell'articolo 6, per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio è previsto un meccanismo di ristoro analogo a quello previsto dal decreto-legge n. 59 del 2016 per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015. Come in quel caso, le prestazioni sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti.

Gli investitori interessati devono essere persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* che, al momento dell'avvio della liquidazione, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti. Si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

La norma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data il 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo gratuito viene fatto riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa. L'istanza di

erogazione dell'indennizzo forfettario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017.

L'articolo 7 introduce apposite norme in materia fiscale riguardanti il trattamento delle cessioni previste dall'articolo 3, in riferimento ai profili relativi alle DTA, all'IVA, all'IRES e all'IRAP. In particolare, il comma 1 stabilisce che con le cessioni previste dall'articolo 3 (cessioni di azienda, di suoi singoli rami, di beni e di rapporti giuridici disposte con decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze relativamente alle banche poste in liquidazione coatta amministrativa) sono trasferiti anche i crediti d'imposta convertiti (*Deferred Tax Assets* – DTA) ai sensi dell'articolo 2, commi da 55 a 56-ter, del decreto-legge n. 225 del 2010, con la possibilità di fruizione in capo ai cessionari dei medesimi crediti nella misura spettante ai cedenti.

Il comma 2 prevede che le cessioni di cui all'articolo 3 sono considerate cessioni di rami d'azienda e quindi escluse dall'IVA. Lo stesso comma 2 prevede, inoltre, che gli atti aventi ad oggetto le cessioni, nonché le retrocessioni e le restituzioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Il comma 3 dispone che al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge n. 18 del 2016, in materia di non imponibilità ai fini IRES e IRAP delle eventuali plusvalenze che possano emergere in occasione della cessione, operando per le suddette cessioni lo stesso regime di neutralità attualmente previsto per le operazioni di fusione o di scissione.

Il comma 4 prevede che le somme ricevute dal cessionario ai sensi dell'articolo 4 (contributi o fondi erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze, incluse le risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale per un importo massimo di 1,285 miliardi) non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione netta ai fini IRAP. Viene inoltre stabilito che le spese sostenute dal

cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini IRAP.

Il comma 5 dispone che al soggetto cessionario e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste per la società beneficiaria e la società scissa dai commi 8 e 9 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, in materia di determinazione del canone annuo calcolato sulle attività per imposte anticipate, prevedendo il subentro del cessionario in luogo del cedente.

L'articolo 8 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze possa dettare disposizioni tecniche di attuazione del provvedimento con uno o più decreti di natura non regolamentare.

L'articolo 9 prevede che le risorse necessarie per il sostegno pubblico sono prelevate dal Fondo costituito dal decreto-legge n. 237 del 2016, « Tutela del risparmio nel settore creditizio », incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2018.

L'articolo individua inoltre ulteriori misure di carattere ordinamentale al fine di attuare il provvedimento in esame. Il comma 1 stabilisce che le misure all'esame siano adottate a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito dall'articolo 24 decreto-legge n. 237 del 2016 « Tutela del risparmio nel settore creditizio », e dunque, nell'ambito degli interventi autorizzati dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Relazione al Parlamento presentata il 21 dicembre 2016. Si ricorda che l'articolo 24 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 al comma 1 istituiva nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017. Il Fondo è destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle

operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.

Il comma 2 stabilisce che alla compensazione degli eventuali effetti finanziari derivanti dall'esito della *due diligence* sul compendio ceduto, e della retrocessione al soggetto in liquidazione di ulteriori attività, passività o rapporti, si provveda per l'anno 2018 nel limite massimo di 300 milioni di euro a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili (articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190). Il secondo periodo prevede che, al fine della determinazione dello sbilancio di cessione, i commissari liquidatori forniscano al Ministero dell'economia e delle finanze una situazione patrimoniale in esito alla *due diligence* citata e successivamente aggiornata al 31 dicembre di ogni anno.

Il comma 3 prevede che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze apporti, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Si stabilisce altresì che, ove necessario e previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

L'articolo 10 stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (25 giugno 2017).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505
Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminati gli articoli aggiuntivi Elvira Savino 4.02 e 4.01, Crippa 11.07 e 12.04 della Relatrice trasmessi dalla XIV Commissione riferiti al disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo della Relatrice 12.04, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori »).

1. Al fine di assicurare l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori, il certificato di abilitazione di cui all'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato

dal Prefetto in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica innanzi ad apposita commissione esaminatrice, dal medesimo nominata e composta da cinque funzionari, in possesso di adeguate competenze tecniche, dei quali almeno uno, oltre al presidente, fornito di laurea in ingegneria, designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dello sviluppo economico, dall'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e da una Azienda sanitaria locale, ovvero dall'ARPA, ove le disposizioni regionali di attuazione del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono a tale Agenzia le competenze in materia. La commissione è presieduta dal funzionario designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'esame teorico pratico sono presenti almeno tre membri della commissione, compreso il presidente. Al presidente ed ai componenti della commissione non spetta alcun compenso.

2. La data e la sede delle sessioni d'esame è determinata dal Prefetto. Il prefetto del capoluogo di regione, tenuto conto del numero e della provenienza delle domande pervenute, previe intese con gli altri Prefetti della regione, può disporre apposite sessioni di esame che raccolgono tutte le domande presentate

nella regione onde razionalizzare le procedure finalizzate al rilascio del certificato di abilitazione.

3. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.

4. Il Governo è autorizzato a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, sulla base delle previsioni di cui al presente articolo. Dalla data di entrata in vigore del rego-

lamento di cui al presente comma sono abrogati i commi 1 e 2 del presente articolo.

12. 04. La Relatrice;

ed esprime

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi Elvira Savino 4.02 e 4.01 e Crippa 11.07.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421.

RILIEVI DELIBERATI DALLA X COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato – per quanto di competenza ed ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento – lo « Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) » (Atto n. 421);

rammentato che con l'articolo unico di detto schema di DPCM si dispone, al comma 1, la ripartizione delle risorse di cui al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito, nell'ambito della legge di bilancio per il 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555);

rammentato ancora che dette risorse ammontano – al netto di quanto già ripartito o attribuito con precedenti provvedimenti – a circa 46.044 milioni di euro, di cui 1.166 per il 2017, 2.762 per il 2018, 3.160 per il 2019, 2.956 per il 2020 e 3.000 per ciascuna annualità dal 2021 al 2032;

sottolineato che la norma istitutiva del Fondo prevede che il suo utilizzo avvenga a mezzo di uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni dello Stato, individuando altresì, in sede di DPCM, gli interventi da finanziare ed i relativi importi ed indicando, ove necessario, moda-

lità di utilizzo di contributi secondo criteri di economicità e di contenimento della spesa;

sottolineato ancora che, in sede di Relazione illustrativa, si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, dei successivi approfondimenti condotti con le amministrazioni, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e con la prevedibile effettiva spendibilità degli interventi proposti;

evidenziato altresì che soltanto in sede di Relazione illustrativa vengono riportate le indicazioni in merito agli interventi che ciascun Ministero intende perseguire con le risorse assegnate come dall'allegato che fa parte integrante del DPCM in esame,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di DPCM e formula i seguenti rilievi:

a) valuti la Commissione V – giuste le finalità d'impulso ai pubblici investimenti poste a base dell'istituzione del Fondo e considerati i dati rammentati dalla Corte dei Conti in sede di Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato per il 2016 (tra l'altro, spesa diretta dello Stato per investimenti pari al 12,5 per cento degli stanziamenti definitivi in conto capitale; pagamenti per 8,9 miliardi di euro, cioè – 1,6 per cento rispetto al 2015, ricomprendendo tra gli investimenti anche i contributi e i trasferimenti in conto

capitale) – le più utili modalità di approfondimento, in sede di confronto con il Governo, del processo di formazione delle scelte d'intervento di detto DPCM e del loro sviluppo operativo, anche in termini di cronoprogramma;

b) in particolare, in riferimento alla finalità di cui alla lettera *c)* – ricerca – dell'allegato 1 al DPCM, recante attribuzione di risorse al MISE per 10 milioni di euro nel 2019 e per 30 milioni di euro per il periodo 2020-2032, nonché attribuzione di risorse al MIUR per complessivi 1.270 milioni di euro, al Ministero della Difesa per complessivi 68.2 milioni di euro, al Ministero della Salute per complessivi 23.1 milioni di euro, ed in riferimento inoltre alle connesse linee d'intervento segnalate in sede di Relazione illustrativa – ricerca spaziale (Ministero Difesa e MIUR), di cui una quota affidata ad ASI, ricerca scientifica e tecnologica (MIUR), ricerca sanitaria (Ministero Difesa e Ministero Salute) – approfondisca la Commissione V obiettivi e congruità di assegnazioni – con specifica attenzione, tra l'altro, ad attese e potenzialità del *cluster* aerospaziale italiano ed alle prospettive della ricerca energetica – anche alla luce di quanto ancora segnalato dalla Corte dei Conti, in sede di Rendiconto Generale dello Stato per il 2016, circa il posizionamento delle risorse per la ricerca in prossimità dei 3 miliardi di euro, ovvero «in linea con l'importo relativo al 2015, ma attestandosi su un valore nettamente inferiore a quello di soli pochi anni prima (poco meno di 4 miliardi nel 2010)», anche se va considerato che «una rilevante quota degli stanziamenti destinati ad attività di ricerca, in particolare di ricerca industriale e precompetitiva, viene attualmente contabilizzata in programmi appartenenti ad altre missioni

facenti capo, in particolare, al Ministero per lo sviluppo economico, al Ministero della difesa e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

c) ancora in particolare, in riferimento alla finalità di cui alla lettera *f)* – attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni – dell'allegato 1 al DPCM, recante attribuzione di risorse al MiSE per 153.7 milioni di euro nel 2017, 146.2 milioni di euro nel 2018, 95 milioni di euro nel 2019, 3.100 milioni di euro per il periodo dal 2020 al 2032, nonché attribuzione di risorse al MEF per complessivi 400 milioni di euro ed al Ministero della Difesa per complessivi 5.366 milioni di euro, ed in riferimento inoltre alle connesse linee d'intervento segnalate in sede di Relazione illustrativa – consulenza e assistenza alle società italiane miste all'estero – Simest (Ministero economia e finanze), forniture militari ad alta tecnologia (Ministero Difesa e Ministero sviluppo economico) – approfondisca la Commissione V obiettivi e congruità di assegnazioni per le misure a sostegno delle esportazioni e per quelle concernenti forniture militari ad alta tecnologia, anche segnalando al Governo quanto già tra l'altro evidenziato dalla Corte dei Conti, in sede di giudizio di regolarità del Rendiconto Generale dello Stato per il 2015, circa la permanenza di rilevanti risorse per il comparto della difesa nel bilancio MiSE, «ma rispetto alle quali il ruolo di quest'ultimo attiene al mero controllo finanziario e non alla programmazione e gestione dei progetti», nonché verificando le opportunità di valorizzazione degli stanziamenti dedicati alle attività industriali ed alle forniture militari ad alta tecnologia anche ai fini dello sviluppo del programma «Industria 4.0».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, Confartigianato e Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido, recanti modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 217

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione 217

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 217

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 luglio 2017.

Audizione di rappresentanti di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, Confartigianato e Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido, recanti modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Renato Brunetta e che è subentrato il deputato Amedeo Labocchetta.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.

C. 4565 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 29 giugno scorso, l'espressione del parere di competenza alla VI Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 5 luglio

2017. Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Alessia Rotta, per la sua relazione introduttiva.

Alessia ROTTA (PD), *relatrice*, segnala preliminarmente che il decreto-legge reca disposizioni estremamente tecniche, di per sé sostanzialmente estranee alle competenze della Commissione, ancorché esso è suscettibile di incidere sui livelli occupazionali nelle due banche in liquidazione e della banca cessionaria. Entrando, quindi, nel merito, precisa che, come si legge nella relazione illustrativa, il provvedimento dispone la liquidazione coatta amministrativa delle due banche al fine di consentire l'adozione di misure pubbliche a sostegno della loro ordinata fuoriuscita dal mercato nel contesto di una procedura di insolvenza e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio. Sempre la relazione illustrativa afferma che il ricorso alle ordinarie procedure di insolvenza, ai sensi dell'articolo 80 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, avrebbe comportato gravissimi pregiudizi per l'economia, a causa della distruzione del valore delle aziende bancarie coinvolte e delle conseguenti gravi perdite per gli operatori non professionali, creditori chirografari, che non sono protetti né preferiti, e avrebbe imposto un'improvvisa cessazione dei rapporti di affidamento creditizio per imprese e famiglie, con conseguenti forti ripercussioni negative sul tessuto produttivo e sociale e sul piano occupazionale. Per evitare tali conseguenze, l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea consente agli Stati membri di effettuare interventi pubblici ritenuti « aiuti compatibili con il mercato interno » se volti a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia nazionale, nel rispetto di precise condizioni: la riduzione al minimo dei costi della liquidazione; la limitazione delle distorsioni alla concorrenza; la previsione di misure di condivisione degli oneri a carico di azionisti e creditori subordinati; l'assenza di pregiu-

dizio della capacità di operare sul mercato del soggetto terzo che acquisisca il compendio aziendale. Il Comitato di risoluzione unico (SRB – *Single Resolution Board*), l'agenzia indipendente dell'Unione europea istituita per la risoluzione delle crisi dell'Unione bancaria europea, peraltro, ha stabilito la mancanza, nel caso in questione, di tutti i requisiti necessari per procedere ad una risoluzione secondo la disciplina europea. Segnala che la Banca d'Italia, in un comunicato pubblicato nel proprio sito *internet* ha reso noto che il cessionario è stato individuato in Intesa Sanpaolo sulla base di una procedura giudicata dalla Commissione europea aperta, equa e trasparente, che non si configura come un aiuto di Stato nei confronti della medesima banca. Infatti, la Commissione europea ha approvato il piano di aiuti per facilitare la liquidazione delle due banche venete, notificato dall'Italia e contenuto nel provvedimento in esame. Tale piano consente la vendita di parte delle attività delle due banche a un unico acquirente, identificato di fatto, come detto, in Intesa Sanpaolo, nonché il trasferimento del relativo personale.

Segnala che, nel comunicato stampa del 26 giugno scorso, Intesa Sanpaolo, nel dare conto dell'acquisto, al prezzo simbolico di un euro, di determinate attività e passività e di rapporti giuridici facenti capo alle due banche venete, ha precisato che il suo intervento, finalizzato ad evitare i gravi riflessi sociali che sarebbero derivati dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa, permette, tra l'altro, anche di salvaguardare l'occupazione delle persone che lavorano nelle due banche.

Come risulta da un ulteriore comunicato stampa del 30 giugno scorso, Banca Intesa ha proceduto alla creazione al suo interno della nuova Direzione Regionale ex Banche Venete, articolata in due unità organizzative, cui fanno capo le strutture centrali e territoriali delle due banche, costituite complessivamente da circa 900 sportelli in Italia e 60 all'estero, inclusa la rete di filiali in Romania, con 9.960 dipendenti in Italia e 880 all'estero. Dal medesimo comunicato stampa risulta che,

come concordato con le autorità europee, è prevista la razionalizzazione di circa 600 sportelli e la garanzia dell'occupazione. Infatti, la banca assicura che non ci saranno licenziamenti e le 3.900 uscite previste (a livello di Gruppo) saranno su base volontaria e beneficeranno dell'applicazione del Fondo di Solidarietà dei lavoratori bancari. Sono, inoltre, previste misure per la salvaguardia dei posti di lavoro, quali il ricorso alla mobilità territoriale e iniziative di formazione per la riqualificazione del personale.

Dei prepensionamenti programmati, circa 1.000 riguarderebbero dipendenti delle ex banche venete, in possesso del requisito richiesto di un'anzianità contributiva tale da permettere un anticipo nell'accesso al pensionamento di sette anni. La spesa relativa sarà sostenuta dal Fondo di solidarietà, che beneficerà delle risorse aggiuntive autorizzate dal decreto-legge in esame.

La disciplina, di carattere transitorio, che regola l'accesso al pensionamento nel settore bancario con requisiti più bassi rispetto a quelli stabiliti dalla normativa generale è stata, da ultimo, modificata dalla legge di bilancio 2017. Essa, per agevolare il prepensionamento dei bancari in esubero coinvolti in piani di ristrutturazione e riqualificazione aziendale, ai commi da 234 a 237 dell'articolo 1 ha esteso fino al 2019 la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore bancario, che maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato o di vecchiaia nei successivi sette anni – anziché cinque anni, come previsto dalle disposizioni relative ai fondi bilaterali – di accedere al pensionamento, percependo, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici ordinari, l'assegno straordinario di solidarietà, a carico del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito. La norma prevede nei confronti dei medesimi lavoratori, inoltre, la possibilità per il medesimo Fondo di solidarietà, previo versamento della relativa provvista finanziaria da parte del datore di lavoro, di versare anche la contribuzione correlata a periodi,

utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà.

Le disposizioni attuative di tale disciplina sono state adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 98998 del 3 aprile 2017.

Venendo, quindi, al contenuto del decreto oggetto di conversione, rileva preliminarmente che esso consta di dieci articoli e che l'articolo 1, definendo il campo di applicazione, dispone l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA prevedendo che le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime siano conformi alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Segnala, in particolare, che al comma 3 si prevede la presentazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una relazione alla Commissione europea che, con cadenza annuale e sino al termine della procedura, contenga le informazioni dettagliate riguardanti gli interventi dello Stato effettuati ai sensi del presente decreto.

Sulla base dell'articolo 2, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, adottati su proposta della Banca d'Italia, la liquidazione coatta amministrativa delle due banche; la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività per il tempo necessario ad attuare le cessioni; la cessione delle banche da parte dei commissari liquidatori in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi del successivo articolo 3; gli ulteriori interventi a sostegno della cessione, indicati dall'articolo 4.

Osserva che l'articolo 3, al comma 1, consente ai commissari liquidatori di cedere le banche poste in liquidazione, o parti di essa, a un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria, ad esclusione di determinati debiti e passività puntualmente individuati. Sulla base del comma 2, che prevede norme speciali per

assicurare l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi nonché norme in relazione ai beni immobili oggetto della cessione, il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione, come delineato dal comma 1, e non è obbligato solidalmente con il cedente al pagamento della sanzione pecuniaria dovuta nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso un reato. Si prevede in particolare che non si applichino i termini previsti dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 per le comunicazioni relative ai trasferimenti d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori. Il comma 3 dispone l'individuazione del cessionario, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una trattativa, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente. Le spese per la procedura selettiva sono a carico del soggetto in liquidazione e possono essere anticipate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Passa, quindi, all'articolo 4, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad adottare misure di aiuto anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. In particolare, il comma 1 dettaglia gli interventi che saranno adottati con specifico decreto ministeriale: garanzia dello Stato sull'adempimento degli obblighi del soggetto in liquidazione, fino ad un massimo complessivo di 10,3 miliardi di euro; supporto finanziario al cessionario, per un importo massimo di 3,5 miliardi di euro; ulteriore garanzia sull'adempimento degli obblighi del soggetto in liquidazione per un importo massimo di 491 milioni di euro; risorse a sostegno delle misure di ristrutturazione aziendale adottate dal cessionario, per un importo massimo di 1,285 miliardi di euro. Segnala che il comma 4 dispone l'effettuazione di una *due diligence* da parte di un collegio di esperti, composto da tre componenti, per la determinazione dell'effettivo valore del

compendio ceduto nonché per l'individuazione delle attività e delle passività da retrocedere.

Rileva che l'articolo 5 disciplina la cessione alla Società per la Gestione di Attività S.p.A. (SGA), da parte dei commissari liquidatori, dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti o retrocessi. Il corrispettivo della cessione è rappresentato da un credito della liquidazione nei confronti della società, pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della SGA. Tale Società amministra i crediti e gli altri beni e rapporti giuridici acquistati con l'obiettivo di massimizzarne il valore, anche in deroga alle disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, di cui all'articolo 108 del Testo unico bancario.

Osserva che l'articolo 6 disciplina le misure di ristoro a favore degli investitori, persone fisiche, imprenditori individuali, imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa*, che, al momento dell'avvio della procedura concorsuale, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche venete, sottoscritti o acquistati entro il 12 giugno 2014. Sulla base della norma, tali soggetti possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà, istituito dalla legge di stabilità 2016, con riferimento a coloro che avevano investito in strumenti finanziari subordinati delle istituzioni bancarie poste in risoluzione alla fine di novembre 2015. La norma dispone, infine, che l'istanza per l'erogazione diretta dell'indennizzo forfetario a valere sul Fondo di solidarietà deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017.

Il successivo articolo 7 reca la disciplina fiscale da applicare alle cessioni disposte dall'articolo 3, con riferimento ai crediti di imposta convertiti (DTA), all'IVA, all'IRES e all'IRAP. In particolare, si dispone che le cessioni di azienda determinano anche la cessione delle DTA e che, essendo da considerarsi alla stregua di cessione di rami di azienda, sono escluse dall'IVA. Invece, gli atti aventi ad oggetto

le cessioni, nonché le retrocessioni e le restituzioni sono soggetti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Le eventuali plusvalenze sono inoltre esenti ai fini IRES e IRAP, mentre i contributi erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze al cessionario non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione netta ai fini IRAP. Infine, le spese sostenute dal cessionario nell'ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sono deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini IRAP.

Segnala che, sulla base dell'articolo 8, il Ministro dell'economia e delle finanze può adottare misure di attuazione del decreto in esame con uno o più decreti di natura non regolamentare e che l'articolo 9 reca le disposizioni finanziarie. Più in particolare, il comma 1 dispone che le misure del decreto sono adottate nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 237 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2017. Rileva che, alla luce di tale disposizione, l'intervento disposto dal decreto-legge in esame rimane inquadrato nella cornice delle risoluzioni parlamentari di approvazione della Relazione al Parlamento presentata il 21 dicembre

2016, come specificato anche dalla relazione tecnica, e ricorda che il Fondo istituito dal decreto-legge n. 237 del 2016 ha una dotazione pari a 20 miliardi di euro nel 2017. Sempre dalla relazione tecnica risulta che, nel caso di concessione di garanzie, l'assorbimento delle disponibilità del Fondo corrisponde al *fair value* stimato e non all'ammontare delle poste finanziarie oggetto delle garanzie e che, pertanto, il Fondo presenta la necessaria capienza.

Sulla base del comma 2, alla compensazione degli eventuali effetti finanziari derivanti dalla *due diligence* si provvede nel limite massimo di 300 milioni di euro per il 2018, a valere sul Fondo per le esigenze finanziarie indifferibili. Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio e a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Fa presente, infine, che l'articolo 10, infine, dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.25.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	222
7-01177 Sbröllini: Iniziative per la promozione della salute e dei corretti stili di vita nelle città (<i>Discussione e rinvio</i>)	222

RISOLUZIONI

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che la deputata Mariastella GELMINI entra a far parte della Commissione.

7-01177 Sbröllini: Iniziative per la promozione della salute e dei corretti stili di vita nelle città.

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione all'ordine del giorno.

Mario MARAZZITI, *presidente*, invita la deputata Sbröllini ad illustrare la risoluzione in titolo di cui è prima firmataria.

Daniela SBROLLINI (PD), premettendo che la risoluzione in oggetto non ha una connotazione politica, auspica che si possa realizzare un'ampia convergenza all'in-

terno della Commissione, ricordando che essa scaturisce da un documento promosso in sede di Parlamento europeo, di cui l'Italia è stata prima firmataria. Segnala che il tema della salute urbana è anche al centro di un progetto elaborato dall'ANCI con il sostegno di esperti operanti nei settori della salute, dell'ambiente e dell'urbanistica.

Ricorda, quindi, che l'obesità, connessa ad uno stile di vita sedentario, ha effetti drammatici sullo stato di salute della popolazione, a partire dal diabete, che causa oltre 70 morti al giorno in Italia e oltre 700 a livello europeo. Particolare gravità riveste il fenomeno dell'obesità nella fascia da tre a sei anni, che purtroppo vede l'Italia al secondo posto in Europa come indice di diffusione. Una scarsa propensione alle attività sportive, in particolare nelle fasce di popolazione più disagiate, anche a causa della crisi economica, unita alla carenza di spazi e strutture adatti a tali attività per ragioni ambientali e urbanistiche, rende difficile una politica di prevenzione dell'obesità basata sull'esercizio fisico. Al riguardo, fa presente che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha richiesto un impegno per rimuovere gli ostacoli all'esercizio dell'attività fisica a tutti i livelli di governo.

Nel rilevare che le esperienze a livello locale presentano una forte eterogeneità, segnala che l'ANCI ha inviato in questi giorni una lettera aperta a tutti i comuni italiani per promuovere la salute nelle città, intesa nella sua accezione più ampia, da considerarsi bene comune. Nel documento si sottolineano aspetti quali la salute come fulcro delle politiche urbane, la necessità dell'alfabetizzazione e dell'educazione sanitaria e alimentare, l'esigenza di facilitare l'accesso alle pratiche sportive e motorie, l'attenzione alle fasce più deboli della popolazione.

Osserva che lo sport rappresenta un « farmaco » veramente efficace per molte patologie, ribadendo la necessità di investire risorse in tal senso, anche alla luce delle ricadute positive in termini di risparmio sulla spesa sanitaria.

Passando ad illustrare specificatamente il contenuto della risoluzione, evidenzia che essa prevede numerosi impegni, inclusi quelli relativi: al miglioramento del grado di autoconsapevolezza in ambito sanitario dei cittadini attraverso specifici percorsi formativi; ad iniziative per ampliare e migliorare l'accesso alle pratiche sportive e motorie per tutti i cittadini, secondo il principio dello « sport di cittadinanza »; ad iniziative per promuovere l'adesione dei cittadini ai programmi di prevenzione primaria; all'attenzione alla salute delle fasce più deboli e a rischio in quanto priorità per l'inclusione sociale nel

contesto urbano; al monitoraggio, a livello urbano, degli elementi determinanti lo stato di salute dei cittadini.

Ribadendo l'importanza della prevenzione nell'ambito delle politiche della salute auspica la più ampia adesione, da parte delle varie forze politiche, alla risoluzione in oggetto.

Elena CARNEVALI (PD) esprime il suo plauso alla collega Sbröllini per l'iniziativa assunta, da lei stessa condivisa in maniera convinta, ponendo in rilievo l'esigenza di una relazione diretta con i cittadini nell'ambito della prevenzione sanitaria, utilizzando anche politiche territoriali, incluse quelle urbanistiche. La prevenzione e la promozione della salute devono costituire, a suo avviso, un impegno collettivo con il coinvolgimento di tutti i livelli di governo, anche attraverso l'individuazione delle risorse necessarie.

Sottolinea che la risoluzione in esame contribuisce ad accrescere la consapevolezza circa l'importanza delle politiche territoriali di promozione della salute attraverso l'esercizio fisico, osservando che, pur in presenza di numerose iniziative in tal senso, finora è mancata una visione complessiva della questione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Italia ortofrutta e dell'Unione nazionale tra le Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, agrumari e di frutta in guscio (UNAPROA), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-01255 Romanini, 7-01259 Mongiello, 7-01270 Gallinella e 7-01274 Zaccagnini, su iniziative a sostegno della filiera del pomodoro 224

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 225
 DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 225

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 227
 7-01292 Oliverio: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo.
 7-01296 Gallinella: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 227
 7-01299 Russo: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo (*Discussione e rinvio*) 227
 7-00860 Gallinella: Iniziative per un piano di sviluppo delle colture proteiche (*Seguito della discussione e rinvio*) 228

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso. Atto n. 425 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 228
 Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Atto n. 427 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 228

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 4 luglio 2017.

Audizione di rappresentanti di Italia ortofrutta e dell'Unione nazionale tra le Organizzazioni dei pro-

duttori ortofrutticoli, agrumari e di frutta in guscio (UNAPROA), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-01255 Romanini, 7-01259 Mongiello, 7-01270 Gallinella e 7-01274 Zaccagnini, su iniziative a sostegno della filiera del pomodoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.35.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il deputato Causin cessa di far parte della Commissione.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.

C. 4565 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Fa presente che, stante la calendarizzazione del provvedimento in Aula a partire dal prossimo lunedì, 10 luglio, la Commissione dovrà concludere l'esame di competenza nella giornata di domani o, al più tardi, nella mattina di giovedì onde consentire alla Commissione di merito di votare il mandato al relatore giovedì all'ora di pranzo.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, osserva, in via preliminare, che il provvedimento all'esame introduce disposizioni volte a facilitare la liquidazione di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca

S.p.A. e a garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio.

In estrema sintesi, fa presente che le misure recate dal decreto-legge consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente – di fatto individuato in Intesa Sanpaolo – e nel trasferimento del relativo personale.

Per garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché per la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione, il decreto-legge dispone un'iniezione di liquidità pari a circa 4,8 miliardi di euro e la concessione di garanzie statali, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro, sul finanziamento della massa liquidatoria dei due istituti da parte di Intesa Sanpaolo.

Per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio (inclusi gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti e i loro successori *mortis causa*) è previsto un meccanismo di ristoro analogo a quello stabilito dal decreto-legge n. 59 del 2016 per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015, con prestazioni a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti.

Precisa che si limiterà a richiamare i principali contenuti dei 10 articoli dei quali il decreto-legge si compone, soffermandosi, invece, più diffusamente sull'articolo 6, che reca profili di specifico interesse per la XIII Commissione.

L'articolo 1 individua l'ambito di applicazione del provvedimento.

L'articolo 2, all'esito della positiva decisione della Commissione UE sulle misure adottate dall'Italia per agevolare l'uscita dal mercato di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, al comma 1 affida a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati su proposta della Banca d'Italia, il compito di disporre: la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza (lettera *a*)); la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del decreto-legge (lettera

b)); la cessione da parte dei commissari liquidatori degli asset all'acquirente individuato (Intesa Sanpaolo) in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario medesimo (lettera c)); gli specifici interventi pubblici a sostegno della cessione degli asset, in conformità all'offerta vincolante di cui alla lettera c) (lettera d)).

Sono previste specifiche misure per l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione (comma 2) e viene chiarita la decorrenza dei provvedimenti di liquidazione, cessione degli asset e di sostegno pubblico disposti ai sensi delle norme in esame (comma 3).

L'articolo 3, comma 1, dispone che i commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia cedano le aziende bancarie di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza, o singoli rami, a un soggetto individuato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, ai sensi del comma 3.

Per assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa sono previste misure speciali – anche in deroga alle disposizioni civilistiche – per garantire l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi (comma 2).

L'articolo 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad effettuare specifici interventi pubblici a sostegno dell'operazione di liquidazione delle banche venete (comma 1).

Il medesimo articolo definisce il complesso degli interventi dello Stato nell'ambito della procedura di cessione.

L'articolo 5 disciplina la cessione alla Società per la Gestione di Attività S.p.A., da parte dei commissari liquidatori, dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti o retrocessi.

L'articolo 6 – l'unico che reca alcuni profili di specifico interesse per la XIII Commissione – disciplina le misure di ristoro a favore degli investitori che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle banche poste in liquidazione con il provvedimento all'esame, sottoscritti o ac-

quistati entro la data del 12 giugno 2014 nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti. Tali soggetti possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà, istituito dalla legge di stabilità per il 2016, in favore dei soggetti che avevano investito in strumenti finanziari subordinati delle istituzioni bancarie poste in risoluzione alla fine di novembre 2015 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 855).

A tal proposito, sottolinea che il comma 1 definisce la platea dei beneficiari delle misure di ristoro, includendovi espressamente gli imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa*. A tale ultimo riguardo, segnala inoltre che il secondo periodo del comma 1 precisa che per investitori si intendono anche il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado in possesso dei citati strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

Il terzo periodo del comma 1 chiarisce che esso si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014 e che, in caso di acquisto a titolo gratuito, si faccia riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

Il comma 2 stabilisce che agli investitori di cui al comma precedente si applichino le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il comma prevede altresì che l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario (comma 6 del citato articolo 9) debba essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017.

Fa presente che la procedura richiamata ai fini dell'accesso al Fondo (articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59), stabilisce che gli investitori – in possesso di un patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a 100.000 euro o con un reddito complessivo ai fini dell'IRPEF nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro – che abbiano acquistato gli strumenti finanziari delle banche poste in risoluzione, entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data

della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari, al netto degli oneri e spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri. Rimarca come venga inoltre precisato che la presentazione dell'istanza di indennizzo forfettario preclude la possibilità di esperire la procedura arbitrale (ex commi da 857 a 860, legge stabilità 2016). Parimenti l'attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di esperire la procedura di cui all'articolo 9 e laddove la predetta procedura sia stata già attivata, la relativa istanza è improcedibile.

Quanto al contenuto dei successivi articoli, segnala che l'articolo 7 introduce apposite norme in materia fiscale riguardanti il trattamento delle cessioni, l'articolo 8 disciplina le procedure di attuazione del decreto-legge, l'articolo 9 reca la copertura necessaria per il sostegno pubblico, mentre l'articolo 10 reca la clausola di entrata in vigore.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

RISOLUZIONI

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD

hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-01292 Oliverio: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo.

7-01296 Gallinella: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

7-01299 Russo: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo.

(Discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto rinviata, da ultimo, nella seduta del 27 giugno scorso.

Massimo FIORIO, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 27 giugno scorso, dopo che i presentatori hanno illustrato le risoluzioni a prima firma Oliverio e Gallinella, si è svolto un dibattito nel quale sono intervenuti gli onorevoli Agostini, Romanini, Ferrari, nonché il rappresentante del Governo.

Avverte che è stata presentata la risoluzione 7-01299 Russo, che, vertendo sul medesimo argomento, propone sia trattata congiuntamente alle altre.

La Commissione concorda.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) avanza la richiesta di svolgere delle audizioni nell'ambito della discussione congiunta degli atti d'indirizzo in titolo.

Massimo FIORIO, *presidente*, fa presente che la richiesta avanzata dall'onorevole Oliverio sarà oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio di presidenza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

7-00860 Gallinella: Iniziative per un piano di sviluppo delle colture proteiche.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2016.

Massimo FIORIO (PD), *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 ottobre 2016 la Commissione aveva avviato la discussione dell'atto d'indirizzo in oggetto.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.50.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso.

Atto n. 425.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto,

rinviato da ultimo nella seduta del 28 giugno 2017.

Massimo FIORIO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 15 agosto 2017. Rammenta inoltre che, in data 22 giugno, la Conferenza Stato-regioni ha sancito intesa sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Ricorda altresì che nella seduta del 28 giugno scorso il relatore, onorevole Falcone, ha svolto la relazione introduttiva. Invita quindi i deputati ad intervenire nella discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Atto n. 427.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 28 giugno 2017.

Massimo FIORIO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 21 luglio 2017.

Rammenta inoltre che, nella seduta del 28 giugno scorso, il relatore, onorevole Oliverio, ha svolto la relazione introduttiva e che, nella giornata di domani, avrà luogo l'audizione di rappresentanti del CREA. Invita quindi i deputati ad intervenire nella discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) (*Svolgimento e conclusione*) 229

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 4 luglio 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 13.15.

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione, ringraziando per la loro partecipazione e per la memoria inviata ai rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Gianfranco TORRIERO, *vice direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)*, svolge un'ampia relazione sui temi dell'indagine.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il dottor Torriero e chiede se vi siano integrazioni.

Gianfranco TORRIERO, *vice direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)*, formula alcune considerazioni aggiuntive.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia ancora la delegazione dell'ABI per la relazione svolta e per la memoria depositata, che sarà pubblicata nel volume degli atti dell'indagine e che contiene spunti utili per il lavoro della Commissione. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del presidente, Giuseppe Scandurra, e del presidente onorario, Tano Grasso, della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane (FAI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	230
Sui lavori della Commissione	231
Comunicazioni della Presidente	231

Martedì 4 luglio 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del presidente, Giuseppe Scandurra, e del presidente onorario, Tano Grasso, della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane (FAI).

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente, Giuseppe Scandurra, e del presidente onorario, Tano Grasso, della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane (FAI).

L'audizione ha a oggetto il tema della lotta all'usura e al racket e gli strumenti

per rendere il sistema di prevenzione antiracket più efficiente e trasparente, con particolare riguardo alla destinazione, utilizzo e controllo dell'impiego dei fondi pubblici.

Giuseppe SCANDURRA, *presidente della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Indi, Tano GRASSO, *presidente onorario della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Davide MATTIELLO (PD), Marcello TAGLIALATELA (FDI-AN) e Riccardo NUTI (M5S).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dott. Scandurra e il dott. Grasso per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Sui lavori della Commissione.

Il senatore Carlo GIOVANARDI (FL), intervenendo sull'ordine dei lavori, svolge alcune considerazioni sulle prerogative del parlamentare e sulla propria partecipazione ai lavori della Commissione, alla luce della vicenda giudiziaria, in corso presso la Procura distrettuale di Bologna, in cui risulterebbe coinvolto.

Rosy BINDI, *presidente*, prende atto di quanto dichiarato dal senatore Giovanardi.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica, in base a quanto convenuto in precedenti riunioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che l'incarico di collaborazione a tempo pieno della dottoressa Marzia Eugenia Sabella, magistrato, alla luce della recente nomina a Procuratore aggiunto presso il Tribunale

di Palermo, è trasformato a tempo parziale e che l'incarico di collaborazione a tempo pieno del sig. Riccardo Guido, alla luce degli accordi intercorsi con la Commissione Uranio impoverito e del nulla osta pervenuto dall'amministrazione di appartenenza, è trasformato anch'esso a tempo parziale. Comunica inoltre che la Commissione si avvarrà della collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito dell'ufficiale della Guardia di finanza, tenente colonnello Francesco Mazzotta, per il quale è pervenuta la prescritta autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva, e che sono infine da considerarsi conclusi gli incarichi di collaborazione a tempo parziale dei consulenti Federica Cucco, Pierluigi Piselli, Ranieri Razzante, Andrea Scuderi e Giulio Vasaturo.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	232
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 4 luglio 2017. – Presidenza
della presidente Michela Vittoria BRAM-
BILLA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.55 alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

Audizione del professor Simone Ombuen, docente di urbanistica dell'Università di Roma Tre, e della professoressa Daniela De Leo, docente di urbanistica all'Università La Sapienza di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	233
Audizione del professor Ezio Micelli, ordinario di estimo presso l'Università IUAV di Venezia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	234
Audizione della professoressa Rossella Selmini, associata di sociologia e criminologia presso l'Università del Minnesota (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	234
Comunicazioni del Presidente	234
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	235

Martedì 4 luglio 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. – Intervengono Simone Ombuen, professore associato di urbanistica presso l'Università di Roma Tre; Daniela De Leo, professoressa aggregata di urbanistica presso l'Università La Sapienza di Roma; Ezio Micelli, professore associato di estimo presso l'Università IUAV di Venezia e Rossella Selmini, professoressa associata di sociologia e criminologia presso l'Università del Minnesota.

La seduta comincia alle 10.40.

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, in seguito, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del professor Simone Ombuen, docente di urbanistica dell'Università di Roma Tre, e della professoressa Daniela De Leo, docente di urbanistica all'Università La Sapienza di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Simone OMBUEN *professore associato di urbanistica presso l'Università di Roma Tre*, e Daniela DE LEO, *professoressa aggregata di urbanistica presso l'Università La Sapienza di Roma*, svolgono distinte relazioni.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, le deputate Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) e Claudia MANNINO (Misto), e il deputato Vincenzo PISO (Misto-UDC-IDEA).

Simone OMBUEN, *professore associato di urbanistica presso l'Università di Roma*

Tre, e Daniela DE LEO, *professoressa aggregata di urbanistica presso l'Università La Sapienza di Roma*, rispondono ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del professor Ezio Micelli, ordinario di estimo presso l'Università IUAV di Venezia.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Ezio MICELLI, *professore associato di estimo presso l'Università IUAV di Venezia*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) e il deputato Paolo GANDOLFI (PD).

Ezio MICELLI, *professore associato di estimo presso l'Università IUAV di Venezia*, risponde ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare l'audito, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione della professoressa Rossella Selmini, associata di sociologia e criminologia presso l'Università del Minnesota.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Rossella SELMINI, *professoressa associata di sociologia e criminologia presso l'Università del Minnesota*, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i deputati Andrea DE MARIA (PD), Paolo GANDOLFI (PD) e Vincenzo PISO (Misto-UDC-IDEA).

Rossella SELMINI, *professoressa associata di sociologia e criminologia presso l'Università del Minnesota*, risponde ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare l'audita, dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 27 giugno 2017, al fine di coadiuvare la Commissione nell'approfondimento dei temi della sicurezza, della rigenerazione urbana e della rigenerazione sociale, ha convenuto di avvalersi dei seguenti consulenti: professor Giovanni Laino, ordinario di tecnica e pianificazione urbanistica presso il Dipartimento di architettura dell'Università Federico II di Napoli e architetto Carlo Pagan.

Ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che tutti gli incarichi indicati siano attribuiti per la durata dell'inchiesta e che si intendano a tempo parziale e non retribuito e che ciascun incarico sia riferito all'espletamento di compiti di volta in volta attribuiti con indicazioni singole e specifiche. Ai predetti consulenti sarà riconosciuto l'eventuale rimborso delle spese debitamente documentate, sostenute in occasione dell'espletamento di tali specifici compiti.

(La Commissione concorda).

Avverte che la presidenza avvierà le procedure autorizzatorie, ove previste, per

assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 4 luglio 2017. – Presidenza del presidente Andrea CAUSIN.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.05 alle 14.30.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con Rafael Pardo, Alto Consigliere del Presidente della Repubblica di Colombia per le trattative di pace con le FARC 3

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. Atto n. 424 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 4

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni. C. 4083 Gigli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 11

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. C. 3211 Gnechi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 11

Su un lutto del Presidente della Commissione, Andrea Mazziotti di Celso 12

COMITATO DEI NOVE:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 3558-A Dambrosio 12

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Emendamenti C. 2168-B, approvata, in testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 12

AVVERTENZA 12

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Esame emendamenti C. 2168-B approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato 13

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali. C. 3592 Ferraresi, C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese e C. 4339 Brambilla (*Seguito esame e rinvio*) 13

SEDE CONSULTIVA:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	14
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013. C. 4462 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011. C. 4464 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	25

IV Difesa

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	26
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
ALLEGATO (<i>Proposta di deliberazione di rilievi formulata dal relatore</i>)	29

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 28 maggio 2013. C. 4462 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014. C. 4467 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	33

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso. Atto n. 425 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	34
Sui lavori della Commissione	34

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	36
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti. C. 4469 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	40

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033. Atto n. 413 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	46
ALLEGATO 2 (<i>Riformulazione della proposta di parere del relatore</i>)	49
ALLEGATO 3 (<i>Ulteriore riformulazione della proposta di parere del relatore</i>)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
SEDE REFERENTE:	
DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	43
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti</i>)	55

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	180
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Nuovo testo C. 2950 Ascani (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea</i>)	180
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	183
Istituzione del « Premio biennale Giuseppe Tatarella » e disposizioni in favore della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Tatarella, per la conservazione della memoria del deputato scomparso l'8 febbraio 1999 C. 4219 Distaso (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	182

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	184
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	184
ALLEGATO (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	186
Sui lavori della Commissione	184

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	189
Variazione nella composizione della Commissione	189
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. Emendamenti C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	189
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione</i>)	194

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	191
-----------------------------------	-----

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione)	191
ALLEGATO 2 (Proposta di rilievi del Relatore)	197
ALLEGATO 3 (Rilievi deliberati)	199
 X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	201
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	201
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione)	213
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Atto n. 421 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	203
ALLEGATO 2 (Rilievi deliberati dalla X Commissione)	215
SEDE CONSULTIVA:	
DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	204
 XI Lavoro pubblico e privato	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, Confartigianato e Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido, recanti modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro	217
SEDE CONSULTIVA:	
Variazioni nella composizione della Commissione	217
DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	217
 XII Affari sociali	
RISOLUZIONI:	
Variazione nella composizione della Commissione	222
7-01177 Sbröllini: Iniziative per la promozione della salute e dei corretti stili di vita nelle città (<i>Discussione e rinvio</i>)	222
 XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Italia ortofrutta e dell'Unione nazionale tra le Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, agrumari e di frutta in guscio (UNAPROA), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-01255 Romanini, 7-01259 Mongiello, 7-01270 Gallinella e 7-01274 Zaccagnini, su iniziative a sostegno della filiera del pomodoro	224

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	225
DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (Esame e rinvio)	225

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	227
7-01292 Oliverio: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo.	
7-01296 Gallinella: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo (Seguito della discussione congiunta e rinvio)	227
7-01299 Russo: Interventi per fronteggiare la scarsità delle risorse idriche a uso irriguo (Discussione e rinvio)	227
7-00860 Gallinella: Iniziative per un piano di sviluppo delle colture proteiche (Seguito della discussione e rinvio)	228

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso. Atto n. 425 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	228
Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Atto n. 427 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	228

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) (Svolgimento e conclusione)	229

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del presidente, Giuseppe Scandurra, e del presidente onorario, Tano Grasso, della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane (FAI) (Svolgimento e conclusione)	230
Sui lavori della Commissione	231
Comunicazioni della Presidente	231

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	232
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

Audizione del professor Simone Ombuen, docente di urbanistica dell'Università di Roma Tre, e della professoressa Daniela De Leo, docente di urbanistica all'Università La Sapienza di Roma (Svolgimento e conclusione)	233
--	-----

Audizione del professor Ezio Micelli, ordinario di estimo presso l'Università IUAV di Venezia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	234
Audizione della professoressa Rossella Selmini, associata di sociologia e criminologia presso l'Università del Minnesota (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	234
Comunicazioni del Presidente	234
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	235

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0008680